

**Autorità:** Tribunale Lecce sez. riesame

**Data:** 19/03/2015

**n.**

**Classificazioni:** ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - Associazione di tipo mafioso - - in genere

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LECCE  
SEZIONE RIESAME

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Silvio Maria	Piccinno	Presidente
Dott. Stefano	Marzo	Giudice
Dott. Antonio	Gatto	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. IMPUTAZIONI CONTESTATE A DE Lo. Sa.
2. L'ORDINANZA IMPUGNATA
3. LE CENSURE FORMULATE DALLA DIFESA
4. LE ECCEZIONI DI INUTILIZZABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI INTERCETTATE
  - 4.1. L'ECCEZIONE RELATIVA AL DECRETO AUTORIZZATIVO DEL 24/6/2011
  - 4.2. L'ECCEZIONE VIOLAZIONE DELL'ART. 270 C.P.P.
5. I DELITTI - FINE ATTINENTI AI DISPOSITIVI ELETTRONICI
  - 5.1. I DISPOSITIVI A PREMI (ART. 110 COMMA 6 LETT. A TULPS)
  - 5.2. I DISPOSITIVI DA INTRATTENIMENTO (ART. 110 COMMA 7 LETT. C TULPS)
  - 5.3. IL DELITTO DI FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)
  - 5.4. I TOTEM
  - 5.5. ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIOCO O DI SCOMMESSA (ART. 4 L. 401/89)
6. IL DELITTO ASSOCIATIVO DI CUI ALL'ART. 416 C.P.
7. L'ESAME DEI RITENUTI "INDICI DI MAFIOSITÀ" DELL'ASSOCIAZIONE
  - 7.1. IL "PROFILO SOGGETTIVO" DEGLI ASSOCIATI
  - 7.2. LE CONDOTTE NEI CONFRONTI DEI GESTORI DI ESERCIZI PUBBLICI
  - 7.3. LE CONDOTTE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CONCORRENTI
  - 7.4. LE CONDOTTE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DEBITORI
  - 7.5. LE CONDOTTE NEI CONFRONTI DEI SODALI INFEDELI
  - 7.6. I RAPPORTI CON FUNZIONARI DEGLI ORGANI PUBBLICI DI CONTROLLO
  - 7.7. LE DENUNCE PRESENTATE DAI DE Lo. PER I REATI SUBITI
  - 7.8. L'INSUSSISTENZA DI UNA CONDIZIONE DI MONOPOLIO
  - 7.9. CONCLUSIONI SULLA "MAFIOSITÀ" DEL SODALIZIO
8. L'AGGRAVANTE DELL'ART. 7 D.L. 152/1991 CONV. IN L. 203/1991
9. IL RUOLO DI DE Lo. Sa.
10. TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (CAPO E - ART. 12 Q. L. 356/1992)
11. CONCORRENZA ILLECITA CON VIOLENZA O MINACCIA (CAPO F - ART. 513 BIS C.P.)
12. ABUSIVO ESERCIZIO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA (CAPO G -ART. 132 D.LGS. 385/93)
13. LE ESIGENZE CAUTELARI E LA SCELTA DELLA MISURA DA APPLICARE decidendo sull'istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. presentata in data 6/3/2015 dai difensori di De Lo. Sa., nato a Racale il --omissis--, avverso l'ordinanza datata 13/2/2015 con la quale il GIP presso il Tribunale di Lecce ha disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere relativamente alla seguente ipotesi di reato;  
esaminati gli atti del procedimento, pervenuti nella cancelleria dell'adito Tribunale distrettuale in data 9/3/2015;  
uditi i difensori e il Pubblico Ministero nell'udienza camerale del

17/3/2015 e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale;  
1. IMPUTAZIONI CONTESTATE A DE Lo. Sa.

## **Fatto**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

De Lo. Sa. detto "stuppata" - De Lo. Pi. Il. - De Lo. Pa. Ge. - De Lo. Sa. - Ma. An. - Gr. Qu. - Ri. Em. - De Fl. Pi. Lu. - Vi. Ro. - Ri. Lu. - Ba. Se. - Gr. Al. - Ma. Al. - Fu. Al. - Ga. Da. - Ta. Sa. - Ma. Pi.

a) per il delitto di cui all'art. 416-bis, primo, secondo (solo per i De Lo.), terzo e sesto comma, del codice penale per avere fatto parte di un'associazione di tipo mafioso, promossa, diretta e organizzata dai De Lo., gravitante nell'area di quella comunemente nota con la denominazione di sacra corona unita e collegata ad alcuni esponenti e clan "storici" di quest'ultima (come i clan Tr. di Ca. e Pa. di Gallipoli), che si avvaleva della propria forza di intimidazione, anche proveniente dal rapporto con tali clan e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà per commettere i delitti di cui all'art. 4, comma quattro L. 13 dicembre 1989 n. 401, in relazione agli artt. 718, 719 c.p., art. 640 ter e 615 quinquies c.p., di esercizio di organizzazione di gioco d'azzardo attraverso la commercializzazione nella forma del noleggio di apparecchi elettronici del tipo previsto dall'art. 110, comma 7 c) TULPS., nonché di apparecchi denominati Totem, art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito con L. 7 agosto 1992 n. 356 di trasferimento fraudolento di valori, art. 513 bis c.p. di illecita concorrenza con minaccia, all'art. 132 D.Lgs. N° 385/93 e succ. modifiche di abusiva attività finanziaria, per acquisire e mantenere la gestione e il controllo di attività economiche, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti, a tal fine imponendo ai titolari di esercizi commerciali (bar, sale - giochi, circoli, ecc.) l'installazione di congegni di gioco (dispositivi da intrattenimento e totem, peraltro illeciti perché consentivano il gioco vietato del video poker e l'accesso a giochi offerti da soggetti privi della necessaria concessione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e, quindi, al di fuori del suo controllo), prodotti da imprese riconducibili ai De Lo. ed alla stessa associazione e imponendo il versamento di una percentuale sui proventi illeciti, realizzando condizioni di monopolio anche attraverso il controllo degli esercizi commerciali nel territorio salentino, i cui titolari venivano costretti a non installare congegni di gioco forniti da altre imprese, appropriandosi, altresì, di attività commerciali nel settore suddetto allorché i titolari di esse non erano più in grado di versare "il dovuto" all'associazione ovvero di restituire il denaro loro dato in prestito dai De Lo.; associazione che si avvaleva della struttura oggettiva costituita dalle dotazioni materiali di ditte individuali e società di capitali tutte riconducibili ai fratelli De Lo. nel cui ambito operavano con distinti ruoli, tenendo, fra le altre, le seguenti condotte:

- De Lo. Pi. Il. An., (già condannato per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso con sentenza del Gip del Tribunale di Lecce irrevocabile dal 17 Gennaio 1997), mantenendo un ruolo egemone di capo e promotore dell'associazione anche quale titolare delle risorse finanziarie investite per la costituzione delle ditte individuali a lui riferibili anche se fittiziamente intestate ad altri componenti del sodalizio criminale, assumeva ogni decisione relativa alle illecite attività economiche gestite attraverso le predette imprese fittiziamente intestate ad altri partecipi, in particolare impartendo direttive in ordine alla commercializzazione dei Totem, intrattenendo anche personalmente rapporti con la Sio s.r.l. di fatto gestita da Sc. Do., produttore dei predetti dispositivi elettronici, stabilendo le percentuali di guadagni da riscuotere presso gli esercenti, controllando l'operato dei partecipi incaricati della distribuzione dei Totem ricorrendo a minacce di morte e a metodi intimidatori nel caso di inosservanza delle direttive da lui impartite in relazione al rendiconto del loro operato e decidendo della loro esclusione dal sodalizio nel caso di infedeltà, deliberava la erogazione di finanziamenti ai titolari di esercizi commerciali;

- De Lo. Sa. e De Lo. Pa. Ge., mantenendo un ruolo egemone di capi e promotori dell'associazione anche quali titolari delle risorse finanziarie investite per la costituzione delle ditte individuali a loro riferibili anche se fittiziamente intestate ad altri componenti del sodalizio criminale, impartivano direttive agli altri partecipi sulla commercializzazione di video poker,

distribuiti attraverso l'impresa individuale denominata "Italiani Group Sport " formalmente intestate a Ba. Se. e, successivamente a Gr. Al. e Ri. Em., sulla ripartizione dei compiti tra i vari associati e alla retribuzione di questi ultimi, riscuotevano i proventi della illecita attività economica materialmente raccolti dagli altri partecipi, deliberavano la erogazione di finanziamenti ai titolari di esercizi commerciali, ordinavano agli altri partecipi di imporre con atteggiamenti intimidatori ai titolari di esercizi commerciali la installazione dei dispositivi elettronici da loro forniti nonché di impedire ai titolari e dipendenti di aziende concorrenti di promuovere il noleggio di propri dispositivi elettronici, deliberavano di corrompere funzionari pubblici al fine di ottenere notizie riservate in ordine all'attività di controllo degli uffici di appartenenza nonché provvedimenti loro favorevoli in caso di accertamento di irregolarità amministrative e illeciti penali;

- De Lo. Sa., mantenendo un ruolo egemone di capo e promotore dell'associazione anche quale titolare delle risorse finanziarie investite per la costituzione delle ditte individuali a lui riferibili anche se fittiziamente intestate ad altri componenti del sodalizio criminale, si occupava in particolare dell'approvvigionamento e della compravendita di schede da gioco contraffatte installate in apparecchi e congegni da divertimento, della produzione dei dispositivi elettronici denominati Totem riproducenti giochi illegali attraverso la società "Mi. Ga. S.r.l.", formalmente intestata a Ma. Al., la società "Sa. Slot S.r.l.", formalmente intestata a Sa. An. Lu., ed infine la "City Games S.r.l." a lui intestata, provvedeva con violenza e minaccia a recuperare i crediti vantati verso vari clienti, deliberava la erogazione di finanziamenti ai titolari di esercizi commerciali, provvedendo poi con violenza e minaccia a pretendere la restituzione del danaro prestato, ordinava agli altri partecipi di imporre con atteggiamenti intimidatori ai titolari di esercizi commerciali la installazione dei dispositivi elettronici forniti dalle aziende gestite da lui e dai fratelli nonché di impedire ai titolari e dipendenti di aziende concorrenti di promuovere il noleggio di loro dispositivi elettronici;

- Ma. An., attuando le direttive dei fratelli De Lo., attraverso la ditta individuale "Italiani Group Sport" intestata al prestanome Ba. Se. sino al giugno 2011 ed in seguito attraverso la ditta individuale "Gr. Al." e infine attraverso la ditta "Ri. Em.", coordinava l'illecita attività economica di organizzazione e gestione del gioco d'azzardo attraverso la produzione, distribuzione e noleggio di dispositivi elettronici del tipo previsto dall'art. 110, comma 6 a) e 7 c) TULPS, fraudolentemente modificati, nonché di noleggio del Totem; garantiva personalmente ovvero tramite De Fl. Pi. Lu. e Ba. Se. l'assistenza tecnica presso gli esercizi commerciali ove erano installati; provvedeva personalmente alla riscossione dei proventi sugli utili realizzati, contattava i referenti di zona incaricati di promuovere il noleggio dei dispositivi presso gli esercizi commerciali impartendo loro le direttive in ordine alla gestione dei rapporti con i titolari al fine di acquisire e consolidare una posizione dominante nel settore della distribuzione dei dispositivi elettronici, provvedendo anche personalmente con metodi intimidatori a vietare ai clienti di mettere in esercizio dispositivi elettronici forniti da altri noleggiatori e ad impedire ad agenti e titolari di aziende concorrenti di svolgere attività di promozione dei propri prodotti e servizi nella zona sottoposta al loro controllo; dava esecuzione alle direttive dei capi in ordine alla erogazione di finanziamenti ai clienti e alle modalità di restituzione del danaro da parte dei debitori, curava i rapporti con Me. Lu., sostituto commissario in servizio presso la Questura di Lecce e con Pa. Da., ispettore dei Monopoli di Stato, dai quali apprendeva notizie coperte da segreto d'ufficio in relazione ai controlli programmati presso gli esercizi pubblici controllati dall'associazione, nonché con Ar. Pa., ispettore della SIAE con il quale concordava l'esito del controllo presso l'esercizio commerciale denominato bar "Sette Note";

- Gr. Qu. curava la gestione amministrativa e contabile della impresa "Gr. Al.", controllava da remoto la contabilità dei dispositivi elettronici denominati "Totem", interveniva occasionalmente sul ciclo di gioco alterando la percentuale di vincita, riscuoteva i proventi illeciti, coadiuvava il Ma. nella attività di coordinamento dei tecnici preposti all'attività di manutenzione dei dispositivi elettronici, gestiva i rapporti con i fornitori dei Totem;

- Ri. Em. e De Fl. Pi. Lu. curavano la materiale installazione e gestione dei Totem e dei videopoker, recandosi presso gli esercizi commerciali anche per la risoluzione delle problematiche relative all'installazione e/o manutenzione degli stessi apparati, intervenivano sui cicli di gioco alterando la percentuale di vincita, riscuotevano i proventi illeciti, coadiuvavano Ma. nella attività di coordinamento dei tecnici preposti all'attività di manutenzione dei dispositivi elettronici, gestivano i rapporti con i fornitori dei Totem;
  - Vi. Ro., attraverso la impresa individuale Proservice e la società Forgame s.r.l., a lui riconducibili, svolgeva per conto del De Lo., dietro compenso, l'attività di vendita e noleggio di apparecchi elettronici illegali presso esercizi commerciali correnti in Liguria, Emilia Romagna e Toscana, coordinandone la gestione, fungeva da intermediario nei rapporti tra i fratelli De Lo. e Sc. Do. in relazione all'acquisto dei Totem e alla formazione dei tecnici Ma. e De Fl. Pi. Lu., nonché alla quantificazione della percentuale di utile spettante ai De Lo. sui ricavi realizzati con i Totem, quindi gestiva i rapporti con i noleggiatori dei predetti dispositivi elettronici installati negli esercizi commerciali correnti anche nella provincia di Lecce;
  - Ma. Pi., dipendente della Mi. Ga. s.r.l., dietro compenso, era preposto alla attività di compravendita di schede da gioco fraudolentemente alterate, nonché alla installazione dei Totem noleggiati dai De Lo. presso gli esercizi commerciali e alla loro successiva gestione nonché alla quantificazione della percentuale di utile spettante ai De Lo. sui ricavi realizzati con i Totem;
  - Ri. Lu., (già condannato per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso con sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce irrevocabile dal 25.02.2000), amministratore e direttore sportivo del Real Racale Calcio, di proprietà dei De Lo., dipendente della Minnie s.r.l., gestiva nell'interesse dei De Lo. i rapporti con i titolari di esercizi commerciali ove erano installati dispositivi elettronici noleggiati dalle aziende riconducibili ai predetti, provvedendo a riscuotere i crediti, impedendo la installazione e la messa in esercizio di dispositivi elettronici forniti da imprese concorrenti, nonché fungeva da intermediario tra i De Lo. e l'ispettore dei Monopoli di Stato, Pa. Da. con particolare riguardo alla comunicazione delle notizie coperte da segreto fornite da Pa. in cambio di utilità;
  - Ga. Da. e Ta. Sa. operavano in qualità di referenti di zona per le imprese di fatto gestite dai De Lo. con il compito di promuovere il noleggio di totem e video poker presso esercizi commerciali e, quindi, curando i rapporti con i titolari e adoperandosi per impedire il noleggio dei dispositivi elettronici da parte di aziende concorrenti;
  - Ba. Se. prestava, dietro compenso, il proprio nome per la intestazione fittizia della ditta Italiani Group Sport di Ba. Se., figura giuridica in realtà nella esclusiva disponibilità di Sa. e Pa. D. Lo., costituita per la gestione del gioco d'azzardo illegale mediante apparecchi elettronici e/o telematici e collaborava nella distribuzione degli apparecchi illegali presso gli esercizi pubblici;
  - Gr. Al., prestava, dietro compenso, il proprio nome per la intestazione fittizia della ditta Gr. Al., figura giuridica in realtà nella esclusiva disponibilità dei fratelli Sa. e Pa. De Lo., costituita per la gestione del gioco d'azzardo illegale mediante apparecchi elettronici e/o telematici;
  - Ma. Al., prestava, dietro compenso, il proprio nome per la intestazione fittizia della ditta Mi. Ga. s.r.l. acquisendo la qualità di amministratore, figura giuridica in realtà nella esclusiva disponibilità di De Lo. Sa., costituita per la compravendita e la gestione di apparecchi adibiti al gioco d'azzardo illegale mediante apparecchi elettronici di cui il Ma. si occupava personalmente oltre ad effettuare sotto la direzione di De Lo. Sa. e il controllo di Fu. Al. operazioni contabili e bancarie relative alla gestione della predetta società;
  - Fu. Al., operando quale uomo di fiducia di Sa. de Lo., in esecuzione delle direttive di lui, gestiva le attività illecite esercitate mediante la Salento Slot s.r.l. e la Mi. Ga. s.r.l. provvedendo alla compravendita delle schede da gioco contraffatte e occupandosi delle questioni amministrative e contabili relative alle predette società;
- In Racale, fino al Novembre 2012

De Lo. Sa. detto " Stuppata" - De Lo. Pi. Il. - De Lo. Pa. Ge. - De Lo. Sa. - Ma. An. - De Fl. Pi. Lu. - Gr. Qu. - Ri. Em. - Vi. Ro. - Ri. Lu. - Ba. Se. - Gr. Al. - Ma. Al. - Sa. An. Lu. - Ga. Da. - Ta. Sa. - Fu. Al..

b) per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112, n°1, c.p., 1 e 4, comma 4, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, 640 ter, secondo comma c.p. in relazione all'art. 640, secondo comma n° 1 c.p., art. 7 D.L. 152.1991, perché in concorso tra loro, in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ciascun indagato mediante le condotte materiali meglio descritte al capo di imputazione sub a), esercitavano abusivamente il gioco d'azzardo attraverso la realizzazione, il noleggio e l'installazione in locali pubblici di congegni elettronici previsti dall'art. 110, comma sette c) TULPS riproducenti il gioco delle slot-machine in assenza di collegamento alla rete telematica nonché il gioco vietato del video poker mediante fraudolenta alterazione del funzionamento del sistema informatico consistita nell'inserimento nella scheda di gioco di un software attivabile con la immissione di password ovvero compiendo particolari manovre idonee a superare i sistemi di sicurezza così procuravano a loro un profitto consistito nella sottrazione delle somme dovute all'amministrazione finanziaria a titolo di prelievo fiscale con correlativo danno dello Stato;

con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152.1991, per avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza in quanto i proventi di tale attività erano destinati a finanziare l'organizzazione;

In Lecce e altrove, dal marzo 2011 fino al novembre 2012

c) per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 c.1, 718 e 719 del c.p. e artt. 4, comma 1 e 4, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 7 D.L. 152.1991, perché, in concorso tra loro e con persone contro le quali si è proceduto separatamente, ciascun indagato mediante le condotte materiali meglio descritte al capo di imputazione sub a), esercitavano l'organizzazione del gioco d'azzardo installando presso esercizi pubblici congegni elettronici denominati Totem che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai fruitori di accedere al gioco del video poker ovvero a piattaforme di gioco messe a disposizione da soggetti privi di titolo concessorio o autorizzatorio; con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152.1991, per avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza in quanto i proventi di tale attività erano destinati a finanziare l'organizzazione;

In Lecce e altrove, dal marzo 2011 fino al novembre 2012

De Lo. Sa. detto "stuppata" - Ma. Al. - Fu. Al.

e) per il reato di cui all'art. 110 c.p. - 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356, art. 7 d.l. 152/91, perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di sicurezza personali e patrimoniali nei confronti di Sa. De Lo., in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Ma. Al. e a Fu. Al. la titolarità della società "Mi. Ga. S.r.l.", azienda in realtà nella esclusiva disponibilità del De Lo.;

con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152.1991, per avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza in quanto attraverso la predetta società veniva effettuata la produzione dei dispositivi elettronici denominati Totem riproducenti giochi illegali distribuendo i quali l'organizzazione svolgeva l'illecita attività di organizzazione e gestione del gioco d'azzardo; In Brenna, il 19.11.2010

De Lo. Sa. detto "stuppata, De Lo. Pa., Ri. Lu., Ma. An., Ga. Da., Ta. Sa.

f) per il reato di cui agli artt. 110, 513 bis c.p., art. 7 d.l. 152/91, perché in concorso tra loro, nell'esercizio dell'attività commerciale di produzione e noleggio di dispositivi elettronici da intrattenimento e divertimento nonché di totem, ciascuno con le condotte meglio descritte nel capo a) dell'imputazione, compivano atti di concorrenza mediante violenza e minaccia nei confronti di titolari di esercizi commerciali, di altri gestori e di altri imprenditori operanti nel medesimo settore acquisendo una condizione di monopolio di fatto nel mercato del gioco anche a distanza; in particolare Ri., quale esecutore materiale e De Lo. Sa. quale istigatore, intimavano al titolare dell'esercizio commerciale denominato bar "Cr." di non utilizzare dispositivi elettronici

noleggiati da gestori loro concorrenti imponendogli di custodirli in un deposito reiterando la minaccia dopo avere verificato che questi li aveva messi in esercizio nel locale commerciale di titolarità di lui, nonché Ma., Ga., Ta. e De Lo. Pa. intimavano in più occasioni a Br. Ro., rappresentante delle aziende dei fratelli Ma. operanti nel medesimo settore, di astenersi dal promuovere presso esercizi commerciali controllati dai De Lo. dispositivi elettronici noleggiati della Fantasy Bet s.r.l., ed infine, Ma. su istigazione di De Lo. Pa. intimava a Be. An., amministratore della Game Service s.r.l., società di noleggio di dispositivi elettronici da intrattenimento e di totem, di astenersi dal promuovere i propri beni e servizi presso gli esercizi commerciali già controllati dai De Lo. e vietandogli in particolare di proporre il noleggio dei Totem inducendolo in tal modo a estinguere la propria impresa e a lavorare per i De Lo. in qualità di agente;

con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152.1991, per avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza ed avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. in quanto attraverso tali condotte l'organizzazione acquisiva e manteneva la gestione e il controllo di attività economiche e atteso che la forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e la conseguenziale condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava favoriva l'acquisizione da parte della organizzazione di un ruolo egemonico nel settore del gioco d'azzardo;

In Racale e altrove, fino al 30 Novembre 2012

De Lo. Sa. detto "stuppata", De Lo. Sa., De Lo. Pa., De Lo. Pi., Ma. An.

g) per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 132 D.lgs. 1 settembre 1993 nr. 385, art. 7 D.L. 152.1991 perché in concorso tra loro, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 107 D.Lgs. n° 385/93 o dell'iscrizione di cui all'art. 111 ovvero dell'art. 112 D.Lgs. cit., attraverso le imprese da loro di fatto gestite, svolgevano nei confronti di un numero indeterminato di persone tra cui titolari di esercizi commerciali da loro riforniti ovvero Br. Ma., Ag. Ni., tale Ru. di Nardò, tale Ma. di Ar., gestore dell'esercizio commerciale "The Prince", tale Di. gestore del "Bar Arcadia", attività di concessione di finanziamenti pretendendo in cambio il pagamento di interessi e in garanzia cambiali ovvero assegni;

con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152.1991, per avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza in quanto gli utili derivanti dallo svolgimento di detta attività erano destinati a finanziare l'organizzazione;

In Racale, fino al novembre 2013

## 2. L'ORDINANZA IMPUGNATA

Con ordinanza emessa il 13/2/2015 (depositata in pari data), il GIP presso il Tribunale di Lecce ha applicato a De Lo. Sa. la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), 640 ter c.p. (frode informatica), 4 comma 4 L. 401/1989 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), 12 quinquies L. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori), 513 bis c.p. (concorrenza illecita con violenza o minaccia) e 132 D.Lgs. 385/1993 (abusivo esercizio di attività finanziaria), con la contestazione, per i reati - fine, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991, secondo le imputazioni come sopra dettagliatamente riportate.

## 3. LE CENSURE FORMULATE DALLA DIFESA

Avverso l'ordinanza custodiale emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce il 13/2/2015, i difensori di De Lo. Sa. hanno formulato istanza di riesame depositata in cancelleria in data 6/3/2015.

Con la predetta istanza, con le memorie depositate in atti e nel corso della discussione tenuta nell'udienza camerale celebratasi innanzi a questo Tribunale il 17/3/2015, è stata eccepita, preliminarmente, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini preliminari.

Nel merito, si è sostenuta l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e di esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p. in ordine ai reati addebitati al ricorrente, chiedendo

l'annullamento dell'ordinanza coercitiva adottata o, in subordine, la sostituzione della misura massima della custodia in carcere con quella attenuata degli arresti domiciliari.

Le deduzioni difensive verranno analiticamente trattate, distinte per singole tematiche, nei successivi paragrafi.

#### 4. LE ECCEZIONI DI INUTILIZZABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI INTERCETTATE

La difesa del ricorrente, nel corso della discussione tenuta innanzi a questo Tribunale distrettuale e con la memoria versata in atti ai sensi dell'art. 309 comma 6 c.p.p., ha sollevato quattro distinte eccezioni di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione telefonica espletate nel corso delle indagini preliminari.

##### 4.1. L'ECCEZIONE RELATIVA AL DECRETO AUTORIZZATIVO DEL 24/6/2011

La prima eccezione formulata dai difensori riguarda il decreto autorizzativo emesso dal GIP presso il Tribunale di Lecce il 24/6/2011.

In particolare, si rileva che, con l'informativa di reato datata 13/4/2011, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce chiedeva l'autorizzazione all'intercettazione telefonica di alcune utenze, riferite a soggetti di interesse investigativo.

La Procura della Repubblica di Lecce, con la richiesta datata 20/6/2011, in relazione al presente procedimento, iscritto nei confronti di De Lo. Sa. ed altri per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 4 comma 4 della L. 401/1989, chiedeva di essere autorizzata ad intercettare per 40 giorni le utenze telefoniche di Ri. Do., Ba. Se., De Le. Si., Ma. An. e De Lo. Sa. e Sa..

Il GIP presso il Tribunale di Lecce, con decreto del 24/6/2011, autorizzava il Pubblico Ministero a disporre le operazioni di intercettazione richieste.

Il Giudice, nel richiamato provvedimento autorizzativo, faceva riferimento al procedimento penale contraddistinto dal n. 12606/08 R.G.N.R., che aveva prodotto talune intercettazioni telefoniche nei confronti dei fratelli De Lo. Sa. e Pi., i cui risultati, pertanto, venivano pienamente utilizzati a fini decisori.

Orbene, la difesa del ricorrente evidenzia come gli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica raccolti nel procedimento penale suindicato non siano poi stati trasfusi fisicamente all'interno degli atti acquisiti nell'ambito del presente procedimento penale (n. 3219/11 R.G.N.R.).

Ad avviso dei difensori, pertanto, da tale mancata acquisizione deriverebbe un difetto assoluto di motivazione del primo decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito del presente procedimento, che risulterebbe fondato su atti inesistenti nel fascicolo processuale.

Da qui l'inutilizzabilità "a cascata" di tutte le intercettazioni espletate nell'ambito del presente procedimento, atteso che i successivi decreti autorizzativi hanno evidentemente preso le mosse dagli esiti delle prime intercettazioni, radicalmente inutilizzabili.

L'eccezione sollevata dalla difesa del prevenuto, a parere di questo Tribunale distrettuale, si appalesa infondata e dunque immeritevole di accoglimento, in virtù delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, occorre rilevare che, secondo quanto osservato dalla stessa difesa dell'indagato, nella richiesta di autorizzazione all'espletamento di operazioni di intercettazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce il 20/6/2011 sono integralmente trascritte le intercettazioni di rilievo acquisite nell'ambito del procedimento n. 12606/08 R.G.N.R. (come si legge alle pagg. 2-5 della richiesta del 20/6/2011).

Sul punto, va osservato come la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare che l'onere di trasmissione degli "elementi" su cui si fonda la richiesta di custodia cautelare (così come la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività tecnica captativa) può essere soddisfatto anche senza la materiale trasmissione degli atti di Polizia giudiziaria cui sono stati trascritti gli esiti dell'attività di intercettazione effettuata, nell'ipotesi in cui la trascrizione delle conversazioni rilevanti sia contenuta nella stessa richiesta avanzata dal Pubblico Ministero precedente (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 12080 del 06/02/2008 - dep. 18/03/2008, Capri, Rv. 239739).

Nella sentenza appena citata gli atti non trasmessi dal Pubblico Ministero al GIP (ex art. 291 comma 1 c.p.p.), prima, e al Tribunale del riesame (ex art. 309 comma 5 c.p.p.), poi, erano rappresentati da verbali di sommarie informazioni testimoniali.

Sul punto i Supremi Giudici di legittimità hanno statuito che "correttamente il Tribunale del riesame ha rilevato come tali dichiarazioni fossero state riportate nel corpo della richiesta di applicazione della misura formulata dal P.M. al GIP, di talché la lettura delle stesse consentiva al Tribunale del riesame la completa cognizione della dichiarazioni suddette.

Né appare conducente il rilievo secondo cui in tal modo si svuoterebbe di contenuto il dovere di allegazione posto a carico del P.M. il quale potrebbe limitarsi a riportare il contenuto degli atti nel corpo della richiesta di applicazione della misura, impedendo ogni valutazione in ordine alla legittimità ed utilizzabilità di tali atti. Ed invero, la ratio dell'art. 291 c.p.p. che prevede la trasmissione al Giudice competente degli "elementi su cui la richiesta si fonda", non attiene essenzialmente alla materialità del documento quanto, piuttosto, al suo contenuto; sicché, allorché questo risulta inserito nel corpo della richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare, può ritenersi adempiuto l'obbligo di cui al predetto art. 291 c.p.p., ed al successivo art. 309 c.p.p., comma 5, essendo stata posta la difesa in grado di prendere cognizione dell'atto in parola".

Sebbene il principio in disamina sia stato affermato dalla Suprema Corte in riferimento alla richiesta di applicazione di misura cautelare, non v'è dubbio che la medesima regola debba valere, a fortiori, per la "semplice" istanza di autorizzazione all'espletamento di attività di intercettazione, in virtù del generale "principio di continenza", secondo cui "il più comprende il meno".

In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si volesse non aderire all'orientamento sancito dalla Corte di Cassazione sul punto, non v'è dubbio che il decreto autorizzativo emesso dal GIP presso il Tribunale di Lecce il 24/6/2011 risulterebbe comunque pienamente legittimo, con la conseguente indiscutibile utilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche effettuate, direttamente o indirettamente, sulla base dello stesso.

Ciò in quanto, così come osservato dalla stessa difesa e come pienamente riscontrabile dagli atti acquisiti nell'ambito del presente procedimento, gli esiti delle intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito del diverso procedimento n. 12606/08 R.G.N.R. sono stati riassunti e compendati (come riconosciuto dalla stessa difesa) nell'informativa redatta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce il 13/4/2011, a sua volta posta a fondamento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero il 20/6/2011.

E non v'è dubbio che l'informativa di reato redatta dalla Polizia giudiziaria, a differenza della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività captativa o di applicazione di misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero, che è atto "valutativo", costituisca invece atto "istruttorio" a tutti gli effetti, contenente elementi probatori e dimostrativi certamente utilizzabili nella redazione del provvedimento richiesto, a prescindere dalla materiale acquisizione degli "atti istruttori diretti" (nella specie: le annotazioni in cui risultano trascritti gli esiti dell'attività di intercettazione svolta).

È stato, in particolare affermato che l'omessa trasmissione al Tribunale di atti a contenuto probatorio non determina la perdita di efficacia della misura cautelare quando tali atti siano stati valutati in quanto altri atti ad essi facevano riferimento (cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 40044 del 30/03/2005 Cc. - dep. 04/11/2005, Rv. 232432).

Già in precedenza, peraltro, i Giudici di legittimità avevano avuto modo di statuire che l'omessa trasmissione di atti a contenuto probatorio non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva a norma dell'art. 309 commi 5 e 10 c.p.p., quando riguarda atti privi di rilievo nell'economia della motivazione perché valutati sulla scorta di atti ulteriori che ad essi facciano riferimento: fattispecie relativa all'omessa trasmissione di filmati, in ampia parte non direttamente apprezzati dal Giudice cautelare e fatti oggetto nell'ordinanza impugnata, per la

parte ulteriore, di riferimenti desumibili dalla descrizione delle riprese contenuta in atti di polizia giudiziaria (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 30306 del 10/07/2002 Cc. - dep. 10/09/2002, Rv. 223360). Anche in questo caso, le suindicate sentenze fanno riferimento alla trasmissione degli elementi probatori su cui si fonda la richiesta cautelare al Tribunale del Riesame ai sensi dell'art. 309 comma 5 c.p.p., tuttavia il medesimo principio è certamente applicabile anche in riferimento alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività captativa avanzata dal Pubblico Ministero al GIP. Anche in tal caso, infatti, vale la regola che può essere definita della "trasmissione ob relationem": il contenuto dimostrativo di un determinato atto (nella specie, alcune intercettazioni telefoniche acquisite nell'ambito del procedimento penale n. 12606/08 R.G.N.R.) può essere utilizzato nella redazione del provvedimento del Giudice, non solo nel caso in cui sia stato trasmesso "direttamente" l'atto in questione, bensì anche nell'ipotesi nella quale il contenuto dello stesso sia riportato o comunque compendiato in altro atto istruttorio, ritualmente trasmesso (nel caso sottoposto all'esame di questo Tribunale distrettuale, l'informativa redatta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce il 13/4/2011).

Da ultimo va osservato che la difesa dell'indagato, pur avendo sollevato l'eccezione in esame, non ha avanzato alcuna istanza di acquisizione o di esibizione delle trascrizioni delle intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento n. 12606/08 R.G.N.R. (al fine di verificarne ritualità ed esatta corrispondenza a quelle riportate e compendiate nell'ambito del presente procedimento), né al Pubblico Ministero, in vista dell'udienza di riesame, né a questo Tribunale, neppure nel corso dell'udienza camerale celebratasi innanzi al Collegio.

#### 4.2. L'ECCEPITA VIOLAZIONE DELL'ART. 270 C.P.P.

Le ulteriori tre eccezioni di inutilizzabilità sollevate dalla difesa del prevenuto sono trattabili contestualmente, atteso che le stesse fanno comune riferimento alla sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32.697/14 (per mero refuso la difesa indica il "n. 3297") del 26 giugno - 23 luglio 2014.

In particolare, si afferma che, al fine di utilizzare i risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello nel quale esse sono state disposte, è necessario, tra l'altro, il deposito dei verbali delle registrazioni e delle intercettazioni presso l'Autorità competente per il diverso procedimento (in virtù di quanto espressamente statuito dal secondo comma dell'art. 270 c.p.p.).

I difensori del prevenuto eccepiscono che, nella fattispecie in esame, tale disposizione codicistica non sia stata osservata, non essendo ospitati nel fascicolo del presente procedimento i verbali e le registrazioni dei procedimenti n. 12606/08 R.G.N.R., n. 5589/13 R.G.N.R. per il capo G) dell'imputazione provvisoria e n. 498/09 R.G.N.R. in riferimento al capo A).

Da ciò deriverebbe l'inutilizzabilità del risultato delle operazioni di intercettazione telefonica compiute nei predetti procedimenti, nell'ambito del presente processo. Ciò anche in considerazione del fatto che le conversazioni oggetto di intercettazione non costituiscono "corpo del reato", in quanto tale, comunque acquisibile ai sensi dell'art. 235 c.p.p.

In ordine alle predette eccezioni, appare agevole rilevare che il richiamo alla sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32697/14 appare, nel caso che ci occupa, del tutto inconferente.

Invero, la fattispecie in tal caso sottoposta all'esame delle Sezioni Unite del Supremo Giudice di legittimità riguardava un processo ormai giunto in fase dibattimentale e dunque processuale in senso stretto (peraltro la Corte, nella pronuncia in esame, si sofferma soprattutto sulla definizione di "corpo del reato").

Per contro, nel caso sottoposto all'esame di questo Tribunale distrettuale, il procedimento pende ancora in fase di indagini preliminari, essendo stato adottato un provvedimento meramente cautelare e proprio in questa sede è stato investito della vicenda il Tribunale del Riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p.

Orbene, in merito, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che sono utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni telefoniche, disposte a seguito di captazione

eseguita in diverso procedimento, di cui non sia stato acquisito l'originario provvedimento autorizzativo, né sia stato effettuato alcun deposito ex art. 270 c.p.p., in quanto le risultanze dell'intercettazione del procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall'art. 267 comma primo c.p.p., mentre il deposito di cui all'art. 270 comma secondo c.p.p. - da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 268 commi 6 e 8 c.p.p. - non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative, non oltre il termine delle indagini stesse, ex art. 268 comma quinto c.p.p., fermo restando che, ove la parte richieda una verifica al riguardo, il Giudice di merito è tenuto ad effettuarla in via incidentale (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 30815 del 26/04/2012 - dep. 27/07/2012, P.M. in proc. Parise, Rv. 253415; Sez. 1, n. 16277 del 14/03/2003 Cc. - dep. 07/04/2003, Rv. 224254).

Il principio di diritto affermato nelle richiamate sentenze non viene minimamente scalfito da quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite richiamata dalla difesa, atteso che, appunto, occorre considerare (circostanza dirimente) che, nella fattispecie all'esame di questo Collegio, il procedimento (ad quem) pende ancora in fase di indagini preliminari, in sede cautelare. Anche in questo caso, va rilevato che la difesa dell'indagato, pur sollevando l'eccezione in esame, non ha avanzato alcuna istanza di acquisizione o di esibizione dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni effettuate nell'ambito dei procedimenti n. 12606/08, n. 5589/13 R.G.N.R. e n. 498/09 R.G.N.R., né al Pubblico Ministero, in vista dell'udienza di riesame, né a questo Tribunale, neppure nel corso dell'udienza camerale celebratasi ai sensi dell'art. 309 c.p.p.

#### 5. I DELITTI - FINE ATTINENTI AI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Nell'ambito del presente procedimento, vengono in rilievo tre diverse tipologie di dispositivi elettronici, variamente alterati e modificati in maniera fraudolenta dal sodalizio criminoso oggetto di indagine, al fine di aggirare le disposizioni di legge, massimizzando i profitti e riducendo conseguentemente, da un lato le vincite dei giocatori e dall'altro i prelievi fiscali:

- 1) gli apparecchi disciplinati dall'art. 110 comma 6 lett. a) TULPS;
- 2) i dispositivi previsti dall'art. 110 comma 7 lett. c) TULPS;
- 3) i cosiddetti "Totem".

Appare opportuno trattare preliminarmente la "fisiologia" di detti dispositivi, cioè come gli stessi siano disciplinati dal Legislatore, per poi passare, successivamente, alla "patologia", cioè ai reati configurabili (ci si soffermerà esclusivamente sui delitti, essendo le contravvenzioni del tutto irrilevanti, sia ai fini dell'applicazione di misure cautelari, sia ai fini della ricostruzione del contestato delitto associativo, atteso che, com'è noto, un'associazione per delinquere può essere finalizzata solo alla perpetrazione di "delitti" e non di semplici "contravvenzioni").

#### 5.1. I DISPOSITIVI A PREMI (ART. 110 COMMA 6 LETT. A TULPS)

L'art. 110 del T.U.L.P.S., nella sua attuale formulazione, prevede cinque diversi tipi di apparecchi elettronici riconducibili a due distinte categorie: i giochi a premio disciplinati dal comma 6 e quelli da intrattenimento disciplinati dal comma 7.

In particolare il legislatore alla lettera a) del comma 6 prevede le cosiddette "slot machine", apparecchi a premio con vincita in denaro che, secondo la normativa di settore, devono essere muniti di una scheda informatica, il cui modello originario viene omologato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli.

Una volta commercializzati con un nulla - osta dell'Amministrazione dei Monopoli e messi in esercizio gli apparecchi debbono essere obbligatoriamente collegati in rete.

Ognuno di essi viene commercializzato con una denominazione convenzionale riferita alle caratteristiche grafiche del gioco proposto.

La regolare operatività delle schede con il loro collegamento telematico alla rete consente, da un lato, il controllo sulle modalità del gioco in quanto il relativo programma elettronico deve essere

conforme a taluni requisiti imposti dall'amministrazione, dall'altro, il costante monitoraggio (sempre da parte dell'amministrazione finanziaria) dei volumi di gioco finalizzato al prelievo fiscale sulle somme spese dai giocatori (P.R.E.U. Prelievo Unico Erariale).

Questo monitoraggio è possibile grazie ad un flusso telematico che consente all'Amministrazione dei Monopoli (per il tramite del concessionario di rete) di conoscere in tempo reale i volumi di gioco e di potere quindi operare (praticamente in automatico) l'addebito dell'imposta erariale.

### 5.2. I DISPOSITIVI DA INTRATTENIMENTO (ART. 110 COMMA 7 LETT. C TULPS)

Alla lettera c) del comma 7 dell'art. 110 sono invece disciplinati gli apparecchi e i congegni "basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro" (lettera c).

In questa ultima tipologia rientrano pertanto tutti gli apparecchi il cui unico scopo è quello di intrattenere il giocatore consentendogli di esercitare la "sola abilità fisica, mentale o strategica", per questo motivo essi sono privi di elementi premiali.

Tali apparecchi, di conseguenza:

- non possono presentare alcun contenuto aleatorio, sicché le difficoltà del gioco, anche attraverso l'inserimento di componenti di casualità, devono poter essere superate esclusivamente attraverso l'abilità soggettiva dell'utente, acquisita anche attraverso la progressiva esperienza nello specifico gioco;
- non possono consentire vincite di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di erogazione dei premi;
- non devono disporre di dispositivi interni od esterni (telecomandi ed altro) capaci di influire sul funzionamento del gioco, mediante l'introduzione di elementi aleatori o di vincite;
- non possono consentire elementi premiali quale la ripetizione della partita (anche tramite accumulo dei punti);
- devono avere i requisiti di immutabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento con l'impiego di misure che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione;
- non devono riprodurre il gioco del poker (o di altri giochi d'azzardo vietati dall'Autorità di P.S.), nemmeno in parte, neanche nelle sue regole fondamentali.

Come le slot machine anche questi dispositivi elettronici devono essere muniti di una scheda informatica il cui modello originario viene omologato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli e commercializzati con un nulla - osta dell'Amministrazione dei Monopoli.

### 5.3. IL DELITTO DI FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)

La Suprema Corte ha avuto modo di rilevare come si atteggi il delitto di frode informatica (aggravato ai sensi dell'art. 640 comma 2 n. 1, atteso che la persona offesa è rappresentata dallo Stato, che percepisce un minor contributo erariale) in riferimento alle due tipologie di apparecchiature suindicate.

In particolare, è stato affermato:

- in relazione alla prima categoria (quella di cui all'art. 110 comma 6 lett. a TULPS), costituita da giochi a premi, con una tassazione proporzionale al volume delle giocate, che lo strumento elusivo solitamente utilizzato è il cd. "abbattitore", cioè un meccanismo che riduce, anche prevedendo una soglia massima, la trasmissione delle giocate all'A.A.M.S.;
- lo strumento fraudolento adoperato in riferimento alla seconda categoria, invece, quella rappresentata dai giochi di intrattenimento e di abilità, è solitamente costituito dall'introduzione di una "doppia scheda"; una che riproduce il gioco lecito omologato; l'altra, attivabile a distanza o con una password o con una specifica combinazione di tasti (diversa per ogni apparecchio), che consente invece l'accesso ad un gioco illecito (video poker o altri giochi d'azzardo), rispetto ai quali, pertanto, in assenza di qualsiasi collegamento in rete e, in particolare, della connessione all'A.A.M.S., non si verifica nessun prelievo fiscale, neppure forfettario (atteso che il prelievo forfettario corrisposto attiene al solo gioco lecito della "prima" scheda).

Quanto alla prima categoria, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare: "In ordine alle apparecchiature appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6, cit. T.U.L.P.S., cioè di quelli autorizzati per l'esercizio del gioco d'azzardo, è sostanzialmente incontestata l'illiceità dell'introduzione del cosiddetto "abbattitore" destinato ad interferire nel collegamento telematico con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in guisa da sottrarre alla tassazione la maggior parte dei ricavi prodotti dall'uso degli apparecchi" (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 27135 del 19/03/2010 - dep. 13/07/2010, Maselli, Rv. 248306).

In ordine alla seconda categoria, invece, i Giudici di legittimità hanno statuito: "Il trattamento di questi, sia al fine del rispetto delle norme di pubblica sicurezza, sia ai fini fiscali, è modulato sulle caratteristiche imposte: le quali devono consistere nella finalità di puro intrattenimento del gioco, nell'assenza di premi, nella possibilità per il giocatore di ottenere un prolungamento della partita in funzione dell'abilità espressa. Nel caso specifico di cui si controverte l'introduzione di una seconda scheda, attivabile a distanza con esclusione della scheda in dotazione normale, ha comportato uno stravolgimento delle caratteristiche dell'apparecchio, abilitandolo all'esercizio di un gioco diverso (quello delle slot machine) che, consentendo la vincita di premi in denaro, è riconducibile alla tipologia del gioco d'azzardo.

Al quesito se tale modificazione possa considerarsi integrare il delitto di frode informatica, di cui all'art. 640 ter c.p., deve darsi risposta affermativa. La norma incriminatrice s'indirizza a sanzionare la condotta di chi "alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico e telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"; orbene, poiché la scheda originariamente contenuta nell'apparecchio così modificato era la sede del software del sistema informatico complessivo costituente l'impianto di gioco (al quale non era essenziale una componente telematica, non prevista come obbligatoria dal citato art. 110, comma 7, cit. T.U.L.P.S.), è innegabile che la sostituzione di essa abbia comportato l'attivazione di un diverso programma e, per tal via, quella "alterazione del funzionamento di un sistema informatico" che la norma penale è finalizzata a reprimere.

Non rileva, cioè, il fatto che il software contenuto nella scheda originaria sia rimasto inalterato e possa operare regolarmente una volta riattivato: ciò che risulta alterato, nel caso in esame, è il funzionamento del sistema informatico nel suo complesso, in dipendenza della sostituzione del software con altro diversamente operante: a ciò non essendo di ostacolo la reversibilità della modifica.

Nè si richiede necessariamente, ai fini della configurabilità della frode, che vi sia un intervento sui dati, poiché tale ipotesi è prevista dall'art. 640 ter c.p. in via alternativa all'alterazione del sistema informatico (come è espresso dall'uso della congiunzione disgiuntiva "o"); ciò che rileva è invece l'acquisizione di un ingiusto profitto con altrui danno, che nel caso di cui ci si occupa è ravvisato nell'esercizio del gioco d'azzardo senza assoggettarlo al controllo telematico e alla conseguente tassazione proporzionale" (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 27135 del 19/03/2010 - dep. 13/07/2010, Maselli, Rv. 248306 cit.).

I medesimi principi stabiliti con la citata sentenza del 2010 sono stati ribaditi dalla medesima Corte assai più recentemente, negli stessi, identici termini (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 18904 del 10/04/2013 - dep. 30/04/2013, non massimata).

Applicando tali principi al caso di specie, va osservato che non v'è dubbio che le indagini espletate hanno consentito di accertare che i fratelli De Lo. e i loro sodali attraverso società e ditte formalmente intestate a meri prestanome di cui avevano il pieno controllo e l'assoluta disponibilità, hanno fraudolentemente modificato e poi concesso in utilizzo a molteplici esercizi pubblici dispositivi elettronici alterati attraverso l'introduzione di una "doppia scheda", che, mediante una combinazione di tasti della consolle dell'apparecchio, consentiva l'accesso a giochi d'azzardo illeciti (rispetto ai quali non si realizzava, pertanto, alcun prelievo fiscale).

Gli accertamenti tecnici espletati hanno palesato la presenza, all'interno dei dispositivi posti sotto sequestro, di una "doppia scheda" o comunque di modifiche al software, con la conseguente possibilità di accedere, mediante una combinazione di tasti (diversa per ogni apparecchio, in modo da rendere più difficili i controlli), a giochi d'azzardo illeciti (cfr. pagg. 20-51 dell'ordinanza oggetto di gravame).

Non mancano, inoltre, nelle conversazioni captate, elementi indiziari che consentono di ritenere che altro mezzo fraudolento adoperato fosse quello rappresentato dall'abbassamento, in violazione della soglia minima normativamente stabilita, della percentuale delle vincite, incrementando, in tal modo, i proventi, a detrimento degli ignari giocatori (cfr.: Conv. n. 18620 del 28.02.2012 - R.I. 768/11 tra Ma. An. e Vi. Ro., alias Au.; Conv. n. 22019 del 30.03.2012 - R.I. 768/11 tra Ri. Em. e Ma. An.; Conv. n. 27999 del 15.06.2012 - R.I. 768/11 tra Gr. Qu., alias Di. e Ma. An.; la Conv. n. 639 del 7.04.2012 - R.I. 247/11 tra Gr. Qu., alias Dino e Ri. Em.; Conv. n. 18971 del 9.1.2012 - R.I. 972/11, tra Vi. Ro., alias Au. e Ma. Pi.).

Ciò integra, evidentemente, una piattaforma indiziaria (in relazione all'associazione nel suo complesso, dovendo poi distinguere le singole posizioni soggettive) connotata dalla necessaria gravità in relazione al capo B dell'imputazione provvisoria, con particolare riferimento al delitto di frode informatica aggravata (art. 640 ter secondo comma c.p. in relazione all'art. 640 secondo comma n.1).

#### 5.4. I TOTEM

Si tratta di apparecchi elettronici mediante i quali, attraverso il collegamento alla rete internet, è possibile accedere sia a giochi offerti da soggetti in possesso del titolo concessorio attraverso siti autorizzati, che a giochi illeciti perché d'azzardo e offerti al di fuori del circuito autorizzato.

La diffusione di questi congegni e il loro utilizzo per la raccolta delle giocate trae origine dall'interpretazione estensiva dell'art. 11 quinquiesdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 circa l'introduzione di appositi mezzi di pagamento per la partecipazione al gioco anche "a distanza", prevedeva una specifica delega all'A.A.M.S. per l'emanazione di provvedimenti attuativi diretti a disciplinare le modalità e le tecniche per organizzare, esercitare e raccogliere giochi pubblici (scommesse, gioco del bingo e lotterie) a distanza attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché sfruttando il canale della telefonia fissa e mobile.

In particolare sulla scorta di quanto previsto dalla lett. b) del citato comma 11, pur in mancanza di uno specifico provvedimento attuativo da parte dell'A.A.M.S., alcuni operatori hanno diffuso sul mercato apparecchiature della specie in esame denominate "Totem" che consentono di raccogliere, in sedi diverse da quelle autorizzate, giocate "a distanza" su varie tipologie di giochi (leciti ma anche non leciti).

L'offerta commerciale realizzata attraverso le apparecchiature in discorso è andata nel tempo allargandosi, coinvolgendo non soltanto la possibilità di effettuare puntate relative alle scommesse ippiche e sportive normalmente accettate, ma anche di accedere on line a lotterie e bingo nonché, da ultimo, quel che più conta in questa sede, a giochi di abilità di recente introduzione sul mercato e, infine, a "giochi promozionali".

In particolare si è accertato che mediante il collegamento alla rete internet questi dispositivi consentono all'utente di accedere ad una vasta gamma di offerte di gioco presenti sul web e quindi, sia alle offerte conformi alla disciplina nazionale, cioè effettuate da parte di soggetti in possesso del titolo concessorio attraverso siti autorizzati, sia alle offerte di gioco illegali, in quanto proposte da soggetti privi della concessione per operare in Italia o perché riproduttori comunque le caratteristiche di giochi vietati come il "video poker".

Ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie appare opportuno ricordare che in Italia vige il monopolio statale in materia di giochi, ai sensi dell'art. 194 del RD. 635/1940 e art. 1 del D.L. 14 aprile 1948 n. 496 e altre disposizioni di legge successive quali l'art. 2.4, comma 27,

L.449/1997; art. 3, comma 2.2.8, L. 549/1995; art. 3, comma 78, L. 662./1996 e art. 16 L. 133/1999.

Per il concreto esercizio di tale riserva, lo Stato si avvale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) in base all'art. 4 D.L. 138/2002 convertito in L.n. 187/2002. e dei D.P.R. n.33/2002.

L'AAMS, che regola ogni tipo di gioco, si avvale a sua volta di concessionari individuati all'esito di apposita procedura di affidamento ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, esperita con l'osservanza del Codice dei contratti pubblici.

I concessionari di AAMS (italiani o esteri) sono gli unici autorizzati, in Italia, a raccogliere gioco pubblico.

Uno dei canali utilizzati legittimamente dai concessionari è quello della raccolta cosiddetta "a distanza", anche tramite piattaforme informatiche via internet.

Chi materialmente esercita un'attività ove si raccoglie gioco pubblico deve, pertanto, essere obbligatoriamente collegato ad un concessionario AAMS e deve obbligatoriamente essere in possesso di una licenza di p.s. ex art. 86 o ex art. 88 TULPS.

Gli interessi pubblici sottesi a questo complesso quadro normativo sono ribaditi dall'art. 2.4 della L. comunitaria 88/2009, che introduce nuove regole in materia di giochi pubblici al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'art. 1 decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496 e nel rispetto degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza.

Coerentemente agli obblighi e ai limiti previsti per i soggetti giuridici residenti in Italia, anche soggetti economici di paese esteri (comunitari) possono svolgere sul territorio nazionale attività di raccolta a distanza di gioco e scommesse, a condizione che siano però in possesso di valido titolo abilitativo nello Stato di residenza, e sempre previa autorizzazione dell'AAMS subordinata alla verifica di taluni requisiti.

L'esercizio dei giochi online in assenza di valido titolo autorizzativo dell'AAMS da parte di soggetti giuridici dello Stato, ovvero di operatori stranieri, legittima - sotto il profilo amministrativo - il provvedimento di inibizione reso dall'AAMS ai sensi dell'art. 1 comma 50 L. 2.7 dicembre 2006 n. 296, che materialmente si traduce in un "oscuramento" dei siti web interessati, così da impedirne l'accesso a utenti italiani.

La stessa condotta di esercizio del gioco online in assenza di concessione, assume rilievo penalistico ai sensi dell'art. 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401 (modificato proprio dalla richiamata legge comunitaria 7 luglio 2009) secondo cui è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e chiunque, ancorché titolare della predetta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste.

Definitivamente, poi, il divieto di utilizzazione dei "totem" per la raccolta a distanza delle giocate è stato espressamente previsto:

- all'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, a norma del quale in materia di raccolta del gioco a distanza, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dall'A.A.M.S. esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica;

- all'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. "decreto Balduzzi), secondo cui è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che,

attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dagli organi competenti.

#### 5.5. ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIOCO O DI SCOMMESSA (ART. 4 L. 401/1989)

Passando alla problematica attinente allo specifico reato integrato dall'utilizzo dei Totem non conforme a legge, va, in primo luogo, richiamato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr.: Cass. pen., Sez. 3, n. 7139 del 21/03/2000 - dep. 19/06/2000, Frati A ed altro, Rv. 216976; Sez. 3, n. 26077 del 13/03/2007 Cc. - dep. 06/07/2007, Rv. 237125; Sez. 3, n. 24673 del 16/04/2009 - dep. 15/06/2009, Merrina e altri, Rv. 244077): "l'esercizio di giochi d'azzardo con apparecchi automatici ed elettronici vietati, non più soggetti alla sanzione penale prima prevista dal R.D. n. 773 del 1931, art. 110, per effetto della depenalizzazione operata dalla L. n. 266 del 2005, integra comunque il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, in applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, attesa la natura speciale della norma sanzionatoria penale rispetto a quella amministrativa contemplata dal R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9".

Sul punto, si osserva che la difesa ha rilevato che l'utilizzo di Totem che consentono, come - si assume - nel caso di specie, semplicemente l'accesso a giochi d'azzardo, come il video poker o le slot-machine, senza alcuna attività di raccolta di scommesse "a distanza", non può integrare la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 4 comma 4 L. 401/1989, ma, al più, quella contravvenzionale di cui all'art. 718 c.p. (con la conseguenza, nella fattispecie in esame, che tale illecito, trattandosi appunto di una mera contravvenzione e non di un delitto, non può costituire reato - fine di un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 c.p.).

In merito, appare opportuno prendere le mosse da due pronunce della Suprema Corte (la prima delle quali citata anche dalla difesa) che paiono (ad un primo approccio) dar ragione all'assunto difensivo.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno argomentato:

"La prima questione che viene sottoposta all'esame del Collegio consiste nel delineare la nozione di "giochi d'azzardo" di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4.

La norma testualmente dispone che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, come modificato dalla L. 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dalla L. 17 dicembre 1986, n. 904, art. 1". Il problema sussiste perché la particolare formulazione della norma pone l'interprete davanti al dilemma se la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni oppure dell'arresto e della ammenda prevista nei commi 1 e 2, scatti per effetto del semplice esercizio di giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati dalla legge, oppure se occorra anche un *quid pluris*, ossia un comportamento finalizzato alle attività indicate nei commi 1 e 2 (organizzazione del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici ecc., in concorrenza quindi con lo Stato).

Ritiene il Collegio che la seconda soluzione sia corretta. Infatti, come già rilevato da questa Corte (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 16973 del 21/12/2012 Ud. dep. 12/04/2013 Rv. 255266) "l'esercizio di gioco d'azzardo con apparecchi automatici ed elettronici, come i video poker, configura il reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, solo quando risulta dimostrata l'organizzazione delle scommesse e dei pronostici sui giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati": è stato precisato che, poiché la condotta punita dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, consiste pur sempre nell'organizzazione di lotto, scommesse, pronostici e simili, la formula usata nella L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, rimanda essa pure all'organizzazione delle scommesse (e dei pronostici) sui giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati. Non è quindi sufficiente accertare che sia stato fatto esercizio del gioco d'azzardo tramite i suddetti strumenti elettronici o la partecipazione ai medesimi (cfr. sentenza cit.).

Detto principio è certamente applicabile anche al gioco denominato Continental One Ball che, come accertato dal Giudice di merito, si svolge attraverso un apparecchio automatico ed elettronico. Una tale interpretazione trova conferma - come già ha avuto modo di rilevare questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 10642/1999) - anche nei relativi lavori parlamentari dai quali balzano in evidenza tre dati:

- 1) l'eliminazione - dal primo comma dell'originario progetto - del riferimento ai giochi d'azzardo;
- 2) la menzione da parte di taluni parlamentari dell'opportunità di consentire un agevole coordinamento con le disposizioni del codice del 1930;
- 3) la mancanza dell'espressa abrogazione dell'art. 718 c.p. e segg..

Nel caso di specie, il Giudice di merito non ha evidenziato alcun elemento che rimandi alla organizzazione delle scommesse sui giochi di azzardo, cioè in definitiva ad una di quelle attività in concorrenza con lo Stato come elencate nella L. n. 401 del 1989, art. 1, commi 1 e 2, e pertanto la condotta ascritta all'imputata non presenta i caratteri costitutivi del reato di cui all'art. 4, comma 4 della legge medesima" (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 44645 del 15/10/2013 - dep. 5/11/2013).

Nello stesso senso si esprime una precedente pronuncia del 2012 della stessa Corte (cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 16973 del 21/12/2012 - dep. 12/04/2013, Cilento e altro, Rv. 255266), secondo cui "l'esercizio di gioco d'azzardo con apparecchi automatici ed elettronici, come i video poker, configura il reato previsto dall'art. 4, comma quarto, L. n. 401 del 1989 solo quando risulta dimostrata l'organizzazione delle scommesse e dei pronostici sui giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati": nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza del reato perché il Giudice di merito si era limitato ad accertare che era stato fatto esercizio del gioco d'azzardo mediante video poker, ma non aveva riscontrato alcun elemento che potesse rimandare alla "organizzazione delle scommesse sui giochi d'azzardo" esercitati tramite l'apparecchio. Orbene, a parere di questo Tribunale distrettuale, le due pronunce appena citate risultano inconferenti rispetto al caso che ci occupa, atteso che i dispositivi elettronici portati all'attenzione della Suprema Corte erano degli apparecchi totalmente "isolati", non connessi in alcun modo alla rete (almeno, dalla lettura dei testi integrali delle due sentenze in questione non emerge alcun riferimento a forme di "connessione" del dispositivo).

Diverso è il caso dei Totem, la cui caratteristica peculiare è proprio quella di essere collegati alla rete internet, consentendo l'accesso a siti che offrono una vasta gamma di opportunità di gioco, in cui video poker e slot-machine rappresentano solo una delle possibili opzioni.

In aggiunta a tale considerazione, va rilevato che gli accertamenti tecnici espletati in fase di indagini sui Totem sottoposti a sequestro hanno consentito di accertare che tali dispositivi elettronici, oltre a consentire il gioco del poker e delle slot-machine, permettono anche di partecipare ad altri giochi, tra cui anche la "corsa dei cavalli" (cfr., ad esempio, la relazione di consulenza tecnica redatta dal consulente incaricato dal Pubblico Ministero nel procedimento n. 4689/12 R.G.N.R., poi confluito nel presente processo, relativa al Totem sequestrato il 19/4/2012 presso la sala giochi Rockefeller di Merine a carico di Ch. Lu. Lu. ed altri).

Sul punto è necessario rilevare che, ai sensi dell'art. 24 comma 11 L. 88/2009, integra gli estremi della "raccolta a distanza" anche quella relativa alle "scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi" (lett. a).

È raccolta a distanza, dunque, anche quella che attiene ad "eventi simulati", anche in relazione alle "corse dei cavalli".

Alla luce di tali considerazioni, appare dunque, evidente che i Totem distribuiti e commercializzati dal sodalizio criminoso oggetto di indagine, potendo essere utilizzati per la raccolta di scommesse su giochi d'azzardo, integrano la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 4 comma 4 L. 401/1989.

D'altro canto, non v'è dubbio che gli indagati fossero perfettamente a conoscenza, non soltanto dell'assoluta illiceità dei Totem, ma anche della causa di tale illegalità.

Invero, nella conversazione n. 1692 del 13.07.2011 - R.I. 699/11, De Lo. Sa., interloquendo con tale Pi., afferma perentoriamente "sono vietati.. sono vietatissimi i Totem", aggiungendo che il dispositivo è illegale proprio perché consente la raccolta di scommesse a distanza: "è vietato perché il Totem dà l'intermediazione".

È proprio per questa ragione che i fratelli De Lo. non trattano i Totem con società agli stessi riconducibili, ma solo con società e ditte individuali fittiziamente intestate a terzi.

Altro indagato che dimostra di conoscere perfettamente l'illiceità dei Totem distribuiti dal sodalizio è Pa. Da., ispettore dell'A.A.M.S., persona di certo altamente qualificata e perfettamente in grado di riconoscere dispositivi illegali.

Questi, a seguito del controllo effettuato in data 11/9/2012 in Cutrofiano (LE) presso il "Pisco Bar", interloquendo telefonicamente con Ma. An., alla proposta di un incontro personale avanzata dallo stesso Ma. ("vengo a trovarla... vengo a trovarla..."), tesa ad evitare esiti pregiudizievoli per il sodalizio scaturenti dalla verifica in atto, spiega che l'apparecchio consente l'illecito espletamento di attività di scommesse ("voglio dire il problema è che siamo in presenza di attività di scommesse... hai capito?... ecco perché per noi..."), pertanto, pur volendo andare incontro alle esigenze palesate dall'interlocutore, non può esimersi almeno dal dare atto a verbale di aver rinvenuto il predetto dispositivo, peraltro quasi scusandosi per "l'inconveniente" reso, evitando comunque di sottoporlo a sequestro ("noi, io non posso... non posso non... non rilevare insomma la presenza... chiaro... non lo sequestriamo...").

Una spiegazione molto semplice ma, allo stesso tempo, assai concreta di come funzionassero i Totem distribuiti dal sodalizio criminoso oggetto di contestazione viene offerta da Va. Ma., escusso il 6/3/2015, che, sul punto, rende dichiarazioni auto ed etero accusatorie.

Questi ha riferito, in particolare: "Preciso che per accedere ai giochi promozionali bisognava entrare nell'area dedicata e quindi inserire le banconote per le quali l'apparecchio ti riconosceva un credito corrispondente all'importo inserito per poter interagire con i giochi virtuali. Dopo aver giocato ed aver vinto (raramente), l'apparecchio forniva un ticket agli avventori intestato "voucher" riportante il credito di vincita. Con tale voucher l'avventore si presentava da me e gli corrispondevo in contanti il credito riportato. Periodicamente, Ma. An. personalmente o tramite suo delegato, veniva presso la mia tabaccheria e facevamo i conteggi, dai quali io trattenevo il 30% degli utili" (cfr. il verbale di sommarie informazioni rese da persona sottoposta alle indagini redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce il 6/3/2015).

Va osservato comunque che, sebbene sussistano gravi indizi di colpevolezza (sempre in riferimento al sodalizio nel suo complesso, dovendo distinguere le singole posizioni individuali) in ordine al delitto di cui all'art. 4 comma 4 L. 401/1989 (capo C della rubrica), lo stesso è sanzionato con la pena edittale massima della reclusione fino a tre anni, pertanto, esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 152/1991 conv. in L. 203/1991, la pena in questione non consente, in virtù di quanto statuito dagli artt. 280 comma 1 e 287 c.p.p., nessuna misura cautelare.

La sussistenza del reato in questione rileva, tuttavia, in questa sede, ai fini della configurabilità della fattispecie associativa prevista dall'art. 416 c.p.

#### **6. IL DELITTO ASSOCIATIVO DI CUI ALL'ART. 416 C.P.**

Come meglio si dirà nei successivi paragrafi, questo Tribunale ritiene di dover riqualificare il delitto ascritto al capo A) della rubrica (associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis c.p.) nel diverso reato di associazione per delinquere "semplice" di cui all'art. 416 c.p., valutando di non poter ritenere sussistente il carattere della "mafiosità" del sodalizio contestato dalla Pubblica Accusa e ritenuto dal Giudice di prime cure.

Appare opportuno, in ogni caso, affrontare preliminarmente la problematica attinente alla sussistenza del delitto associativo, per poi analizzare, successivamente, gli "indici di mafiosità" individuati nel provvedimento gravato.

In ordine alla configurabilità, nel caso di specie, del delitto di associazione per delinquere occorre prendere le mosse dai principi giurisprudenziali sanciti in materia con la determinazione degli elementi minimi essenziali richiesti per poter ritenere integrato il delitto in questione.

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali (cfr.: Cass. pen., Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995 Ud. - dep. 25/11/1995, Rv. 203642; Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998 Ud. - dep. 25/09/1998, Rv. 211403), costituiti:

a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;

b) dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, indeterminatezza che non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizione di legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico - penalistica dei fatti programmati;

c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va, dunque, individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che in ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (cfr.: Cass. pen., Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014 - dep. 25/08/2014, Torchia, Rv. 260292; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013 - dep. 13/01/2014, Debbiche Helmi e altri, Rv. 258009) È stato, altresì, chiarito (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 43656 del 25/11/2010 - dep. 09/12/2010, Bartocci, Rv. 248816) che, ai fini della configurabilità del delitto associativo di cui all'art. 416 c.p., non è di ostacolo la formazione di una persona giuridica (o di più soggetti giuridici, come nel caso sottoposto all'esame di questo Tribunale distrettuale, in cui i fratelli De Lo. hanno proceduto alla costituzione di più ditte individuali e società commerciali utilizzando dei prestanome, adoperate poi per provvedere alla distribuzione presso una molteplicità di esercizi pubblici di apparecchi elettronici illeciti, oltre allo scopo di sottrarre beni all'eventuale applicazione di misure di prevenzione adottabili nei loro confronti), costituendo al contrario la creazione di tale centro di imputazione un connotato evidente della stabilità del vincolo, e della presenza di un mezzo finalisticamente volto alla commissione di reati, ove si possa desumere un costante *modus procedendi* della compagine in tal senso.

Si osserva infatti in giurisprudenza che alla configurazione del reato sia sufficiente la sussistenza della prova della stabilità dell'accordo illecito tra tre o più persone, e la predisposizione di mezzi, anche rudimentali, e che per provare la sussistenza della compagine non sia necessario un atto costitutivo per accertare il reato contestato, dovendosi da ciò desumere che, provata la presenza in capo ad una società commerciale di un modulo operativo illecito costantemente seguito e condiviso dai consociati, a maggior ragione debba ritenersi la presenza di indizi del delitto associativo.

Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere (cfr. Cass. pen., Sez. I, n. 134 del 03/10/1989 Ud. - dep. 12/01/1990, Rv. 182999), dunque, non è richiesta l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma l'uso di una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminoso e già adibita a finalità lecite (fattispecie relativa ad imputati, amministratori di società esportatrice e società cooperative, i quali, utilizzando le rispettive varie società, avevano architettato una serie di falsi conferimenti di prodotto al fine di giustificare una

maggior quantità di merce da esportare, così da ottenere contributi ed agevolazioni in danno dell'AIMA ed altri enti).

In tema di associazione per delinquere, quindi, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da *facta concludentia* (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999 Ud. - dep. 04/11/1999, Rv. 216391), tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione concludono l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti - scopo (fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione del Giudice di merito che aveva desunto l'esistenza di un'associazione dedita al contrabbando da vari elementi sintomatici emergenti dai singoli episodi criminosi, quali la capillare organizzazione operativa, il numero delle persone coinvolte, la sintonia operativa tra gli agenti, i mezzi adoperati e il numero delle basi logistiche).

È stato inoltre precisato che la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia (come nel caso di specie, in riferimento ai quattro fratelli De Lo. e a Ma. An., che con questi condivide il padre) perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014 - dep. 25/11/2014, Iussi e altri, Rv. 261426).

Sotto il profilo psicologico, si è poi statuito che il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dei reati - fine in modo conforme al piano associativo (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011 - dep. 07/03/2012, Tedesco, Rv. 252388).

Quanto alla partecipazione del singolo al sodalizio criminoso, i Giudici di legittimità hanno affermato che, la partecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati fine che connotano il programma criminoso dell'associazione costituisce indice sintomatico dell'intraneità dell'agente al sodalizio criminoso (cfr. Cass. pen., Sez. 1, n. 29959 del 05/06/2013 - dep. 12/07/2013, Amaradio e altri, Rv. 256200). Si è aggiunto che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011 - dep. 10/08/2011, D. e altri, Rv. 250771).

La condotta di partecipazione si distingue, dunque, da quella del concorrente ex art. 110 c.p. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza del *pactum sceleris*, con riferimento alla consorterìa criminale, e della *affectio societatis*, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata; ne consegue che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata: nella specie, la condotta del partecipe è consistita nel mettere a disposizione dell'associazione la propria abitazione per la sistemazione di attrezzature telematiche funzionali a fornire ai candidati ai concorsi di ammissione a facoltà universitarie le risposte ai quesiti oggetto delle prove selettive (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012 - dep. 07/12/2012, Miglionico, Rv. 254105).

Come già anticipato, inoltre, l'indeterminatezza del disegno criminoso che contraddistingue il delitto associativo di cui all'art. 416 c.p. non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un'unica tipologia (Cass. pen. Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014 - dep. 25/08/2014, Torchia, Rv. 260292), giacché esso attiene al numero, alle modalità, ai tempi e agli obiettivi dei delitti progettati, che possono perciò anche integrare violazioni di un'unica disposizione di legge, senza che ciò incida sulla configurabilità del delitto associativo (cfr. Cass. pen., Sez. 6, 14/6/1995, Montani, Cass. pen. 1997, 398).

Nel caso in disamina, il Giudice a quo ha evidenziato che le indagini espletate hanno consentito di accertare l'esistenza di una compagine criminosa, ben strutturata sul territorio, che ha operato, in maniera sistematica, per la realizzazione di un numero indeterminato di reati attinenti alla manipolazione fraudolenta e alla successiva distribuzione di apparecchi elettronici, frodando, in tal modo, da un lato gli ignari giocatori (abbassando la percentuale di vincita normativamente prevista) e, dall'altro, il fisco (abbassando e, in alcuni casi, elidendo totalmente la trasmissione delle giocate alla competente AAMS, determinando così un forte decremento o il sostanziale abbattimento dell'imposizione tributaria applicata).

La stabilità dell'illecita struttura emerge dal fatto che i reati - fine sono stati commessi in un arco temporale di notevole rilievo (oltre un anno e mezzo) e denotano un'eccezionale continuità - e anche una certa ripetitività - nelle modalità esecutive e nei mezzi adoperati. Il modus operandi del sodalizio criminoso è infatti sempre il medesimo, emergendo, con tutta evidenza, da ciascun episodio delittuoso.

Le indagini effettuate hanno infatti consentito di accertare come i fratelli De Lo., attraverso società e ditte individuali formalmente intestate a prestanome (soprattutto la "Italiani Group Sport di Ba. Se." e la ditta di Gr. Al.), distribuivano congegni elettronici dotati di schede attraverso le quali, mediante alterazione del software del gioco lecito, era possibile realizzare il gioco vietato del video poker attivabile mediante immissione di password ovvero compiendo particolari manovre idonee a superare i sistemi di sicurezza predisposti, nonché quelli tipici delle slot-machine omettendo il collegamento alla rete.

Il nucleo fondamentale delle indagini è consistito nell'attività di controllo effettuato dalla polizia giudiziaria presso esercizi commerciali. Si verificava, pertanto, come, nel corso degli accertamenti, i gestori contattavano telefonicamente Ma. An., il quale forniva ai suoi interlocutori indicazioni specifiche sotto il profilo tecnico relativo al funzionamento degli apparecchi e soprattutto rappresentava agli esercenti l'assoluta necessità di evitare qualsiasi dichiarazione che potesse in qualche modo consentire alla Guardia di Finanza di ricondurre gli apparecchi illeciti ai fratelli De Lo.. Lo schema in questione si ripeteva costantemente, consentendo di ritenere accertato che tutti i dispositivi sottoposti a sequestro siano stati forniti, noleggiati e gestiti dalle società e dalle ditte individuali riconducibili ai fratelli De Lo..

Emergeva così l'esistenza di un'associazione all'interno della quale si registrava una netta distinzione di ruoli, compiti e competenze, finalizzata a commettere reati attinenti alla distribuzione e all'utilizzazione, anche in frode al fisco, di giochi illegali.

In particolare, come dettagliatamente rappresentato nell'ordinanza custodiale oggetto di impugnazione, nel corso delle indagini venivano rinvenuti all'interno di 8 esercizi commerciali, congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) TULPS fraudolentemente modificati al fine di poter accedere a giochi d'azzardo illeciti, mentre, in ulteriori 5 esercizi commerciali, venivano rinvenuti e sequestrati apparecchi elettronici mediante i quali, attraverso il collegamento alla rete internet, era possibile accedere sia a giochi offerti da soggetti in possesso del titolo concessorio attraverso siti autorizzati, che a giochi illeciti perché d'azzardo e offerti al di fuori del circuito autorizzato (Totem).

La struttura associativa ha certamente carattere piramidale.

Al vertice della stessa vi sono i fratelli De Lo. (Sa., Pa. Ge., Sa. e Pi. Il.), i quali operano prevalentemente (anche se non esclusivamente) impartendo ordini e direttive a Ma. An., protagonista indiscusso dell'attività captativa espletata. È, infatti, proprio Ma. che, da un lato, riceve le direttive dai germani De Lo., dall'altro, le "dirama" a tutti gli altri partecipanti al sodalizio (tecnici, installatori degli apparecchi, agenti rappresentanti, ecc.).

La perpetrazione dei molteplici reati - fine, come già evidenziato, veniva realizzata anche attraverso la creazione di ditte individuali e società commerciali gestite direttamente dai fratelli De Lo., ma formalmente intestate a dei meri prestanome: ciò a conferma della stabilità del vincolo associativo e della pericolosità dell'organizzazione, che ha adoperato strumenti umani,

materiali e anche giuridici, che vanno ben al di là di quelli, anche "meramente rudimentali" richiesti ai fini della configurabilità del delitto associativo di cui all'art. 416 c.p.

Il provvedimento coercitivo gravato fornisce ampia contezza del materiale istruttorio acquisito agli atti (soprattutto intercettazioni telefoniche, sequestri di dispositivi elettronici e relativi accertamenti tecnici), delineando il ruolo ricoperto da ciascun partecipante nell'ambito del sodalizio criminoso.

In questa sede, si ritiene superfluo esaminare analiticamente tutte le singole posizioni individuali (per le quali si fa rinvio, tranne ovviamente per i capi di imputazione provvisoria oggetto di specifico annullamento da parte di questo Tribunale distrettuale, all'articolata motivazione dell'ordinanza cautelare oggetto di gravame emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce), ritenendo, invece, di dover concentrare l'attenzione sulla posizione individuale del ricorrente. I singoli ruoli dei vari sodali all'interno dell'associazione, per come risultanti dall'ordinanza applicativa della misura in atto e dall'esame del corposissimo materiale istruttorio raccolto, possono essere così sinteticamente riassunti.

- De Lo. Sa. e De Lo. Pa. Ge. assumono il ruolo di capi promotori dell'organizzazione, anche in quanto titolari delle risorse finanziarie impiegate per la costituzione delle ditte individuali loro riconducibili, sebbene fittiziamente intestate ad altri soggetti (si fa riferimento, in particolare, alla "Italiani Group Sport", formalmente intestata a Bagnato Sebastiano e, successivamente, alla ditta individuale formalmente intestata a Gr. Al., ma sempre sotto il loro stretto controllo). Essi decidono sulla ripartizione dei compiti tra i vari associati, sulla retribuzione di questi ultimi, dipendenti o rappresentanti delle ditte degli stessi, riscuotevano i proventi dell'attività illecita materialmente raccolti dagli altri sodali, erogavano finanziamenti a terzi e, in particolare, a titolari di esercizi commerciali. I fratelli De Lo., inoltre, impartivano direttive agli altri associati affinché venisse impedito, anche mediante minaccia, ai titolari e ai rappresentanti di aziende concorrenti di promuovere il noleggio dei propri dispositivi elettronici. Deliberavano, infine, di corrompere funzionari pubblici (come Me. Lu. e Pa. Da.), al fine di ottenere notizie riservate in relazione all'attività di controllo degli Uffici di rispettiva appartenenza (Questura di Lecce e Autorità Autonoma dei Monopoli di Stato), nonché allo scopo di evitare il sequestro degli apparecchi elettronici fraudolentemente modificati in caso di accertamento di irregolarità amministrative o di illeciti penali.

- De Lo. Sa., assumeva anch'egli, al pari degli altri fratelli, il ruolo di capo promotore dell'associazione, anche questi investendo risorse finanziarie per la costituzione delle società commerciali a lui riconducibili, anche se fittiziamente intestate ad altri soggetti (la "Mi. Ga. S.r.l.", formalmente intestata a Ma. Al., la "Sa. Slot S.r.l.", formalmente intestata a Sa. An. Lu. e, infine, la "City Games S.r.l." a lui intestata).

Attraverso le predette società, il De Lo. si occupava dell'approvvigionamento e della compravendita di schede da gioco contraffatte, che venivano installate in dispositivi elettronici da divertimento, nonché della produzione degli apparecchi elettronici denominati "Totem" riproducenti giochi illegali. Egli erogava finanziamenti ai titolari di esercizi commerciali, pretendendo poi, mediante minaccia, la restituzione delle somme concesse.

- De Lo. Pi. Il. An., anch'egli capo e promotore dell'associazione, vede il suo ruolo concentrato soprattutto sulla commercializzazione dei Totem, per la quale intratteneva personalmente rapporti con la SIO S.r.l., di fatto gestita da Sc. Do., società produttrice dei predetti apparecchi elettronici, stabilendo le percentuali di profitto da riscuotere presso gli esercenti, controllando e dirigendo l'operato dei partecipi incaricati della distribuzione dei Totem. Egli, inoltre, interviene pesantemente nella vicenda relativa all'allontanamento dal gruppo di Vi. Ro., ritenuto responsabile di aver tradito gli interessi delle società facenti capo ai De Lo., procedendo alla distribuzione, nelle aree dell'Italia settentrionale di relativa competenza territoriale, di dispositivi elettronici prodotti e commercializzati da imprese concorrenti.

- Ma. An. può essere considerato l'autentico factotum dei fratelli De Lo..

Era infatti proprio Ma. ad attuare le direttive dei germani. Attraverso la ditta individuale "Italiani Group Sport", come si è detto, solo formalmente intestata a Ba. Se. e, successivamente, attraverso la ditta individuale "Gr. Al." (anche questa solo fittiziamente intestata al suo formale titolare, ma in realtà direttamente gestita da De Lo. Pa. e Sa.), coordinava l'illecita attività economica di organizzazione e gestione del gioco d'azzardo attraverso la produzione, la distribuzione e il noleggio di dispositivi elettronici del tipo previsto dall'art. 110 comma 6 lett. a) e 7 lett. c) TULPS, fraudolentemente modificati, nonché il noleggio di Totem riproducenti giochi illeciti.

Unitamente a De Fl. Pi. Lu., Ba. Se. e Ri. Em., garantiva l'assistenza tecnica presso gli esercizi commerciali in cui erano installati gli apparecchi elettronici suindicati; provvedeva personalmente alla riscossione dei proventi sugli utili realizzati, curava i rapporti con i referenti di zona incaricati di promuovere il noleggio dei dispositivi presso i vari esercizi commerciali, impartendo loro ordini e direttive.

Anche personalmente, con metodi intimidatori, impediva ad agenti e titolari di imprese concorrenti di promuovere i loro prodotti.

Egli, infine, curava i rapporti con i pubblici funzionari corrotti dal sodalizio criminoso, in particolare, Me. Lu., sostituto commissario in servizio presso la Questura di Lecce, e Pa. Da., ispettore dei Monopoli di Stato, dai quali veniva previamente avvisato in ordine agli esercizi pubblici che sarebbero stati sottoposti a controllo e grazie ai quali riusciva ad evitare in molteplici occasioni il sequestro dei dispositivi elettronici fraudolentemente modificati dall'associazione (Me. e Pa., infatti, rispondono, oltre che di corruzione, anche di "concorso esterno", configurabile anche in ipotesi di associazione per delinquere "semplice" di cui all'art. 416 c.p. e non solo in ordine alle organizzazioni di tipo mafioso previste dall'art. 416 bis c.p., come espressamente statuito da Cass. pen., Sez. 3, n. 38430 del 09/07/2008 - dep. 09/10/2008, Barretta, Rv. 241274).

- Ri. Lu., in ragione della sua "caratura criminale" (già condannato in passato per associazione di tipo mafioso e, con numerose sentenze, per reati contro il patrimonio, tra cui rapina ed estorsione), veniva utilizzato dal sodalizio soprattutto al fine di impedire ai titolari di esercizi commerciali di installare dispositivi elettronici noleggiati da imprese concorrenti, nonché nella riscossione dei crediti dell'associazione. Egli, inoltre, unitamente a Ma. An., fungeva da intermediario tra i De Lo. e il concorrente esterno, Ispettore dei monopoli di Stato, Pa. Da..

- Ba. Se., come già anticipato, prestava, dietro compenso, il proprio nome per l'intestazione fittizia della ditta individuale "Italiani Group Sport di Ba. Se.", impresa in realtà nella concreta ed esclusiva disponibilità di De Lo. Pa. e Sa., che veniva adoperata dal sodalizio per la gestione di giochi d'azzardo illegali mediante apparecchi elettronici, collaborando, altresì, nella distribuzione dei dispositivi illegali presso gli esercizi pubblici.

- Fu. Al., uomo di fiducia di De Lo. Sa., eseguendo le direttive da questi impartite, gestiva le attività illecite esercitate mediante la Sa. Slot S.r.l. e la Mi. Ga. S.r.l., provvedendo alla compravendita di schede da gioco contraffatte e occupandosi delle questioni amministrative e contabili relative alle suindicate società.

- Ma. Al. prestava, dietro compenso, il proprio nome per la fittizia intestazione della società "Mi. Ga. S.r.l.", acquisendo la qualità di amministratore della stessa, persona giuridica in realtà nella totale disponibilità di De Lo. Sa., che veniva adoperata per la compravendita e la gestione di dispositivi elettronici adibiti al gioco d'azzardo illegale, di cui Ma. si occupava personalmente, oltre ad effettuare, eseguendo le direttive del De Lo. e sotto il controllo di Fu. Al., operazioni contabili e bancarie inerenti alla gestione della medesima società.

- Gr. Qu. era dipendente della ditta individuale formalmente intestata a Gr. Al., occupandosi della gestione amministrativa e contabile della stessa. Controllava "da remoto" la contabilità dei dispositivi elettronici denominati "Totem" e, in alcune occasioni, interveniva sul ciclo di gioco, alterandone la percentuale di vincita. Riscuoteva i proventi illeciti, coadiuvando Ma. An.

nell'attività di coordinamento dei tecnici incaricati della manutenzione dei dispositivi, gestendo altresì i rapporti con i fornitori dei Totem.

- Ri. Em. e De Fl. Pi. Lu. provvedevano alla materiale installazione e alla gestione di Totem e videopoker, recandosi personalmente presso gli esercizi commerciali, anche al fine di risolvere le problematiche tecniche attinenti alla gestione e alla manutenzione degli apparecchi. Essi, inoltre, intervenivano fraudolentemente sui cicli di gioco, alterando la percentuale di vincita, contribuendo altresì a gestire i rapporti con i fornitori dei Totem.

- Vi. Ro., su incarico dei De Lo., si occupava dell'attività di vendita e noleggio di dispositivi elettronici illegali presso esercizi commerciali operanti in Liguria, Emilia - Romagna e Toscana, coordinandone la gestione. Egli fungeva, inoltre, da intermediario nei rapporti tra i fratelli De Lo. e Sc. Do. in relazione all'acquisto dei Totem e alla formazione tecnica sull'installazione e sul funzionamento degli stessi fornita a Ma. An. e De Fl. Pi. Lu., recatisi a tal fine a Modena.

- Ma. Pi., dipendente della Mi. Ga. S.r.l., si occupava dell'attività di compravendita di schede da gioco fraudolentemente modificate, nonché dell'installazione dei Totem noleggiati dai De Lo. installati presso gli esercizi commerciali e della loro conseguente gestione.

- Ga. Da. e Ta. Sa. operavano in qualità di referenti di zona (Ga. per il comune di Co. e Ta. per quello di Mo.) per le imprese di fatto gestite dai fratelli De Lo., occupandosi di promuovere il noleggio di Totem e video poker presso esercizi commerciali e curando, successivamente, i rapporti con i titolari degli stessi.

Il Tribunale non ritiene, invece, di poter considerare Gr. Al. uno dei partecipanti all'associazione in questione. Egli, infatti, di professione manovale edile, ha semplicemente prestato il proprio nome per l'intestazione fittizia dell'omonima ditta, in realtà gestita in esclusiva dai fratelli De Lo. Pa. e Sa.. Gr. Al., invero, non ha posto in essere alcuna condotta concreta attinente alla gestione di apparecchi elettronici illeciti, essendo sempre rimasto totalmente al di fuori della reale conduzione e amministrazione dell'impresa a lui solo formalmente intestata (a differenza di altri "prestanome", come Ma., Fu. e Ba., i quali, oltre a prestare il proprio nome per intestazioni fittizie di imprese individuali e società commerciali, hanno concretamente preso parte alla conduzione e all'amministrazione delle stesse, sempre sotto la direzione dei fratelli De Lo.).

Sul punto è stato affermato che la prova della partecipazione di un imprenditore ad una associazione per delinquere di stampo mafioso (le considerazioni dei Giudici di legittimità appaiono comunque estensibili anche all'associazione per delinquere "semplice" di cui all'art. 416 c.p.) non può essere desunta dal solo fatto che egli si sia reso disponibile a fungere da formale intestatario di una impresa, o di sue quote, a favore di un esponente del sodalizio criminale, effettivo titolare e gestore dell'attività economica, trattandosi di espediente utilizzabile anche al solo fine di eludere divieti di natura civilistica o di celare interessi illeciti non riconducibili alla cosca (cfr. Cass. pen., Sez. 1, n. 43901 del 10/10/2013 - dep. 25/10/2013, Greco, Rv. 257814).

In conclusione, da quanto rappresentato, a parere di questo Tribunale distrettuale, si evince la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale; la consapevolezza e volontà di ciascun associato di far parte dell'organizzazione e di collaborare fattivamente all'attuazione del suddetto programma (cfr. Cass. Sez. I, 22-2-1979, Pino, Giust. Pen. 1980, 2, 162; Sez. I, 22-4-1980, Venditti, Giust. pen., 1981, 2, 483; Sez. 2, 11-2-1981, D'Ammora, Giust. Pen. 1982, 2, 1156), nonché l'esistenza di un vincolo che permaneva, al di là degli accordi particolari, relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi (cfr. Cass., Sez. I, 12-11-1990, Giardina, Riv. pen. 1991, 371): connotati tutti incompatibili con la sussistenza di un concorso di persone nel reato continuato e, viceversa, connaturali all'esistenza del reato associativo.

## 7. L'ESAME DEI RITENUTI "INDICI DI MAFIOSITÀ" DELL'ASSOCIAZIONE

Come già anticipato, a parere di questo Tribunale distrettuale, nonostante si ritenga sussistente, nel caso in esame, un'associazione per delinquere, con le caratteristiche, la struttura e i singoli ruoli specificamente indicati nel paragrafo precedente, non appare possibile affermare che il sodalizio presenti i crismi dell'associazione di "tipo mafioso" di cui all'art. 416 bis c.p.: da qui la

riqualificazione del contestato delitto nell'associazione per delinquere "semplice" prevista dall'art. 416 c.p.

Al fine di articolare le ragioni che inducono il Collegio a formulare tale giudizio, appare opportuno seguire il medesimo iter percorso nel provvedimento oggetto di impugnazione, analizzando partitamente tutti i singoli "indici sintomatici" individuati dal Giudice di prime cure, a partire dal "profilo soggettivo" degli indagati, per poi passare all'esame delle condotte minatorie tenute da alcuni dei prevenuti nei confronti delle varie "categorie" che si relazionavano con il sodalizio (gestori degli esercizi pubblici, imprese concorrenti, soggetti debitori, sodali infedeli).

#### 7.1. IL "PROFILO SOGGETTIVO" DEGLI ASSOCIATI

Il provvedimento oggetto di gravame, al fine di motivare la sussistenza del delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., fa riferimento, in primo luogo, al "profilo soggettivo" di alcuni degli indagati (peraltro in numero assai esiguo rispetto al numero complessivo dei partecipanti all'associazione contestata al capo A dell'imputazione provvisoria).

Si fa riferimento, in particolare, a De Lo. Pi., De Lo. Sa. e Ri. Lu..

In riferimento al primo, si richiama la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce n. 697 del 2 dicembre 1996, irrevocabile il 17 gennaio 1997, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

In ordine al predetto provvedimento, occorre tuttavia rilevare che si tratta, in primo luogo, di sentenza assai datata, come si è detto, emessa nel 1996 e divenuta irrevocabile nel 1997, ma relativa a condotte tenute da De Lo. Pi. fino all'estate del 1995 e dunque in epoca assai risalente (vent'anni fa).

Inoltre, non può essere pretermesso, che trattasi di sentenza di applicazione di pena su richiesta, con la quale è stata comminata a De Lo. Pi. la sanzione di anni uno e mesi sei di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale, e dunque un trattamento sanzionatorio certamente di non particolare rigore, che induce a ritenere "marginale" o, quantomeno, non di primo piano il ruolo del De Lo. nell'ambito del sodalizio criminoso in questione (si trattava, in particolare, della frangia della Sacra Corona Unita facente capo a Tr. Vi. Pa., con ambito territoriale di operatività nei comuni di Casarano, Racale, Taviano e Matino). Considerazioni analoghe, almeno in ordine all'epoca di realizzazione delle condotte criminose valorizzate nel provvedimento gravato, valgono per Ri. Lu., il quale è stato condannato per associazione di tipo mafioso con sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce il 25/1/1999 (irrevocabile il 25/2/2000), per condotte commesse nel 1992, dunque oltre vent'anni or sono.

Da ultimo, sempre sotto il "profilo soggettivo", il Giudice di prime cure valorizza i rapporti intrattenuti da De Lo. Sa. (destinatario, unitamente al fratello Pi., di misura di prevenzione personale e reale adottata dal Tribunale di Lecce nel 2003) con alcuni esponenti di rilievo della Sacra Corona Unita e, in particolare, con il clan Pa. di Gallipoli.

Sotto tale profilo vengono richiamate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Ar. An. il 21/12/2001 e Vi. Fr. il 25/7/2002, così come l'intercettazione (riportata nel provvedimento coercitivo gravato) n. 11570 del 30/10/2008, (conversazione acquisita nel procedimento penale n. 4570/06 R.G.N.R.), che lumeggiano la vicinanza del De Lo. al clan di Gallipoli della Sacra Corona Unita.

Vi., in particolare, evidenzia come De Lo. Sa., almeno sin dai primissimi anni 2000, fosse solito intervenire illecitamente sul sistema di funzionamento dei videogiochi che distribuiva al fine di abbassarne la percentuale di vincita, incrementando così i propri guadagni a danno degli ignari giocatori. Nel verbale di interrogatorio del 25 luglio 2002 proprio il Vi., infatti, riferisce: "...tutti gli apparecchi elettronici di pertinenza di De Lo. Sa. avevano subito dallo stesso delle modifiche e attraverso artifici venivano modificate le schede in modo da alterarne il sistema di periodicità delle vincite, tanto che le stesse venivano ritardate aumentandone gli incassi... L'incasso a me spettante variava sempre tra i tre e i sette milioni di lire per volta".

La contiguità del De Lo. al clan gallipolino della Sacra Corona Unita è confermata poi dalla conversazione del 21/3/2009 (anche questa riportata nell'ordinanza impugnata) che vede protagonista Pa. An., figlio del defunto boss Pa. Sa., che corrobora l'immagine del De Lo. come soggetto particolarmente "attivo" e vicino al clan (almeno fino al 2009, data a cui risale l'intercettazione in esame).

Non lo stesso pare si possa dire, al contrario, in ordine all'ulteriore, più recente, circostanza evidenziata dal Giudice di prime cure relativa alla controversia che ha visto contrapposto De Lo. Sa. alla società "Mondo virtuale S.r.l.". In particolare, risulta come il De Lo. avesse acquistato circa 3.000 schede per videogiochi dalla predetta impresa, dovendo pagare, quale corrispettivo, il prezzo di E 780.000, schede che, tuttavia, evidentemente, non soddisfacevano le esigenze dell'acquirente.

Da qui la pretesa di De Lo. Sa. di restituire le schede acquistate, con conseguente annullamento del contratto di compravendita.

Nell'occasione, tuttavia, secondo quanto risultante in atti, la "Mondo virtuale" si rivolse, al fine di risolvere la controversia, ad organizzazioni criminali calabresi, le quali, a loro volta, sollecitarono l'intervento, dal carcere in cui si trovava ristretto, del boss gallipolino Pa. Ro., il quale, dall'istituto penitenziario, intimò a De Lo. Sa. di non insistere nella sua richiesta di "azzeramento" del pregresso accordo.

Depongono in tal senso le intercettazioni richiamate nell'ordinanza oggetto di impugnazione. Si fa riferimento, in particolare, a due conversazioni telefoniche captate entrambe in data 28 ottobre 2011 in esecuzione del decreto autorizzativo n. 701/2011, sull'utenza in uso a De Lo. Sa.. Alle ore 14:27 di quel giorno, il De Lo. contattava il proprio collaboratore Fu. Al..

Il dialogo captato tra i due consentiva di prendere cognizione dell'esistenza di una controversia legale con una società, la "Mondo Virtuale", in relazione al mancato pagamento di circa tremila schede di gioco che quest'ultima aveva fornito ad una delle società del Gruppo De Lo..

Tali schede erano state rese al fornitore, evidentemente perché giudicate non confacenti agli interessi dell'acquirente, ed il De Lo. pretendeva, anche per il tramite di un legale, la restituzione di quanto corrisposto a titolo di pagamento della fornitura, pari a circa E 780.000.

Egli chiedeva, infatti, al proprio interlocutore, di predisporgli la cartella contenente gli atti afferenti tale controversia commerciale: "...allora, c'è la cartella della pratica della "Mondo Virtuale", quella dell'avvocato... che mi devono dare E 780.000, che gli abbiamo dato in tutto 2.970 (schede di gioco - n.d.r.) indietro.... Io ho fatto preparare il plico.... Non vedi sulla mia scrivania a sinistra, che lo tengo sempre pronto la, e tienilo pronto che se mi trovo glielo sbatto nei musci....".

Il prosieguo della conversazione rivelava il motivo per il quale il De Lo. apparisse fortemente adirato in relazione a tale situazione; diceva, infatti, al proprio interlocutore, di aver ricevuto uno scritto da "quello carcerato, Pa....", il quale lo aveva sollecitato, intimandogli di definire tale posizione debitoria con il fornitore: "...mi ha scritto lu rumatu... quello carcerato, Pa.... e ha detto che dobbiamo dare i soldi a queste persone...". (R.i.t. 701/11 - progr. 25525 - vgs. All. 1).

La circostanza dell'interessamento di "Pa.", identificato in Pa. Po. Ro., veniva meglio chiarita nella conversazione immediatamente successiva a quella sopra riportata, allorquando De Lo. Sa. contattava l'utenza mobile nr. --omissis--, risultata intestata alla società Mondo Virtuale S.r.l., ed interloquiva con tale Al..

Anche in tal caso, i toni del De Lo. erano particolarmente accesi, nel riportare al suo interlocutore la circostanza di essere stato sollecitato "dal carcere", alla definizione della vicenda; sostanzialmente si apprendeva che i responsabili della società fornitrice si erano rivolti ad esponenti di organizzazioni criminali di origine calabrese, riferendo loro della controversia e chiedendone l'interessamento per la sua positiva soluzione.

Questi ultimi avevano individuato nel detenuto Ro. Po. Pa., referente criminale per il contesto ambientale ove avevano sede le società del Gruppo De Lo., l'interlocutore cui rivolgere tali doglianze, perché questi potesse intervenire a comporre la vicenda.

Il Pa. aveva, dunque, sollecitato De Lo. Sa. a definire la situazione mediante la corresponsione di quanto preteso dalla società Mondo Virtuale.

Diceva, infatti, il De Lo.: "...senti, Al., mi stanno arrivando le lettere dal carcere, che ti stai rivolgendo ai calabresi.... Che mi mandi i calabresi... come? Mi hai dato 3.000 schede... te le ho rimandate indietro....".

Il risentimento del De Lo. derivava, dunque, dall'essere egli stato redarguito dal boss cui storicamente questi era vicino, in relazione ad una questione che egli riteneva già definita. Ed a dimostrazione della circostanza che il De Lo. fosse contrariato dalla chiamata in causa del Pa., egli diceva al suo interlocutore: "...ascolta un attimo, manda chi vuoi mandare... io sto a Racale... anzi, mi puoi trovare ...io domani sto a Brenna... a Brenna, al capannone mio... a Brenna... vieni la... vieni con chi vuoi tu, io sto la..." (R.i.t. 701/11 - progr. 25526 - vgs. All. 2). La vicenda relativa alla controversia con la società "Mondo virtuale", a parere del Collegio, alla luce degli elementi istruttori sopra richiamati, non consente di dedurre una "attuale" vicinanza del De Lo. al clan Pa., anzi, le conversazioni captate evidenziano come De Lo. Sa., oltre a non godere, nella vicenda in questione, dell'appoggio del Pa., venisse espressamente "invitato" dal boss in carcere a desistere dai suoi propositi (di recupero delle somme trasferite in favore dell'impresa venditrice delle schede), sostanzialmente risultando soccombente nei confronti della stessa, senza avanzare alcuna pretesa.

In definitiva, concludendo sul punto, si può rilevare che, sebbene le indagini svolte abbiano lumeggiato il collegamento di alcuni indagati con l'organizzazione criminale Sacra Corona Unita, i predetti legami appaiono ormai assai datati e non più attuali. D'altro canto, nonostante le numerosissime intercettazioni operate nell'ambito del presente procedimento, non è emerso alcun più recente elemento di contiguità o di vicinanza con l'organizzazione mafiosa salentina.

In ogni caso, pur volendo ritenere ancora "attuali" i rapporti con la Sacra Corona Unita, gli stessi riguarderebbero il solo De Lo. Sa..

Peraltro, non si può fare a meno di rilevare che quest'ultimo, pur condannato con la sentenza emessa in data 10/3/2005 dalla Corte di Appello - Sezione Promiscua - di Lecce per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in cui veniva affermata la sua partecipazione al gruppo malavitoso riconducibile a Vi. Pa. Tr., passando, successivamente, al gruppo malavitoso capeggiato da Fa. Re., fino a quello più importante di Ce. Fi., è stato successivamente assolto con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Taranto nel maggio 2012.

La stragrande maggioranza di coloro i quali fanno parte dell'associazione contestata al capo A) della rubrica risulta, invece, assolutamente incensurata e senza alcun carico penale pendente, o, in taluni casi, con precedenti di scarso rilievo criminale e di basso allarme sociale.

Il "profilo soggettivo" dei predetti indagati, pertanto, pur nel complesso considerato, non può valere a legittimare la contestazione di cui all'art. 416 bis c.p.

## 7.2. LE CONDOTTE NEI CONFRONTI DEI GESTORI DI ESERCIZI PUBBLICI

Altro elemento valorizzato nell'ordinanza coercitiva oggetto di gravame al fine di affermare la configurabilità, nel caso di specie, del delitto di associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p. è rappresentato dalla "carica intimidatrice" che si assume esercitata dal sodalizio nei confronti dei titolari degli esercizi pubblici ove sono collocati i congegni e gli apparecchi riconducibili all'organizzazione al fine di convincere questi ultimi ad installare i dispositivi elettronici forniti dal Gruppo De Lo..

Essa si sarebbe tradotta in un vero e proprio assoggettamento ai fini dell'imposizione, e della correlativa passiva accettazione, delle condizioni contrattuali (con specifico riferimento alla percentuale di guadagno riconosciuta agli esercenti); ma anche in forme di omertà scaturenti dalla costrizione degli esercenti sottoposti ai controlli amministrativi da parte della Polizia giudiziaria, che, in assenza della "tracciabilità" dei congegni, non rivelavano chi fosse il gestore degli apparecchi rinvenuti, nel timore (secondo la tesi accusatoria) di subire atti ritorsivi.

Sotto tale profilo, particolare rilievo viene attribuito nel provvedimento impugnato a quanto riferito alla Polizia giudiziaria procedente, da Ca. Em., figlio del proprietario, nel corso di un controllo di un esercizio commerciale eseguito il 5/9/2011.

Questi, ai militari che avevano rinvenuto sette dispositivi privi di nulla osta di identificazione, confidava che egli stesso e il padre "...erano costretti, pur contro la loro volontà, ad avere all'interno dell'esercizio i predetti apparecchi, avendo paura di eventuali ritorsioni dovute ad un rifiuto".

"Tutti i gestori o proprietari di bar e circoli della zona erano nelle stesse condizioni. Faceva inoltre presente che i De Lo. erano molto disponibili ad aiutare gli esercenti in difficoltà economica, mettendo a disposizione somme di denaro, ma questo non perché fossero dei benefattori, ma perché miravano, nel momento in cui i debitori non fossero più in grado di onorare il credito ricevuto, ad entrare in possesso dell'attività" (come risulta dall'annotazione del personale del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce del 5/9/2011).

Sul punto, occorre, in primo luogo, rilevare che la stessa Polizia giudiziaria operante rappresenta che Ca. Em. ha riferito quanto precede, "non ammettendolo direttamente, ma lasciandolo intendere". Le dichiarazioni del proponente risultano, inoltre, inserite in un'annotazione di servizio (non in un verbale di sommarie informazioni), sottoscritta (dunque) dai soli agenti operanti.

In ogni caso, al di là delle considerazioni che possono essere fatte sulle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del Ca., utilizzabili in sede cautelare sebbene non sottoscritte dal dichiarante e contenute non in un verbale, ma in una semplice annotazione, alcune circostanze (evidentemente da verificare nel prosieguo delle indagini) sembrerebbero minare l'attendibilità del proponente.

Invero, nel corso dell'interrogatorio di garanzia reso in data 26/2/2015 innanzi al GIP presso il Tribunale di Lecce, De Lo. Sa. ha riferito che il Ca. avrebbe, nei confronti dei fratelli De Lo., un duplice motivo di risentimento: da un lato, scaturente dalla vicenda relativa all'apertura (poi non realizzatasi concretamente) di un'agenzia di scommesse a Ra., proprio insieme a De Lo. Sa. (è stato prodotto, in merito, un atto di transazione sottoscritto dai due); l'altro motivo di rancore, da parte di Ca., deriverebbe dal fatto che - sempre secondo quanto affermato da De Lo. Sa. nel corso dell'interrogatorio suindicato (circostanza ancora non verificata) - il fratello Pi. avrebbe intrattenuto, per diversi anni, una relazione con la moglie di Ca. Em., in costanza di matrimonio. Da qui, pertanto, le ragioni di rancore del Ca. nei confronti dei De Lo., secondo la prospettazione difensiva, che necessiterà evidentemente delle opportune verifiche.

In disparte tale profilo, non può non essere rilevato come le indagini compiute abbiano fatto emergere elementi indiziari di segno contrario rispetto agli assunti di Ca. Em., che lumeggiano l'interesse degli stessi esercenti ad ospitare nei propri locali videogiochi illegali, che consentivano un'alta percentuale di guadagno, tanto che tutti i gestori in questione risultano coindagati nell'ambito del presente procedimento.

Va. Ma., altro esercente, recentemente escusso, pur avendo ammesso di aver installato presso il suo esercizio commerciale giochi illeciti distribuiti dai fratelli De Lo., attraverso Ma. An., e pur affermando che gli stessi godevano di pessima reputazione, ha dichiarato di non aver mai subito minacce da questi ultimi: "Non ho mai subito minacce o intimidazioni da parte dei De Lo., sebbene mi risultasse che erano persone poco raccomandabili" (cfr. il verbale di sommarie informazioni rese da persona sottoposta alle indagini redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce il 6/3/2015).

Proprio alcune conversazioni intercettate inducono a ritenere che il sodalizio criminoso oggetto di indagine persuadesse gli esercenti ad installare apparecchi nei propri locali facendo leva sugli interessi economici di questi ultimi, magari cercando di offrire margini di profitto maggiori rispetto alla concorrenza.

Si fa riferimento, in particolare alla conversazione n. 27106 del 4/6/2012 - R.I. 768/11 tra Ma. An., il factotum dei De Lo., e Ba. Ma., nel corso della quale Ma. tentava di convincere l'interlocutore a scegliere i Totem dei De Lo. anziché quelli della concorrenza, offrendo un

margine di guadagno aggiuntivo del 10%: "ti propongo il quaranta per cento invece del trenta dai... va bene?" e ancora "te li do io ti do il 10% in più il 40% ti do...".

Sostanzialmente del medesimo tenore la conversazione n. 27111 del 4/6/2012 - R.I. 768/11, tra lo stesso Ma. e Sc. Do. (detto Mi.), nell'ambito della quale, anche in questo caso, si fa riferimento alla percentuale di guadagno offerta agli esercenti per indurli ad abbandonare la concorrenza e a rifornirsi di apparecchi dai De LLo. "...il quaranta .... Mi. lo sto dando io adesso il quaranta sai....".

Inoltre, se è vero, come si afferma nell'ordinanza gravata, che ogni qual volta veniva effettuato un controllo presso gli esercizi commerciali nei quali erano stati installati apparecchi illegali dei De Lo., si registrava l'immediato intervento di Ma. An. al fine di indurre il gestore del locale, in assenza della prescritta "tracciabilità" degli apparecchi, a non rivelare come gli stessi fossero stati installati da società e imprese facenti capo ai De Lo.s, è vero anche che tale "induzione" avveniva (per quanto risultante dalle conversazioni intercettate in atti) non con violenze o minacce, bensì con la promessa, da parte dello stesso Ma., di accollarsi (evidentemente per conto del sodalizio) le spese necessarie per corrispondere quanto dovuto per la contravvenzione comminata al gestore con il verbale redatto dagli agenti accertatori.

Solo per fare alcuni esempi, si può qui richiamare la conversazione (conv. n. 3551 del 5/9/2011 - R.I. 768/11) intercorsa tra Ma. e Ca. Em. (di cui si è già detto) il 5/9/2011, proprio in occasione del controllo effettuato dal Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce presso il Bar Lu., nel corso della quale Ma., contattato telefonicamente dal Casto all'arrivo degli agenti presso l'esercizio commerciale, senza proferire alcuna minaccia, invitava l'interlocutore a riferire falsamente agli agenti operanti che gli apparecchi illegali erano stati installati da un soggetto di Napoli o di Bari, raccomandandosi di precisare che il gioco non consentiva vincite in denaro (al fine di farlo apparire legale). Il tutto con la promessa, da parte dello stesso Ma. che, in ipotesi di elevazione di contestazione amministrativa, il sodalizio di cui faceva parte ("noi") avrebbe provveduto a corrispondere quanto dovuto a titolo di sanzione: "Digli che sono di uno di Napoli che te li ha lasciati ieri ... due giorni fa ... e basta ... tanto fanno il verbale e lo paghiamo noi ... va bene?" e poi ancora "allora devi dire che sono di uno di Bari ... che te li ha lasciati due giorni fa ... tanto fanno un verbale soltanto ... e lo paghiamo noi .. basta ... va bene? tu devi dire niente... devi dire di Bari sono li hanno lasciati due giorni fa e non mi hanno lasciato né recapito né niente ... non vincono soldi non vincono niente ... va bene ... Ciao!".

Stesso identico iter è stato poi seguito all'atto del controllo della Polizia giudiziaria presso la Sala giochi Jolly Blu di Lo. Cl. De. di Alliste risalente al 3/10/2011.

Ma., come da copione, riferiva a Lombardo di dire alla Polizia giudiziaria di aver acquistato i congegni illegali da un installatore di Bari raccomandandogli di assumersi la responsabilità dei fatti contestati ("tu devi dire li ho comperati da uno di Bari che è passato col furgone... che li ha lasciati una settimana fa..."), assicurandolo circa il fatto che avrebbero pagato "loro" le relative sanzioni pecuniarie ("lo paghiamo noi.... non ti preoccupare.... santo Dio...fratello mio..."; "ti ho detto un verbale fanno.. e basta così...") (Conv. n. 5558 del 3/10/2011 - R.I. 768/11).

Lo stesso dicasi per il Bar Blu Sky di Nardò di Ca. Sa. nel corso dell'accertamento del 4/11/2011. Ma. An., senza esercitare alcuna minaccia, per cercare di convincere l'esercente a non fare alcun riferimento a lui o ai De Lo., prometteva, come al solito, il pagamento della sanzione amministrativa che, assai verosimilmente, sarebbe stata elevata dagli agenti accertatori: "Sa. allora ascolta me... fidati di me di quello che ti dico... devi dire che sono tuoi... segui me... e basta... fanno... ho parlato con lui... ha detto si An. lo so che dopo non ti preoccupare non succede niente... allora digli che sono miei... me li sono comprati da uno di fuori che è venuto mi ha fatto un offerta e me li sono comprati... basta... sono miei... non c'è bisogno che dici... i giochi sono miei e basta... fanno un verbale solo ammi... e si paga il verbale... lo paghiamo noi..." (Conv. n. 7906 del 4/11/2011 - R.I. 768/11).

Di conseguenza, contrariamente a quanto prospettato dalla Pubblica Accusa, può ritenersi che il silenzio degli esercenti in ordine all'indicazione dei De Lo. quali proprietari e distributori degli

apparecchi elettronici illegali, venisse "comprato" dal sodalizio (appunto, con la promessa di corrispondere la sanzione amministrativa comminata all'esercente), più che "estorto" con violenza o minaccia.

Alcune minacce nei confronti degli esercenti vengono poste in essere da Ri. Lu., il quale, essendo tra tutti i partecipanti al sodalizio certamente quello con il più "corposo" curriculum penale, poteva fare leva sulla propria "caratura criminale" e intimorire gli interlocutori anche senza fare ricorso alla violenza o a minacce esplicite, soprattutto al fine di recuperare crediti vantati dall'organizzazione e cercare di dissuadere alcuni gestori dall'installare apparecchi elettronici (in particolare, Totem) di società non controllate dai De Lo. (pagg. 178-181 dell'ordinanza di custodia cautelare gravata).

Concludendo sul punto, si può affermare che certamente alcuni episodi di minaccia nei confronti degli esercenti si siano verificati, ma essi sono stati posti in essere da pochissimi partecipanti al sodalizio (in particolare, quasi esclusivamente Ma. An. e Ri. Lu.). Inoltre, gli stessi appaiono, nel loro complesso, circoscritti, senza mai, almeno alla luce di quanto risultante in atti, fare ricorso a violenza fisica.

### 7.3. LE CONDOTTE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CONCORRENTI

Un ulteriore elemento richiamato nell'ordinanza coercitiva oggetto di impugnazione al fine di motivare la "mafiosità" dell'associazione oggetto di indagine è rappresentato dal "controllo del territorio", che sarebbe stato sistematicamente svolto da Ga. Da. e Ta. Sa., unitamente e sotto la supervisione di Ma. An..

Anche sotto tale profilo, tuttavia, l'esame delle conversazioni intercettate nel corso dell'attività di indagine espletata consente di "ridimensionare" la valenza prevaricatrice del sodalizio criminoso, soprattutto in riferimento al "profilo soggettivo". Invero, l'analisi delle intercettazioni effettuate permette di escludere la responsabilità di Ga. Da. e Ta. Sa. in ordine alle condotte loro ascritte (relativamente al capo F dell'imputazione provvisoria, inerente, appunto, al delitto di "illecita concorrenza con minaccia o violenza" di cui all'art. 513 bis c.p.), consentendo di accertare come alcune minacce nei confronti di un unico agente di imprese concorrenti (Br. Ro., rappresentante dell'impresa facente capo ai fratelli Ma. di Ga.) siano state proferite dal solo Ma. An. (oltre ad alcune condotte che hanno visto come protagonista Ri. Lu.): episodi che, sebbene appaiano certamente suscettibili di integrare il delitto di cui all'art. 513 bis c.p., non risultano idonei, neppure valutati nel complesso degli ulteriori elementi adottati, a qualificare l'associazione in esame come "mafiosa".

La narrazione contenuta nell'ordinanza coercitiva impugnata prende le mosse, in particolare, da alcune intercettazioni registrate nel gennaio - febbraio 2012, nel corso delle quali Pa. Ma. e lo stesso Ga. Da. avvertono Ma. An. che il rappresentante del gruppo commerciale concorrente dei fratelli Ma. di Ga., Br. Ro., è alla ricerca di nuovi clienti e di nuovi esercizi pubblici in cui allocare gli apparecchi elettronici del Ma. in alcuni comuni (Racale, Ugento, Copertino e Monteroni) in cui opera il sodalizio facente capo ai De Lo. (così come si evince chiaramente dalle conversazioni intercorrenti tra Ma. e 123Papadia125: n. 15237 del 23.01.2012 - R.I. 768/11; n. 15278 del 24.01.2012 - R.I. 768/11; n. 15315 del 23.01.2012 - R.I. 768/11; n. 16730 del 08.02.2012 - R.I. 768/11).

Il 10 febbraio 2012 Ma. contattava Ga. Da., al quale, nel corso della conversazione riferiva di essersi imbattuto nel predetto rappresentante del Ma., appunto tale Br..

In particolare egli riferiva al suo interlocutore di avere appreso dal gestore di un bar che questi offriva denaro allo scopo di indurre gli esercenti al noleggio dei congegni delle aziende del Ma. e di avere, pertanto, affrontato il predetto rappresentante: "...c'è uno del Ma. che sta girando... che propone soldi (...) un barista mi ha visto ...&gt;... ho detto (al barista - n.d.r.) &lt;cammina tu, che adesso mi fermo io&gt;... mi sono fermato...dico (riferendo del dialogo intercorso con il rappresentante del Ma. - n.d.r.)...&lt;piacere... Ma. An. sono io&gt; ... e gli ho detto &lt;non mi conosci no?&gt;... dice &lt;no&gt;... &lt;io lavoro con la Mi.&gt;... come ha sentito la Mi. ha spalancato gli occhi...".

Ma. concludeva riferendo di aver relazionato prontamente sull'accaduto a Pa. D. Lo., alla presenza del rappresentante del Ma.: "...oggi l'ho chiamato io Pa.... dico <Pa., io sto di fronte qua a Br. ... quello che sta girando...l'ho preso!>...." (R.i.t. 768/11 - progr. 16958)

Ancora, il 24 marzo 2012 veniva captata una conversazione intercorsa tra Ma. An. e Ga. Da., nel corso della quale, evidentemente facendo seguito ad un precedente dialogo tra i due sull'argomento, Ga. chiedeva al proprio interlocutore delucidazioni in ordine ad un soggetto, riconducibile al gruppo imprenditoriale "Ma." di Ga., anch'esso operante nel settore dei congegni da intrattenimento, che il Ma. aveva già avuto modo di notare intento a ricercare nuovi clienti nel territorio sotto il dominio dei De Lo. e, in particolare, in Racale: "...ohu, ma quello che mi dicesti tu che hai fermato a Racale... quello che stava girando per il Ma.... magro magro è?...con gli occhiali?...che macchina tiene? Una Lancia Lybra tiene?..."

Dopo avere ottenuto la conferma della descrizione fisica dell'uomo, Ga. esclamava, seccato: "...ma questo mi ha rotto!", ed informava il suo interlocutore di averlo appena sorpreso in Co., evidentemente intento a procacciare nuovi clienti per il gruppo imprenditoriale concorrente: "...a piedi sta camminando....sta girando... dice che sta proponendo..."

Immediatamente Ma. dava disposizioni al proprio interlocutore: "...fermalo! Fermalo un attimo.... Digli <sentì, Ga.....>...", ed aggiungeva di essere già intervenuto lui in precedenza nei confronti di tale soggetto: "...io l'ho fermato e l'ho fatto andare via...." e ulteriormente disponeva: "...vai e gli dici <Lo. mi devi lasciare perdere....>...", dando per certo che tanto sarebbe bastato ad allontanare questi perché, evidentemente, intimorito dalla riconducibilità degli interessi del Gatto a quelli propri del sodalizio capeggiato dai fratelli De Lo.: "...basta! (volendo intendere che tale avvertimento era sufficiente a far desistere l'uomo - n.d.r.)...e se ne va di corsa..." (R.i.t. 768/11 - progr. 21519).

Ma. An. e Ga. Da., intermediario:

- Conv. n. 21519 del 24.03.2012 - R.I. 768/11

An.

ehi Da....

Da.

ohu... ma questo... quello che dici tu che hai fermato a Racale (LE) no... quello che stava girando per il Ma....

An.

me...

Da.

magro magro è con gli occhiali?

An.

si si...

Da.

dico...

An.

si...

Da.

ma questo mi ha rotto...

An.

che macchina tiene? Una lancia Lybra tiene?...

Da.

non so... appiedi sta camminando adesso non so...

An.

e fermalo fermalo un attimo digli senti Ga.... fermalo che se va...

Da.

(incomprensibile)...

An.

ma che tipo... com'è con fff...

Da.

si sta girando dice che sta proponendo...

An.

e digli... ma... fermalo no... io l'ho fermato e l'ho fatto andare via...

Da.

(incomprensibile) il palo nella coda se gli va...

An.

vai e gli dici Co. mi devi lasciare perdere... basta e se ne va di corsa... vai però ciao... (voci in sottofondo incomprensibili)...

Da.

hai fatto che sparissi (che volevi che lo uccidessi no... tanto hai fatto fonetico)

Orbene, la conversazione in esame, così come quella precedentemente riportata (R.i.t. 768/11 - progr. 16958), palesa sicuramente la cointeressenza del Ga. nel sodalizio criminale oggetto di indagine: in particolare, anche Ga. Da., al pari del Ma., si dimostra interessato ad "allontanare" il rappresentante del gruppo commerciale del Ma. dai comuni (in particolare quello in cui opera lo stesso Ga., Co.) nei quali il gruppo De Lo. distribuisce agli esercizi commerciali i propri apparecchi elettronici. Tuttavia, la conversazione in questione, non "completata" da alcun ulteriore elemento istruttorio in grado di dimostrare che l'invito rivolto da Ma. a Ga. sia stato "concretamente" accolto, con una conseguente condotta "materiale", si appalesa insufficiente a dimostrare che anche Ga. Da. (oltre a Ma. An.) si sia reso responsabile del delitto di cui all'art. 513 bis c.p..

In particolare, dalla lettura della conversazione captata, non è dato sapere se l'invito del Ma., che spronava Ga. Da. ad affrontare apertamente Br. Ro. per costringerlo mediante l'uso di minaccia, ad abbandonare il comune di Co. ("vai e gli dici Co. mi devi lasciare perdere... basta e se ne va di corsa... vai però ciao..."), sia poi stato ottemperato da Ga.. Nello specifico, resta ignoto (né le ulteriori intercettazioni in atti consentono di appurarlo) se Ga. (sostanzialmente incensurato e senza alcun carico pendente) abbia poi concretamente avvicinato e affrontato Br. Ro. e, qualora ciò sia effettivamente accaduto, con quali modalità: se cioè sia stato fatto concretamente uso, da parte sua, di violenza o minaccia, così come richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 513 bis c.p. e, per quanto qui rileva, per la conferma del carattere "mafioso" del gruppo.

Considerazioni analoghe valgono per Ta. Sa..

Anche in questo caso, trattasi di soggetto entrano al sodalizio, sebbene in ruolo marginale, che si occupa, per conto del gruppo, di alcuni esercizi commerciali siti in Monteroni in cui sono installati apparecchi elettronici dei De Lo..

Il giorno 18 aprile 2012 Ta. Sa. (con l'utenza nr. --omissis-- a lui intestata) contattava il Ma.; il dialogo tra i due faceva, evidentemente, seguito ad un ulteriore colloquio in merito alla presenza in Monteroni di un broker ancora una volta riconducibile al gruppo concorrente dei Ma..

In effetti, Ta. confermava al proprio interlocutore come si trattasse, appunto, di un soggetto del quale avevano già in precedenza discusso: "...si era quello...", ed aggiungeva: "se n'è andato...se n'è andato". Ma il Ma., non pago del fatto che questi si fosse allontanato, intimava all'interlocutore di contattarlo e redarguirlo: "...chiamalo te, allora e digli &lt;bello....&gt;", ma il Ta. lo interrompeva dicendo di avergli già parlato: "ho...ho detto...ho parlato proprio con lui...&lt;io giro per i Ma.&gt; (tanto gli era stato riferito dal soggetto cui i due fanno riferimento - n.d.r.)... ho detto, allora &lt;...senti, noi qua non ragioniamo così...&gt;...".

Riferiva, poi, il Tarantino, delle giustificazioni addotte dall'uomo: "...&lt;tutti fanno così...&gt;" e della sua perentoria risposta: "noi siamo di Monteroni!...tu mi stai andando in due posti miei...", ed ancora di quanto riferitogli dal suo interlocutore, il quale a voler giustificare la sua condotta, si schermiva: "&lt;...faccio da rappresentante...ho tre bambini....&gt;..." e, quindi, della desistenza dell'uomo: "...ha detto....&lt;no, no... me ne sto andando...&gt;..." (R.i.t. 768/11 - progr. 23586).

Secondo il provvedimento gravato, la conversazione in questione (non riportata integralmente nell'ordinanza applicativa della misura in atto) varrebbe a dimostrare l'esercizio di una "minaccia", sebbene "velata", di Ta. nei confronti del rappresentante del gruppo commerciale concorrente.

In realtà, ad avviso del Collegio, la lettura integrale della conversazione in esame (progressivo nr. 23586 del 18/04/2012 ore 19:22:55, Decreto nr. 768/11) ne chiarisce l'esatta valenza, elidendo la ritenuta portata "minatoria" dell'intervento di Ta. Sa. nei confronti del broker "avversario". Dall'intero testo della stessa conversazione non risulta, invero, proferita alcuna minaccia, neppure velata da parte di Ta.. Non mancano, anzi, passaggi del dialogo in cui questi si pone "alla pari" del suo interlocutore.

Secondo quanto riferito dallo stesso Ta. a Ma. nel corso della conversazione intercettata, egli si sarebbe lamentato con il rappresentante concorrente del fatto che i Ma., pur avendo in distribuzione migliaia di apparecchi elettronici, tentavano di accaparrarsi anche i pochissimi esercizi commerciali del comune di Monteroni in cui lo stesso Ta. era riuscito a "piazzare" le macchine del sodalizio: "Ho detto poi Ma. .. ho detto... ha due o tremila macchine ... non so quello che ha ... e tu mi stai andando in due posti miei... no sto girando a nastro .. faccio da rappresentante... ho tre bambini...".

Al riferimento operato dall'interlocutore ai tre figli minori, evidentemente al fine di giustificare la sua necessità di lavorare e guadagnare, Ta. replicava di avere anch'egli dei figli minori e di essere separato ("che io pure li ho.. e sono separato").

Il dialogo tra Ta. e il broker del gruppo concorrente, pertanto, per come emerge dal testo integrale della conversazione, così come descritto dal medesimo Ta. a Ma., nei confronti del quale, ovviamente, in quanto factotum dei De Lo. e coordinatore operativo del gruppo, Ta. aveva tutto l'interesse a "millantare" di aver posto in essere nei confronti del "concorrente invasore" un intervento "deciso e determinato", formulato in termini ultimativi, non presenta alcun profilo minatorio o intimidatorio ai danni del rappresentante del Ma..

La "minaccia" addebitata al Ta., pertanto, non sussiste sotto il profilo "oggettivo", né appare ricavabile, implicitamente, facendo riferimento alla sua "caratura criminale".

Nel provvedimento gravato, si legge, infatti, che Ta. Sa., "pregiudicato", veniva utilizzato dal sodalizio, per diversi compiti attinenti alla distribuzione di apparecchi illeciti e anche "per tenere lontani eventuali concorrenti". In realtà l'affermazione è assai verosimilmente dovuta all'erronea acquisizione del certificato penale del Ta. (molto probabilmente per un caso di omonimia), atteso che Ta. Sa. (nato a Norimberga il --omissis--, odierno indagato) risulta essere assolutamente incensurato e privo di carichi pendenti.

Il carattere "minatorio" del suo intervento non può essere ricavato, dunque, neppure implicitamente, evocando il curriculum criminale dello stesso, come si è detto, assolutamente inesistente.

Anche in ordine alle minacce perpetrate nei confronti dei rappresentati dei gruppi commerciali concorrenti, pertanto, esclusa ogni responsabilità, sul punto, da parte di Ga. Da. e Ta. Sa., rispetto a quanto sostenuto nel provvedimento coercitivo adottato, restano alcune condotte oggettivamente e realmente minatorie assunte dal solo Ma. An., oltre ad alcuni episodi relativi a Ri. Lu.: si tratta pertanto di condotte "soggettivamente" assai limitate, che non coinvolgono il sodalizio nel suo complesso.

Le stesse, pertanto, se valgono certamente a legittimare la contestazione del delitto di cui all'art. 513 bis c.p. nei confronti di coloro che se ne sono resi responsabili, non possono essere utilizzate per sostenere la "mafiosità" dell'associazione complessivamente intesa.

#### 7.4. LE CONDOTTE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DEBITORI

Quanto alle minacce esercitate nei confronti dei debitori, non v'è dubbio che le indagini abbiano palesato l'esistenza di condotte e di espressioni proferite nei confronti di alcuni di questi, in qualche caso, anche molto gravi e perentorie.

Si è già fatto riferimento ad alcuni episodi che hanno visto protagonista Ri. Lu. (pagg. 178-181 dell'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure).

Decisamente violente risultano poi le minacce proferite da De Lo. Sa., che ne evidenziano il carattere spregiudicato e prevaricatore.

Si fa riferimento, in particolare, alle minacce rivolte dal De Lo. nei confronti di: Br. Ma.; Ni. Ag.; tale Ru. di Nardò; tale Mo. ed altri (trattate alle pagg. 99-104 del provvedimento impugnato ed esaminate, nell'ambito della presente ordinanza, al paragrafo n. 12, dedicato all'abusivo di esercizio di attività finanziaria da parte di De Lo. Sa.).

Tuttavia, anche in tal caso, gli accertamenti effettuati hanno consentito di lumeggiare specifici atteggiamenti e condotte di singoli partecipi (assai pochi rispetto alle dimensioni complessive del sodalizio), ma non di un atteggiamento diffuso nell'ambito del gruppo, in grado di connotarlo "collettivamente" come "mafioso".

L'intera indagine, in ogni caso, non ha evidenziato nessun episodio di violenza fisica nei confronti di alcuno, fatta eccezione per un'unica circostanza (due schiaffi inferti a tale Cr. sempre da parte di De Lo. Sa.).

Né tantomeno si è registrato l'utilizzo di armi da parte di alcuno degli indagati.

#### 7.5. LE CONDOTTE NEI CONFRONTI DEI SODALI INFEDELI

Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alle condotte minacciose assunte nei confronti dei sodali "infedeli" che hanno tradito la fiducia loro accordata dai De Lo., scatenandone le ire. Si fa riferimento, in particolare, a quanto occorso a Ma. Pi. e Vi. Ro. Au., entrambi pesantemente redarguiti e minacciati dai fratelli De Lo., fino ad essere definitivamente estromessi dal sodalizio e allontanati da qualsiasi rapporto commerciale con gli stessi.

Tanto accadeva a Vi. Ro. Au., "responsabile di zona" per conto della Mi. S.r.l. in alcune regioni del Nord Italia sospettato di "tradire" gli interessi commerciali del sodalizio a vantaggio di altri operatori commerciali del settore.

Come dimostrano le intercettazioni in atti, richiamate nel provvedimento gravato, Vi. è stato pesantemente minacciato da De Lo. Pi. e dal fratello di questi, De Lo. Pa..

In particolare, De Lo. Pi. veniva a conoscenza della condotta "infedele" del Vi., per "essersi messo in proprio", da Fe. Ni. (detto Ro.), da cui apprendeva che Vi. Ro. Au. aveva acquistato e distribuito per proprio conto apparecchi elettronici per centinaia di migliaia di euro.

Ciò scatenava la furia vendicativa del De Lo. che minacciava Vi. anche di morte, reo di aver tradito la fiducia in lui riposta dalla famiglia.

La circostanza, infatti, irritava fortemente De Lo., il quale commentava: "questo coglione, con i mobili che abbiamo noi, comprava le macchine da altre parti..." (R.i.t. 854/11 - progr. 714).

Nei mesi successivi si susseguivano numerose conversazioni tra i vari soggetti della vicenda.

Il 14 settembre Pi. De Lo. contattava il collaboratore Pi. Ma., al fine di comprendere se questi stesse veicolando ordinativi ricevuti dalle aziende del gruppo al Vi.: "...Pi., che rimanga tra me e te... ma tu gli stai passando qualche ordine ad Au.?" ed alla risposta negativa dell'interlocutore, il De Lo. aggiungeva: "...perché con Au. si è incrinato un pò il rapporto..." (R.i.t. 837/11 - progr. 1738).

La conferma che il Vi. stesse lavorando per conto di altre aziende del settore si aveva nel successivo mese di novembre, allorquando De Lo. Pi., avendo avuto conferma della circostanza, contattava il fratello Pa. e lo informava in merito. "...ma tu lo sapevi che Au. sta lavorando già con un'altra ditta?... dice con Mi., quello di...". De Lo. Pa. si mostrava meravigliato, ma il fratello ribadiva di essere assolutamente certo della cosa e gli confidava il proposito di raggiungere al nord il Vi., non lesinando minacce nei suoi confronti: "...l'ho saputo io adesso, è da parecchio che lavora già con loro, con questa ditta grossa, sto Mi. (il riferimento è all'azienda di Sc. Do. - n.d.r.)... perciò cacciatelo...licenziatelo quel cacaturo....quel bastardo, adesso (gli) faccio vedere io una cosa...".

Ed ancora: "...sta lavorando con loro, con i totem - OMISSIS - adesso la prossima settimana salgo, ti faccio vedere...lo prendo a schiaffi...hai capito? Quel miserabile, Pa....hai visto quanto è lurdu?..." (R.i.t. 892/11 - progr. 4821).

Che i propositi minacciosi del sodalizio nei confronti di Vi. Au. avessero trovato concreta attuazione, al punto da indurre quest'ultimo a temere per la propria vita, risulta da due conversazioni telefoniche intercettate il 27 dicembre 2011, nel corso delle quali il Vi. confidava ai propri interlocutori tali timori.

Alle ore 12:07 di quel giorno egli veniva contattato da Sc. An.. Nel corso del dialogo tra i due, Vi. riferiva di trovarsi in Sa. ma "in segreto" e raccomandava al suo interlocutore di non rivelare a nessuno che egli si trovasse in Puglia: "non lo sa nessuno...".

Il prosieguo del dialogo chiariva i motivi per i quali il Vi., tornato nella terra d'origine in occasione delle festività natalizie, avesse ritenuto di rimanere nascosto, poiché timoroso per la sua incolumità personale: "hanno fatto un casino cosu, qua... sta superando ogni limite An...." ed aggiungeva che, pur essendo passato a fare gli auguri per le festività ai De Lo., così tentando una distensione dei rapporti incrinati per le ragioni in precedenza esposte, continuava a subire pesanti intimidazioni proprio da Pa. De Lo.: "...Pa. mi ha chiamato di nuovo stamattina, mi ha chiamato l'altro giorno... purtroppo proprio lui è...sta fuori di testa proprio...".

Egli si diceva inerme rispetto alla grave situazione che stava patendo: "...non so come porre fine... ma devo porre fine a questa cosa...", ipotizzando che lo scopo di quelle telefonate ricevute fosse quello di procurare un incontro tra lui e i De Lo., nel corso del quale questi gli avrebbero teso un'imboscata: "...mi ha fatto chiamare, così...per tendermi imboscate.... Ha tentato con due, tre a chiamarmi... a darmi appuntamento... - OMISSIS - sono stati con il sangue negli occhi girando tutta la notte di natale per trovarmi...".

Quindi Vi. partecipava all'interlocutore i suoi propositi allo scopo di tentare una composizione della questione, paventando anche la necessità di ricorrere ad altri criminali con incarico di mediare nella vicenda: "...io adesso chiamo Sa. (De Lo. - n.d.r.)... documenti alla mano e carte alla mano....gli spiego proprio con le carte... tutta la situazione... & questo è quello che gli ho dato, questo è quello che è successo...& e che io non mi sono preso niente, anzi ci ho rimesso... - OMISSIS - almeno voi (si riferisce ai De Lo. - n.d.r.) sappiate le cose...poi, la mediazione è una strada... altrimenti dopo mi resta... faccio intervenire qualcuno, che devo fare...".

A quel punto Sc. chiedeva cosa sarebbe successo se il Vi. avesse accettato l'incontro con Pa. De Lo.: "ma dico, io vorrei sapere... se vi foste trovati ...che cosa sarebbe successo..." e questi rispondeva che era stata una terza persona, alla quale erano probabilmente noti i propositi di vendetta dei De Lo., ad averlo dissuaso dall'averlo quell'incontro: "...ci sarebbero stati tutti.. secondo chi mi ha chiamato... & è meglio non farti trovare...lascia stare, è meglio...&...". Egli ribadiva ancora tutto il suo timore, poiché aveva appreso da terzi che alcuni soggetti per conto dei De Lo. si erano messi alla ricerca di Vi., chiedendo informazioni, addirittura sul luogo in cui dormisse: "...cose...persone in giro che mi cercano....&dove sta?...dove dorme?...&...imboscate..." (R.i.t. 972/11 - progr. 17168).

La circostanza che in effetti taluni partecipassero a Vi. le malevole intenzioni dei De Lo. allo scopo di metterlo in guardia dall'incontrarli veniva puntualmente riscontrata da una conversazione che seguiva quella in precedenza riportata, allorquando l'uomo veniva contattato da tale Gi., il quale riferiva che una terza persona, tale "Pi.", era fortemente adirata con Vi..

Per quanto nel corso della conversazione non emergano mai riferimenti che consentano di identificare il soggetto cui l'interlocutore fa riferimento, il contesto temporale in cui tale conversazione è avvenuta e l'esplicito riferimento a talune circostanze delle quali si dirà, non lasciano dubbio alcuno in ordine al fatto che questi debba identificarsi in De Lo. Pi..

L'interlocutore di Vi., in particolare, con fare molto animato gli diceva: "lui vuole la vita tua, vuole...non vuole nient'altro..."; ed aggiungeva, riportando le parole ascoltate dal soggetto cui faceva riferimento, che questi intendeva attentare alla vita del Vi. in considerazione di alcune controversie lavorative, circostanza questa che conferma, come accennato, che il soggetto cui si

fa riferimento è senz'altro De Lo. Pi.: "...&lt;deve darci tutto... ci ha fregato...&gt;... - OMISSIS - ha detto...&lt;voglio la vita sua...&gt;...".

An. Gi. suggeriva a Vi. di chiamare in causa soggetti del medesimo calibro criminale dei De Lo., allo scopo di farli intervenire a mediare la controversia: "...allora, te la prima cosa che devi fare... parli con chi di dovere..." o, ancora, di predisporre al peggio, di fatto anticipando le mosse del De Lo.: "...ti compri una pistola e lo spari..." (R.i.t. 972/11 - progr. 17174).

Il 28 marzo 2012 De Lo. contattava Ma., che si trovava in compagnia di Sc., al quale passava la comunicazione; a quest'ultimo De Lo. rappresentava il proposito di vendetta nei confronti del Vi., anche facendo riferimento alla circostanza che questi, durante le trascorse festività natalizie, intimorito, aveva evitato di incontrarlo: "...quando vengo vado a parlare di persona... vengo a Traia io adesso... l'ho chiamato qua ed è scappato... quando vengo, vengo a trovarlo io....", ed ancora aggiungeva "... l'unico inconveniente della vita è una delusione.... Un tradimento...il tradimento è la cosa più brutta del mondo... - OMISSIS - lui il tradimento che ha fatto con me deve parlarlo con me.... Da uomo a uomo.....".

Nonostante lo Sc. si proponesse di fungere da paciere tra i due: "...lui ha imparato a vendere i giochi... ma non ha imparato la vita.... Non ha imparato la vita, ed io la vita gliela tolgo...vado in carcere per lui... - OMISSIS - lui con me deve scappare sempre...".

Il De Lo. ribadiva questa minaccia in più circostanze nel corso della conversazione: "...o muoio io o deve morire lui... io devo andare in galera...è scappato di qua...l'abbiamo chiamato per venire qua ed è scappato...." e rimproverava a Vi. la circostanza del "tradimento", nonostante che egli lo avesse sorretto in momenti di difficoltà economica finanche nel periodo in cui questi aveva sofferto il regime carcerario, asserendo di essere intervenuto anche a tutelarne l'incolumità personale mentre questi era detenuto, così di fatto evidenziando il proprio spessore criminale tale da poter condizionare le dinamiche tra detenuti, all'interno delle strutture detentive: "...dovevano picchiarlo in carcere... non l'hanno picchiato..." (R.i.t. 768/11 - progr. 21806).

Medesime condotte minatorie si registravano in occasione del licenziamento di Ma. Pi..

Nella circostanza era accaduto che Sa. De Lo. avesse appreso che questi aveva avuto contatti con appartenenti alla Guardia di Finanza, senza informarlo di ciò. La circostanza mandava su tutte le furie il De Lo. che gli intimava, minacciandolo, di andarsene subito dalla ditta e di allontanarsi il più possibile dalla famiglia.

Assume ancora una volta importanza il riferimento a tutta la famiglia, ad ennesima riprova della unitarietà del contesto - criminale e commerciale - in cui i fratelli De Lo. operavano. Egli, nello specifico intimava: "sali e vai da coso fate le dimissioni viene con te Ma.... le dimissioni della ragazza e le tue... e poi ti vai a sbattere le corna a Mesagne (BR)... hai capito?

Il settore dei giochi... lascialo perdere non è per te... non c'entra niente ne Sa. ne Pa. ne Pi. ne Nt... e digli che ti ho chiamato e ti ho minacciato a tutti i fratelli miei... e che devi stare lontano dalla mia famiglia ok? Altrimenti succedono casini oggi succedono casini eh... adesso succedono casini fra un minuto succedono casini... perciò cambiati numero e lascia telefoni... non c'entri più niente per niente... te lo dico io... non rispondere per scommesse non devi fare niente tu... niente di quello che mi appartiene vicino a me non devi fare niente ok? oggi siamo arrivati agli estremi...").

Le minacce poste in essere da De Lo. Pi. e Pa. nei confronti di Vi. Ro. Au., per aver commercializzato dispositivi elettronici di imprese concorrenti, e da De Lo. Sa. ai danni di Ma. Pi., per aver avuto contatti con la Guardia di Finanza, risultano, pertanto, ampiamente provate. Le conversazioni sopra richiamate si appalesano importanti, inoltre, in quanto provano l'esistenza di un'evidente comunione di interessi tra tutti i fratelli De Lo., circostanza che corrobora la sussistenza di un vincolo associativo tra gli stessi.

Invero, Pi. e Pa. aggrediscono verbalmente Vi. Ro. Au. e lo minacciano praticamente all'unisono; Sa., nell'allontanare da sé Ma. Pi., sempre minacciosamente, fa esplicito riferimento ai propri fratelli, avvertendo il suo interlocutore che sarebbe stato comunque inutile per lui tentare di conservare i rapporti di lavoro preesistenti facendo appello ai propri germani: puntualizzazione

che sarebbe stata del tutto inutile qualora, come sostenuto dalle difese, tra Sa. e i fratelli (soprattutto Sa. e Pa.) non vi fosse stato alcun rapporto e tantomeno un legame associativo. Tuttavia, a parere di questo Tribunale, anche queste minacce, strettamente attinenti alla "gestione interna" del sodalizio, non appaiono idonee, neppure in concorso con quanto già rilevato, a creare quel clima di "intimidazione", "assoggettamento" e "omertà" diffusi, indispensabili al fine di poter ritenere integrati gli estremi dell'associazione di tipo mafioso oggetto di contestazione al capo A) della rubrica, come si dirà più approfonditamente nelle conclusioni di questo paragrafo.

#### 7.6. I RAPPORTI CON FUNZIONARI DEGLI ORGANI PUBBLICI DI CONTROLLO

Secondo quanto si legge nell'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure, la "forza intimidatrice" e l'intenso grado di penetrazione nel territorio da parte del sodalizio sono resi evidenti dalla sua capacità di infiltrarsi negli organi di controllo amministrativi e di polizia "piegando" ai propri desiderata anche pubblici dipendenti come l'ispettore di Polizia Me. Lu. e alcuni ispettori dei Monopoli di Stato e tentando, sempre, di ottenere contatti diretti con gli operatori della Guardia di Finanza che si portavano presso i loro locali.

In realtà, sul punto, occorre rilevare che, le indagini hanno dimostrato sicuramente gli stretti rapporti con l'ispettore di polizia, Me. Lu., e con l'ispettore dei Monopoli di Stato, Pa. Da., circostanze ampiamente suffragate dalle conversazioni captate, che danno contezza delle fattispecie incriminatrici di corruzione oggetto di contestazione.

Tuttavia, proprio l'addebito di corruzione mosso a Pa. e Me., nonché a coloro i quali, dall'interno del sodalizio, si sono occupati del loro "avvicinamento", fornisce dimostrazione di come l'associazione in esame, al fine di ottenere i "favori" dei due funzionari pubblici, abbia utilizzato lo strumento corruttivo, e dunque la dazione di denaro e altre utilità, mai la violenza o la minaccia.

Le conversazioni captate forniscono, invero, ampia rappresentazione di come i due pubblici funzionari (ai quali viene contestato, oltre al delitto di corruzione, anche quello di "concorso esterno" nel sodalizio criminoso oggetto di indagine) abbiano agevolato il gruppo De Lo., non perché costretti dalle violenze o coartati dalle minacce perpetrate dall'associazione, ma, molto più prosaicamente, per averne un tornaconto personale, in denaro o altri beni, che venivano loro elargiti dal sodalizio in cambio delle loro "prestazioni" (per Pa.: il mancato sequestro di apparecchi elettronici illeciti e il di svelamento anticipato degli elenchi degli esercizi pubblici da sottoporre a controllo; per Me.: la rivelazione di segreti d'ufficio).

#### 7.7. LE DENUNCE PRESENTATE DAI DE LO. PER I REATI SUBITI

Nel senso della non "mafiosità" dell'organizzazione oggetto di indagine paiono militare, inoltre, le numerose denunce sporte dai De Lo. (in particolare, Pa., Sa. e da loro collaboratori) per diversi reati subiti (o comunque prospettati).

Si tratta, soprattutto, di denunce per delitti di furto, danneggiamento, estorsione, tentata rapina. Particolarmente significativa, in questa prospettiva, appare la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce il 12/1/2007, che ha condannato per tentata estorsione pluriaggravata (anche ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991) Ce. Lu., De. Du. Gi., Me. Ma., Bi. Fr. e Ma. Al. proprio sulla base della denuncia sporta da De Lo. Pa. e Sa., ritenuta pienamente attendibile dal Giudice, cui ha fatto seguito, peraltro, anche la costituzione di parte civile dei due fratelli De Lo..

La tentata estorsione posta in essere ai danni dei due indagati, da una frangia della Sacra Corona Unita (da qui la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991) aveva ad oggetto proprio la richiesta del 10% degli introiti derivanti dalla gestione di tutti gli apparecchi elettronici del gruppo, in esercizio presso l'intera provincia di Lecce.

Di particolare importanza, per quanto qui rileva, appare inoltre la denuncia sporta in seguito alle minacce subite da alcuni tecnici incaricati dalla Minnie S.r.l. (società facente capo a De Lo. Pa. e Sa.) di effettuare, il 22/11/2010, l'installazione di un dispositivo elettronico presso il "Bar Incontro" sito in Galatina. Gli stessi venivano, infatti, violentemente costretti a lasciare il predetto esercizio commerciale fuggendo via e venendo anche inseguiti da due individui, uno dei

quali poi identificato in Ma. Al., che vantavano un "diritto di esclusiva" presso il suindicato esercizio (cfr. denuncia sporta presso la Stazione Carabinieri di Galatina il 22/11/2010).

Nell'occasione, in particolare, ai due tecnici della Minnie S.r.l., Sant'Antonio Si. Lu. e Se. An., veniva intimato di lasciare subito il comune di Galatina: "Non sono cazzi tuoi chi sono io. Da Galatina ne dovete andare. Avete rotto il cazzo voi e la ditta Mi."

La circostanza dimostra quantomeno l'esistenza di un metodo "abituale" di difendere "fasce di mercato" e comuni di riferimento, attraverso l'uso di minacce, che non costituiva appannaggio esclusivo del sodalizio facente capo ai De Lo., ma anche di altri gruppi commerciali: un metodo, pertanto, consolidato e diffuso, per quanto deprecabile, inidoneo a connotare di "mafiosità" determinati gruppi o imprese.

Sul punto, appare agevole osservare, in primo luogo, che se un sodalizio subisce così tanti reati contro il patrimonio (decine e decine di furti), evidentemente, non incute quel "timore" che gli si vuole attribuire.

Inoltre, è ben difficile che un'associazione a carattere "mafioso", quale si assume essere quella capeggiata dai De Lo., al fine di ottenere l'individuazione e la punizione dei responsabili di azioni illecite perpetrate ai suoi danni, ricorra all'ausilio delle Forze dell'Ordine e della Magistratura, potendo (in ipotesi), fare invece affidamento su uomini, mezzi e strumenti ben più "persuasivi" e decisamente meno "garantisti".

#### 7.8. L'INSUSSISTENZA DI UNA CONDIZIONE DI MONOPOLIO

Contrariamente alla prospettazione accusatoria, il Gruppo dei De Lo. non ha conquistato alcun monopolio "di fatto" nel settore in questione, neppure all'interno di singoli comuni in cui lo stesso opera, tra cui Racale (comune sede di quasi tutte le società e ditte individuali riconducibili ai fratelli De Lo.).

D'altro canto, proprio la medesima indagine espletata dalla Guardia di Finanza di Lecce ha permesso di portare alla luce un ulteriore sodalizio criminoso, facente capo a De Le. Si. (capo O dell'editto accusatorio), operante proprio nella medesima area territoriale e nel medesimo lasso temporale (2011-2013, mentre l'associazione capeggiata dai De Lo. è contestata fino a novembre 2012) nel settore della distribuzione di dispositivi elettronici (leciti e illeciti), oltre al già ricordato Gruppo Ma. di Galatina e ad altre imprese del settore.

D'altro canto, l'esistenza di altri operatori che, in area salentina, offrivano i medesimi servizi del Gruppo commerciale dei De Lo. si ricava anche dalle conversazioni telefoniche sopra riportate, in cui Ma. An. cerca di sottrarre alcuni gestori di esercizi commerciali alle imprese concorrenti offrendo maggiori margini di guadagno agli esercenti (il 40% anziché il 30%, come percentuale sui guadagni).

Peraltro, trattando delle denunce sporte dai De Lo. e dai loro collaboratori alle Forze dell'Ordine, si è evidenziato come i tecnici dipendenti delle società guidate dai fratelli De Lo. fossero essi stessi soggetti a minacce da parte di altri operatori poste in essere al fine di evitare che i dispositivi offerti dai De Lo. potessero essere distribuiti in determinati comuni (cfr. la denuncia sporta da Sant'Antonio Si. Lu. il 22/11/2010 presso la Stazione Carabinieri di Galatina, cui si è già fatto riferimento).

#### 7.9. CONCLUSIONI SULLA "MAFIOSITÀ" DEL SODALIZIO

In conclusione, non v'è dubbio che le indagini abbiano dato prova di alcune condotte minatorie perpetrate da taluni (pochi) dei soggetti facenti parte del sodalizio criminoso in esame, tuttavia, a parere di questo Tribunale distrettuale, si tratta di condotte legate più al singolo responsabile (basti pensare al carattere particolarmente "irruento" di De Lo. Sa. o alla indiscutibile "caratura criminale" di Ri. Lu.) che all'associazione nel suo complesso, come dev'essere al fine di poter configurare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p.

Inoltre, si tratta, in ogni caso, di condotte insuscettibili di creare quel clima di "intimidazione", "assoggettamento" e "omertà" di tale rilievo da integrare gli estremi di quel "metodo mafioso collettivo" postulato dalla fattispecie incriminatrice in esame.

Non appare condivisibile, sotto tale profilo, la tesi - pure prospettata dal Pubblico Ministero nel corso della discussione tenuta innanzi a questo Collegio - secondo la quale lo stato di "assoggettamento" e "omertà" provocato dal sodalizio, soprattutto al suo interno, sarebbe ricavabile dalla scelta, compiuta da quasi tutti gli indagati, di avvalersi della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia espletato a seguito dell'applicazione delle misure custodiali in atto.

Invero, in disparte la considerazione che tale opzione rappresenta, in linea di principio, l'esercizio di una facoltà processuale riconosciuta dall'ordinamento, da cui solo in casi del tutto particolari è possibile dedurre elementi indiziari, va aggiunto che, nella fattispecie in esame, appare comprensibile la linea difensiva compiuta da molti indagati in sede di interrogatorio di garanzia, non avendo avuto ancora, in quel momento, la possibilità di leggere ed esaminare un compendio probatorio di migliaia e migliaia di pagine, distribuito in oltre una ventina di faldoni.

Né può ritenersi che il clima di "omertà" creato dal sodalizio possa essere ricavato proprio dal "silenzio" serbato dai gestori degli esercizi pubblici, "costretti" ad installare dispositivi elettronici illegali. Il complesso delle intercettazioni e degli ulteriori elementi istruttori acquisiti agli atti non legittimano tale conclusione, palesando, invece, un'evidente cointeressenza tra il sodalizio criminoso oggetto di disamina e i gestori stessi, che, al pari dei distributori dei dispositivi, lucravano certamente un consistente guadagno dalla collocazione di giochi illegali (specie se fraudolentemente modificati per abbassare le percentuali di vincita dei giocatori o per permettere l'accesso illegale a giochi d'azzardo non consentiti, ben più allettanti per gli avventori, per le potenziali vincite anche in denaro, dei comuni giochi da intrattenimento).

D'altro canto, sotto tale profilo, non può che ribadirsi come i gestori degli esercizi pubblici assumano, nell'ambito del presente procedimento, il ruolo di coindagati in relazione ai medesimi reati - fine posti in essere dal sodalizio, con la conseguente facoltà processuale di non rispondere e con tutto l'interesse a tacere sulle proprie, oltre che sulle altrui, responsabilità penali.

Come già rilevato, se alcuni episodi di minaccia si sono verificati nei confronti degli esercenti (ed è certamente così), questi sono stati realizzati più nel tentativo di estromettere altri operatori dal mercato (da qui la sussistenza del delitto di cui all'art. 513 bis c.p.), che non dalla necessità di "persuadere" i gestori degli esercizi pubblici ad installare dispositivi elettronici.

Va rilevato, altresì, che le indagini, pur avendo registrato (come si è detto) diversi episodi di minaccia, non hanno evidenziato alcuna concreta violenza fisica, né l'utilizzo di armi da parte di nessuno degli indagati, moltissimi dei quali totalmente incensurati e senza alcun carico pendente, senza che gli stessi (nella loro stragrande maggioranza) abbiano tenuto alcuna condotta neppure lontanamente paragonabile a ciò che si intende per "metodo mafioso".

Manca, in sostanza, nel caso di specie, quella "diffusività" di condotte e atteggiamenti, minatori e prevaricatori, che deve caratterizzare il sodalizio complessivamente inteso e non singoli partecipi dell'associazione (peraltro un'esigua minoranza degli stessi).

La Suprema Corte, in tema di reato di associazione di tipo mafioso, ha reiteratamente affermato che i poteri di coartazione a livello individuale propri di qualsiasi sodalizio nei confronti dei partecipanti, sono cosa ben diversa dalla "forza d'intimidazione" promanante dal "vincolo associativo" secondo la previsione dell'art. 416 bis c.p. capace di ridurre le persone investite in "condizione di assoggettamento e di omertà", vale a dire in condizioni di menomata libertà di determinazione così incisive da renderle strumento indiretto o passivo o, quanto meno, testimoni muti dei delitti e degli illeciti commessi dal sodalizio criminale. Ed invero, la "forza d'intimidazione" deve promanare impersonalmente dal consorzio criminoso, di guisa che è del tutto irrilevante e comunque inidonea alla configurazione del reato la circostanza che alcuno dei partecipanti esprima di per sé - per l'effertezza dei suoi delitti - e proietti anche all'esterno una qualche influenza negativa idonea a suscitare soggezione nelle persone investite (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 2402 del 23/06/1999 - dep. 21/07/1999, Rv. 214923).

Va osservato, peraltro, che il principio appena richiamato è stato affermato in un caso in cui, a differenza di quello sottoposto all'esame di questo Tribunale distrettuale, gli "indici di mafiosità"

dell'organizzazione non erano rappresentati da episodi (sebbene molteplici e gravi) di minaccia, bensì da reati - fine costituiti da omicidi, lesioni personali, detenzione di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

Invero, già in precedenza, la Suprema Corte aveva affermato che i poteri di coartazione a livello individuale propri di qualsiasi sodalizio - specialmente, ma non esclusivamente - nei confronti dei partecipanti, soggetti alle regole e alla disciplina peculiari del sodalizio stesso, sono cosa ben diversa della "forza d'intimidazione" promanante dal "vincolo associativo" propria di un'associazione di tipo mafioso e tale secondo la previsione dell'art. 416 bis c.p. da ridurre le persone investitene in "condizione di assoggettamento e di omertà" - vale a dire in condizioni di menomata libertà di determinazione così incisive da renderli strumento indiretto o passivo o, quanto meno, testimoni muti dei delitti e degli illeciti commessi dal sodalizio criminale. Va rilevato altresì per quanto qui ne concerne che, la "forza d'intimidazione" deve promanare impersonalmente dal consorzio criminoso, di guisa che è del tutto irrilevante e comunque inidonea alla configurazione del reato la circostanza che alcuno dei partecipanti esprima di per sé - per l'effeatezza dei suoi delitti, per le caratteristiche personali che ne esaltano le capacità criminali o per qualsiasi altra ragione - e proietti anche all'esterno una influenza negativa idonea a suscitare soggezione nelle persone investitene (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 23/3/1998, Guglielmelli). Né la costituzione di un'associazione mafiosa può essere automaticamente desunta dalla commissione di uno o più delitti eseguiti con modalità mafiose (cfr. Cass. pen., Sez. VI, c.c. 29/1/1998, P.M. contro Aprigliano).

Da ultimo, appare significativo rilevare che le pur lunghe e articolate indagini, che si sono ampiamente avvalse di attività captativa nei confronti di numerosi soggetti, non hanno lumeggiato alcuno scontro e "attrito" in atto con altri gruppi criminali, facenti capo o meno alla Sacra Corona Unita, per il controllo del territorio su cui opera l'associazione.

Se contrasti si sono rilevati, soprattutto con le società facenti capo ai fratelli Marra di Galatina, questi hanno riguardato esclusivamente il lucroso mercato dei dispositivi elettronici, nessun altro settore economico, lecito o illecito.

Né è emerso che il gruppo in questione goda dell'appoggio o abbia particolari rapporti con frange della Sacra Corona Unita: come si è posto in evidenza i rapporti con il clan Pa. di Gallipoli risultano assai datati, mentre, nella vicenda della vertenza avuta da De Lo.Sa. con la società "Mondo virtuale" (risalente all'ottobre 2011, l'ultima occasione di contatto con il clan Pa. registrata nel corso delle indagini), il boss Pa. Ro., dal carcere, intima allo stesso De Lo. di non avanzare pretese nei confronti della stessa.

Peraltro, in proposito, è stato affermato che, ai fini della configurabilità del reato di associazione di stampo mafioso, occorre che la carica intimidatrice derivi dal sodalizio stesso e non solo da uno dei suoi componenti o da una associazione consociata: principio affermato dalla Cassazione con riguardo a gruppo sociale costituitosi a seguito di diaspora da altra consortereria; in particolare la Corte Suprema ha ritenuto non sufficiente l'accertamento di forza prevaricatrice riferibile all'associazione madre e ad un socio che di questa era stato uno dei capi (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996 - dep. 30/07/1996, P.M. in proc. Alleruzzo ed altri, Rv. 206602).

In virtù delle considerazioni che precedono, ad avviso del Collegio, nel caso in esame non può ritenersi sussistente la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p., bensì il diverso delitto di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere).

#### 8. L'AGGRAVANTE DELL'ART. 7 D.L. 152/1991 CONV. IN L. 203/1991

Conseguenza automatica dell'esclusione della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. è l'impossibilità di ritenere integrata, nel caso in esame, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991, in tutti i capi in cui la stessa risulta contestata sotto il profilo della "agevolazione" della consortereria criminale "di stampo mafioso" ascritta al capo A) della rubrica e ritenuta insussistente (capi: B, C, D, E, F, G e N), evidentemente con specifico riferimento ai soli delitti ivi addebitati, atteso che l'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/1991 non può trovare applicazione in ordine a mere contravvenzioni (come risultante dal tenore letterale della medesima disposizione

normativa e come affermato anche da Cass. pen., Sez. 1, n. 10243 del 25/02/2010 Ud. - dep. 15/03/2010, Rv. 246776).

Anche nell'unico capo di imputazione provvisoria in cui la circostanza aggravante in questione è contestata anche sotto il profilo del "metodo mafioso" (capo F: delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art. 513 bis c.p.), si ritiene che la stessa debba essere esclusa, atteso che, sebbene il predetto capo di incolpazione abbia ad oggetto episodi di minaccia perpetrati nell'esercizio di un'attività commerciale, gli stessi non appaiono connotati, "oggettivamente" da una gravità e da modalità esecutive tali da integrare il "metodo mafioso" di cui all'art. 416 bis c.p. richiamato dall'art. 7 D.L. 152/1991, né, per gli episodi addebitati a Ri. Lu. (come si è detto, l'indagato con il più corposo curriculum criminale dell'intero procedimento), tale "metodo" può essere tratto esclusivamente dalla "caratura criminale" dell'autore.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che, anche quando un delitto si consuma in territori dove notoria - per esperienza giudiziaria consolidata in reiterati provvedimenti giurisdizionali definitivi - è la presenza di associazioni criminali di tipo mafioso, la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91 conv. in L. 203/91, nella forma "dell'avvalersi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.", ovvero del "metodo mafioso", è subordinata alla sussistenza, nel caso concreto, di condotte specificamente evocative di forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, e non dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso, idonee a determinare una condizione di assoggettamento ed omertà (cfr. Cass. pen., sez. VI, 23/09/2010, n. 37030).

Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, non è sufficiente, dunque, il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la "caratura mafiosa" degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso (cfr. Cass. pen., sez. VI, 04/07/2011, n. 27666).

In virtù di tali principi, non è possibile configurare, nel caso di specie, la circostanza aggravante prospettata neppure in riferimento agli episodi addebitati a Ri. Lu., in assenza di qualsiasi elemento concreto relativo alle modalità esecutive adoperate in grado di corroborarne la sussistenza.

#### 9. IL RUOLO DI DE Lo. Sa.

Molte condotte minatorie tenute da De Lo. Sa. nell'interesse del sodalizio sono già state evidenziate nei paragrafi precedenti. Esse, come si è rilevato diffusamente, hanno avuto ad oggetto soprattutto soggetti debitori (Br. Ma.; Ni. Ag.; tale Ru. di Nardò; tale Mo. ed altri), nonché sodali infedeli, colpevoli di aver tradito la fiducia dei fratelli De Lo. e dell'organizzazione (Ma. Pi., che aveva avuto contatti con la Guardia di Finanza senza notiziare di ciò il De Lo.).

Ulteriori condotte illecite perpetrate dall'odierno ricorrente e contestate nell'ambito del presente procedimento vengono descritte nei successivi paragrafi dedicati al fraudolento trasferimento di valori (art. 12 quinquies L. 356/1992, di cui al capo E dell'imputazione, trattato al par. n. 10 della presente ordinanza, in cui viene approfondita la vicenda relativa all'intestazione fittizia a Ma. Al. e Fu. Al. della Mi. Ga. S.r.l.), nonché all'esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 D.Lgs. 385/1993, di cui al capo G delle rubrica, trattato al par. n. 12, in cui si rileva come i fratelli De Lo. fossero avvezzi a concedere prestiti in denaro a svariati soggetti, a fronte dei quali venivano emessi in garanzia titoli di credito).

Tali condotte, oltre a lumeggiare la realizzazione di illeciti penali da parte di De Lo. Sa., evidenziano anche la comunione di interessi con gli altri fratelli, come si è visto nella vicenda dell'allontanamento di Ma. Pi. e come meglio di specificherà in relazione alla comune attività di concessione di mutui, soprattutto ai gestori di esercizi commerciali (acquisendo poi l'intera attività, in ipotesi di mancato ripianamento delle posizioni debitorie).

Ciò premesso va rilevato che, De Lo. Sa., gravato da diversi precedenti penali e carichi pendenti, è già stato sottoposto a procedimento penale anche per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

In particolare, egli è stato condannato con la sentenza emessa in data in data 10/3/2005 dalla Corte di Appello - Sezione Promiscua - di Lecce, in cui veniva affermato De Lo. faceva parte

integrante del gruppo malavitoso riconducibile a Vi. Pa. Tr., passando, successivamente, al gruppo malavitoso capeggiato da Fa. Re., fino a quello più importante di Ce. Fi..

Grazie a tali appoggi, De Lo. Sa. sarebbe riuscito ad imporre la presenza dei dispositivi elettronici dallo stesso commercializzati in numerosi esercizi commerciali, dividendo poi i proventi con l'organizzazione criminale di appartenenza, come riferito da alcuni collaboratori di giustizia (tra cui, in particolare, Vi. Fr.).

Occorre, tuttavia osservare che l'odierno indagato veniva poi assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Taranto nel maggio 2012.

A seguito di tale assoluzione, il De Lo., che comunque, nonostante la pendenza del procedimento per partecipazione ad associazione mafiosa, aveva proseguito la propria attività imprenditoriale tramite ditte e società prestanome (come verrà di seguito descritto) ha ripreso in prima persona la direzione ed il coordinamento di un settore delle attività del Gruppo De Lo., costituendo la City Games S.r.l. di Alliste (LE), esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video", di cui risulta amministratore unico a decorrere dal 13/7/2012.

Sa. De Lo., unitamente ai fratelli Sa., Pa. Ge. e Pi. Il., si colloca ai vertici del Gruppo, nel quale dirige e coordina, in particolare, le attività legate al "recupero" e alla "riutilizzazione" delle schede fraudolentemente modificate, intervenendo anche nella commercializzazione dei Totem. Invero, nel corso delle indagini tecniche di cui al presente procedimento, è emerso come De Lo. abbia gestito per il tramite di "prestanomi" compiacenti, i quali, pur essendo legali rappresentanti di società in cui il medesimo risultava essere un mero dipendente ovvero direttore commerciale, eseguivano le direttive da questi emanate, società allo stesso riconducibili, con lo scopo di procedere a commercializzare illecitamente apparecchi da gioco ovvero schede elettroniche non conformi al dettato normativo.

Si tratta, in particolare, della Mi. Ga. S.r.l., formalmente intestata a Ma. Al. e Fu. Al., e della Sa. Slot S.r.l. di Sa. An. Lu..

Le due imprese, sebbene abbiano sedi sociali diverse (la Mi. Ga. ha sede a Brenna (CO)), vengono di fatto gestite presso la sede della Sa. Slot a Racale, tant'è che le scritture amministrativo - contabili delle medesime vengono tenute in maniera molto superficiale e confusionaria, a causa anche di attività commerciali che si intersecano e si confondono tra loro. L'attività investigativa ha consentito di accertare che il contributo di Sa. De Lo. alle illecite attività dell'associazione riguardavano, innanzitutto, l'acquisto di schede di gioco modificate da installare nei congegni da divertimento ed intrattenimento successivamente distribuiti intrattenendo rapporti commerciali con Fe. Ni., alias Ro., persona di spicco della criminalità organizzata calabrese.

Sotto tale profilo è significativa la conversazione di seguito riportata intercorsa tra i due durante la quale essi parlavano di crediti pregressi vantati da Fe. e non ancora onorati da Sa. e di documentazione (titoli autorizzativi) riguardanti schede di gioco (provenienti dall'estero):

DE Lo. Sa. e Fe. Ni., alias Ro.:

Conv. n. 2140 del 12.07.2011 - R.I. 701/11

Ro.

ohu ma dove sei sparito?

Sa. a Milano sto Ro.... adesso sono arrivato

Ro.

è un massacro Sa. ... tutte le cambiali tutte indietro sono ritornate

Sa.

e... le pago Ro. come sto pagando gli assegni... non vedi che non si vende niente ..Ro. non si vende uno spillo...uno spillo non si vende ...questo mese dodicimila euro ho fatto di fatturato ... tu hai fatto un milione di euro ... io dodicimila ho fatto

--Omissis--

Ro.

a ho capito...sai i risultati?

Sa.

e no ancora Ro....(incomprensibile)... devi lasciarle quindici venti giorni per vedere il risultato vero perché poi (incomprensibile)...la prima settimana (incomprensibile) arriva a diecimila euro la seconda arriva a niente devi lasciarle almeno che faccia almeno quindici giorni di lavoro per vedere il vero risultato capito? perché la novità è sempre novità ma se non passano quindici venti giorni che entra il plus di gente in un bar i frequentatori e tutti vedono le macchine però (si sovrappongono le voci)....devi fare -- Omissis --

DE Lo. Sa. e Fe. Ni., alias Ro.:

- Conv. n. 2843 del 15.07.2011 - R.I. 701/11

-- Omissis --

Ro. Sa. me lo fai sapere il discorso di tuo fratello? Altrimenti mi muovo con un altro... Sa. questa sera questa sera alle sei... sette e mezzo le otto ti faccio sapere questa sera ok?

Ro.

eh ma lui li ha messi già?

Sa.

si...

-- Omissis --

Nella conversazione che precede Fe. e De Lo. fanno esplicito riferimento al "fratello" di quest'ultimo, a dimostrazione, ancora una volta, degli stretti rapporti di affari esistenti tra l'odierno indagato e il fratello Pa. (come si comprenderà meglio nelle conversazioni seguenti).

DE Lo. Sa. e Fe. Ni., alias Ro.:

- SMS. n. 6987 del 02.08.2011 - R.I. 701/11

"Sa. io e sempre mantenuto la parola ma tu con ogni parola che mi ai data non ne mantiene una a me prima del 15 agosto mi devi fare il regolamento di tutto e sostituirmi tutte le cambiali che non vanno bene altrimenti la mia amicizia con te e finita ciao Ro. Fe."

DE Lo. Sa. e Fe. Ni., alias Ro.:

- Conv. n. 14290 del 04.09.2011 - R.I. 701/11

-- Omissis --

Sa.

hai ancora (incomprensibile) sono uscite le schede?

Ro.

ah...

Sa.

sono uscite

Ro.

io ancora devo prendere i Nulla Osta... me li danno domani

Sa.

ok... fammi sapere com'è così ci vediamo un attimo ok?

Ro.

vabbò... ma con Pa. hai parlato o niente?

Sa.

si si si si... quando salgo facciamo un bel discorso...

Ro.

vabbò vabbò...

Sa.

ok... ciao Ro. mio...

Ro.

ciao...

Sa.

ciao Ro. mio...

-- Omissis --

Il contenuto delle conversazioni intercettate sull'utenza in uso a Sa. rivela in modo inequivoco l'attività legata alla commercializzazione di schede modificate da installare nei congegni da intrattenimento e divertimento.

Nella conversazione che segue, De Lo., interloquendo con il suo uomo di fiducia, Fu. Al., fa esplicito riferimento a "schede da modificare", ponendo particolare attenzione alla collocazione delle stesse, che deve essere, evidentemente, nascosta ("le fai mettere dal ragazzo dietro gli scaffali... dove ci stanno le altre... che poi là dobbiamo fare una modifica globale per tutte...").

DE Lo. Sa. e Fu. Al.:

- Conv. n. 14925 del 08.09.2011 - R.I. 701/11

-- Omissis --

Sa.

si... quelle per terra sono quelle a sinistra vicino la scrivania mia là... quelle sotto la finestra

Al.

a destra stanno

Sa.

sotto la finestra giusto

Al.

si si...

Sa.

quelle lasciate sono schede da modificare eh...

Al.

ok... adesso le lascio

Sa.

le fai mettere dal ragazzo dietro gli scaffali dove ci stanno le altre che poi là dobbiamo fare una modifica globale per tutte

Al.

ah... quelle che stanno sugli scaffali là dietro non le vuoi tu...

Sa.

no... quelle no... di quelle nessuna... quelle schede da modificare sono Al.

-- Omissis --

L'attività captativa ha permesso che evidenziare, inoltre, come, per la "modifica" delle schede, De Lo. si rivolgesse proprio a Fe. Ni. (Ro.): "sto mandando quelle e sto mandando anche le "monster club" che mi devi modificare .... ho già impacchettato tutto oggi ed i mobili interni ti sto mandando pure".

DE Lo. Sa. e Fe. Ni., alias Ro.:

- Conv. n. 33020 del 05.12.2011 - R.I. 701/11

Ro.

Sa.

Sa.

Ro.

Ro.

ciao io ti stavo dicendo prima le schede in demo che c'è.... te le mando?

Sa.

sto mandando quelle e sto mandando anche le "monster club" che mi devi modificare .... ho già impacchettato tutto oggi ed i mobili interni ti sto mandando pure

Ro.

ah... bravo

Sa.

quindi qualche camion mio... (incomprensibile)... una cosa Ro. ma la sala giochi che hai a Roma tu dov'è? quella che hai preso dal francese?

-- Omissis --

DE Lo. Sa. e Fe. Ni., alias Ro.:

- Conv. n. 36707 del 20.12.2011 - R.I. 854/11

-- Omissis --

Sa.

hai visto per quelle schede che mi.. modifica mi puoi fare?

Ro.

e che modifica ti posso fare?.. che e... quelle sono ferme là Sa., che modifiche ti faccio?

Sa.

schede non ce ne sono nuove della

Ro.

eee schede nuove non ce ne sono, che ti.. che ti cambio, vado a spendere...sessanta euro, ottanta euro in garanzia per prendermi una "perla" ..non una "perla" una "mexico" o una "corsaro"

Sa.

...certo...ma non stanno uscendo titoli nuovi...niente?

Ro.

ah?

Sa.

titoli nuovi non ne escono per adesso?

Ro.

non ho capito...

Sa.

non ne escono titoli nuovi no?

Ro.

..no, giochi nuovi non ne escono, sto aspettando la (incomprensibile) con il programma della "parisienne"..

-- Omissis --

Nella conversazione n. 45000 del 28/1/2012, si evince come l'indagato sia arrivato a possedere un numero enorme di video poker ("i vecchi video poker...io avrò almeno 10.000 schede a terra, 7-8.000 nuove dei vecchi video poker che devono andare al macero"), che ha intenzione di portare all'estero, dove potrebbe utilizzarli per aprire delle sale giochi o "un vero e proprio casinò".

DE Lo. Sa. e Ma. Sa.:

- Conv. n. 45000 del 28.01.2012 - R.I. 701/11

-- Omissis --

Sa.

Sa. ti dico che la cosa è bella è bella

Sa. no dico perché poi Sa. c'ho 4 - 5000 videogiochi usati no!...che qui in Italia non vanno più, volevo vedere di portarli la!

Sa. M

sicuramente secondo me si può fare

Sa. D

4-5000...4-5000...quei vecchi video poker

Sa. M

ma ti dico che...

Sa. D

i vecchi video poker...io avrò almeno 10000 schede a terra, 7-8000 nuove dei vecchi video poker che devono andare al macero

Sa. M

Sa. secondo me, secondo me, secondo me si può fare...alla grande pure

Sa. D

bisogna andare a vedere Sa.

Sa. M

la ci sono capannoni si può fare anche una...vera e proprio casinò...e St. poi ti...

Sa. D

poi andiamo insieme

Sa. M

eh...eh bravo secondo me..

Sa. D

dai se apriamo io te e St. facciamo l'operazione e poi facciamo una settimana ciascuno la...

Sa.M

Sa. non c'è problema...quello è l'ultimo delle cose...

Sa. D

no no facciamo...

-- Omissis --

Come già detto, egli svolgeva tale illecita attività attraverso la Mi. Ga. S.r.l. intestata fittiziamente a Ma. Al. e la Sa. Slot S.r.l. intestata a Sa. An. Lu..

In particolare la fittizietà dell'intestazione di quest'ultima società emergeva in modo chiaro dal contenuto delle conversazioni di seguito riportate nel corso delle quali l'indagato, parlando ad esempio con il Comandante della P.U. di San Donato (Conv. n. 25304 del 27.10.2011 - R.I. 701/11) e dovendogli spiegare come farsi trovare, forniva chiaramente l'indicazione di raggiungerlo presso la sua azienda, cioè "alla Sa. Slot... arrivi all'azienda... prima della benzina a destra...". Inoltre, disquisendo delle vicende societarie della Sa. Slot, manifesta chiaramente il fondato timore di incorrere in responsabilità penali ammettendo di esserne il gestore di fatto ("perché io 99 su 100 a ottobre fallisce la Sa. Slot.... perché non c'ho da pagare l'Inps, e mi fanno il fallimento fiscale,... facendo il fallimento fiscale....(...) mi arrestano.."):

DE Lo. Sa. e Avv. CERA Andrea:

- Conv. n. 18834 del 24.09.2011 - R.I. 701/11

-- Omissis --

Avvocato

no no l'istanza di fallimento è l'ultima cosa si fa un decreto ingiuntivo siccome a me queste pratiche qua (incomprensibile)..io mi sono sentito con questa persona, che tra l'altro chiamavo io e mi doveva dare sempre la risposta e non si sono mai fatti sentire poi ora, appunto visto che mi sono rotto le scatole stavo cominciando a andare un pochettino sul pesante.....ma ora

Sa.

no guarda non devi e o andare devi andare sul pesante perché avvocato perché io 99 su 100 a ottobre fallisce la Sa. Slot. perché non c'ho da pagare l'Inps, e mi fanno il fallimento fiscale, facendo il fallimento fiscale essendo direttore Lu. sta chiuso mi arrestano così stanno le cose se invece riesco a recuperare questi 17,9, mi pago tre rate dell'Inps e mi rateizzano di nuovo, capito? bombardare tutti e fare l'istanza di fallimento a tutti decreti ingiuntivi, pignoriamo tutto domani ti porto un (incomprensibile) di cimitero, fate il massimo ed il possibile perché qua sono arrivato che mi arrestano ho parlato con il penalista mi ha detto che la bancarotta fraudolenta, in quanto l'amministratore della azienda sta chiusa in comunità dirigi tu hai amministrato male e ti arrestano a te

-- Omissis--

Nella conversazione n. 11289 del 22/8/2011, poi, in un'unica espressione, che palesa i suoi intenti per il prossimo futuro, De Lo. Sa. dimostra chiaramente di essere l'effettivo titolare, sia della Sa. Slot, sia della Mi. Ga. ("perché poi io lunedì non voglio fare la settimana a Milano io rimango dieci giorni qua, perché voglio smontare tutto alla Sa. Slot...andiamo paghiamo il commercialista, spostiamo la sede e apriamo come Mi. Ga., hai capito?").

DE Lo. Sa. e Fu. Al.:

- Conv. n. 11289 del 22.08.2011 - R.I. 701/11

-- Omissis--

Sa.

porta qualcosa a mare di soldi perché lui di fatti ha mandato il messaggio posso partire giovedì? invece lui deve partire domani mattina perché là le banche nuove dove era andato per aprire i conti, se va domani alle quattro banche prende i blocchetti là là o al Monte dei Paschi, che venga che dobbiamo rinnovare gli assegni, se no fine agosto non riusciamo a pagare

Al.

...uhh..

Sa.

perché poi io lunedì non voglio fare la settimana a Milano io rimango dieci giorni qua, perché voglio smontare tutto alla Sa. Slot. andiamo paghiamo il commercialista, spostiamo la sede e apriamo come Mi. Ga., hai capito?

Al.

va bene si

Sa.

però devo farlo partire oggi, per farlo stare due giorni tranquillo là solo per andare ad aprire i conti hai capito? se no stiamo nella merda marcia.

Al.

va bene, adesso lo chiamo

-- Omissis --

Il 5 dicembre 2011, mentre era in corso di svolgimento la verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Erba, De Lo. Sa. impartiva telefonicamente ai suoi più stretti collaboratori, Fu. Al. e Ma. Al., le direttive da seguire in merito alle dichiarazioni da rilasciare agli agenti operanti, al fine di impedire che venissero portate alla luce le attività illegali realizzate tramite la società sottoposta a controllo (la Mi. Ga. S.r.l.), dettando, inoltre, disposizioni affinché venissero occultate le schede elettroniche illegali e la documentazione contabile della predetta società presso i locali di un magazzino dell'altra società prestanome, la Sa. Slot S.r.l., dove i militari non avrebbero potuto accedere.

Fu. Al. e De Lo. Sa.:

- Conv. n. 32925 del 05.12.2011 - R.I. 701/11

Sa.

Ehi

Al.

ehi dimmi

Sa.

ti ha chiamato lui?

Al.

si si sto vicino a casa sua io adesso

Sa.

ma sta con due Finanzieri ... sono ?

Al.

si si

Sa.

quelli il verbale gli devono levare penso no?

Al.

e che ne so adesso vediamo se

Sa.

senti scendi tu pure no digli guarda le schede le stavamo mandando

Al.

e io qua vicino sono sto aspettando lui che lui stava al bar

Sa.

ma due sono?

Al.

si due due

Sa.

senti guarda digli ...(incomprensibile)...

Al.

due e due altri nella macchina ci sono là

Sa.

quattro sono?

Al.

si

Sa.

ah... è pericoloso allora quattro?

Al.

e che ne so

Sa.

va bene e non puoi andare tu e dire ... le schede

Al.

e io qua sto adesso sta arrivando lui pure ...

Sa.

allora vado alla ditta io ?

Al.

mmm.. va bene

Sa.

senti se (incomprensibile) a me senti eventualmente Al. se dicono che devono andare alla ditta a Milano la ditta lo sai no?

Al.

si si si

Sa.

perché aveva sbagliato il pacco Di Nu. ha spedito alla ditta una trascrizione diversa dalla ditta qua la Sa. e noi le stavamo mandando lì

Al.

ok va bene ciao

Sa.

ciao

Fu. Al. e donna (dipendente Sa. Slot):

- Conv. n. 83 del 15.12.2011 - R.I. 1230/11

Donna

Mi. Ga. buongiorno

Al.

c'è nessuno là?

Donna

e no ... solo un cliente

Al.

e Di. c'è ? chiudete tutto che c'è la Finanza sai.

Donna

si a ok ciao

Al.

chiudete tutto proprio chiudete

Donna

si ciao

Al.

ciao

Fu. Al. e Fo. Ca. (dipendente Sa. Slot):

- SMS. n. 113 del 15.12..2011 - R.I. 1230/11

"Togliete tutto"

Fu. Al. e De Lo. Sa.:

- Conv. n. 118 del 15.12.2011 - R.I. 1230/11

Sa.

pronto

Al.

ehi....

Sa.

dimmi, se tolgo i documenti della Mi. di qua, io...

Al.

e si! perché pare che....quest....va be me

Sa.

allo le schede allora?

Al.

ah?

Sa.

le schede pure?

Al.

Eh!

Sa.

ma se Lu. non c'è, che sta in ospedale chi ci apre qua?

Al.

e che so io ?

Sa.

ciao

Come già anticipato, posta in liquidazione la Mi. Ga. S.r.l. di Brenna a causa della verifica fiscale della Compagnia della Guardia di Finanza di Erba e limitata l'operatività della Sa. Slot, De Lo. Sa., costituiva, amministrandola personalmente, una nuova società, la City Game S.r.l., entrando così nel business dei Totem.

In particolare, attraverso detta azienda, cominciava a produrre in proprio i predetti congegni illegali - acquistando solo la struttura da una società salentina, la Palese Group di Melissano - assemblandone i componenti elettronici, per poi rivenderli o installarli in esercizi pubblici o circoli privati:

DE Lo. Sa. e Sc. Do., alias Mi.:

- Conv. n. 28864 del 04.07.2012 - R.I. 768/11

-- Omissis --

Sa.

siii ma quando Miiii non ho una lira devo fare i soldi adesso

Mi.

non ho una lira (risata)

Sa.non ho una lira Mi. mannaggia l'oste devo fare i soldi

Mi.

ma domani mattina ma domani mattina ti faccio vieni in azienda però sai?

Sa.

si si si si si

Mi.

alle undici sono la

Sa.

si si si si si si

Mi.

eh eh e adesso che fai? rimani lì o vai un pò in giro?

Sa.

noo mi ritiro Mi.

Mi.

ah (incomprensibile)..

Sa.

perché sto chiudendo un pò l'azienda in liquidazione

Mi.

eh..

Sa.

voglio partire con una macchine nuova farò un pò di casino di nuovo come una volta non sai?

Mi.

eh..

Sa.

ho fatto il morto per un po' di anni .. adesso inizio a rompere i coglioni di nuovo

Mi.

bravo bravo bravo bravo bravo mi fa piacere ste cose

Sa.

ah..

Mi.

ehh domani mattina (balbetta) ci vediamo la

-- Omissis--

Da ultimo, va rilevato come alcune conversazioni intercettate nel corso dell'indagine evidenzino chiaramente gli stretti rapporti tra De Lo. Sa. e Ma. An., come si è detto, coordinatore, sotto le direttive dei fratelli De Lo., di tutte le attività illecite svolte dal sodalizio. Ciò conferma la partecipazione allo stesso da parte dell'odierno ricorrente.

Nella conversazione n. 40348 del 4/1/2012 (R.I. 701/11), in particolare, dopo aver saputo che Fo. Fr. ha fornito (soli) tre Totem ai propri germani, si impegna subito a farne giungere immediatamente, direttamente da colui che rifornisce Fo., ben 400/500 Totem.

In altra conversazione (n. 29511 del 12/7/2012), De Lo. Sa. chiama Ma., chiedendogli se ha provveduto a smontare la stampante di un Totem, come dallo stesso De Lo. richiestogli. Questi conferma e gli assicura che si recherà a portargliela presso la sede della Sa. Slot.

Nella successiva n. 29529 dello stesso giorno, i due (sempre De Lo. e Ma.) prendono accordi in ordine al montaggio di un Totem.

DE Lo. Sa. e Ma. An.:

- Conv. n. 29529 del 12.07.2012 - R.I. 768/11

An.

ehi Sa.

Sa.

An. dove stai? mi senti? io stavo venendo con l'operaio di Benny un attimo dove possiamo vedere il montaggio? uno per vederlo?

An. io ti stavo portando il Totem eh vieni qua in via Trieste dai vieni in via Trieste ciao

Sa.

deve venire da casa tua?

An.

si si ciao

Nella conversazione n. 32728 del 14/9/2012, intercettata sempre tra De Lo. Sa. e Ma. An., il primo chiede al secondo di passare dal suo ufficio in quanto dovrà consegnargli 10 congegni (Totem).

Le indagini espletate, pertanto, hanno consentito di verificare come il ricorrente, attraverso le società suindicate, formalmente intestate a dei prestanome, si occupasse dell'approvvigionamento e della compravendita di schede da gioco contraffatte, che venivano poi installate in dispositivi elettronici da divertimento.

Egli, inoltre, era particolarmente attivo nella produzione e nella commercializzazione degli apparecchi elettronici denominati "Totem" riproducenti giochi illegali.

Il tutto, coordinando l'azione dei sodali Fu. Al. e Ma. Al. e in stretto legame con Ma. An., autentico "anello di raccordo" tra le società materialmente gestite da De Lo. Sa. e quelle facenti capo agli altri fratelli dell'indagato.

#### 10. TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (CAPO E -ART. 12 QUINQUIES L. 356/92)

Al capo E) della rubrica, viene contestato a De Lo. Sa., di aver, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei suoi confronti, attribuito fittiziamente a Ma. Al. e Fu. Al. la titolarità della società "Mi. Ga. S.r.l.", azienda, secondo la prospettazione accusatoria, nella esclusiva disponibilità del De Lo..

Orbene, in ordine alla configurabilità della fattispecie criminosa suindicata nel caso sottoposto alla disamina di questo Tribunale distrettuale, con specifico riferimento "all'elemento materiale" del reato, appare assai difficilmente confutabile che la società in questione sia stata fittiziamente intestata al Ma. e al Fu., mentre, in realtà, la stessa era nella piena ed esclusiva disponibilità di De Lo. Sa. (formalmente "semplice" direttore commerciale della società).

Sul punto, va innanzitutto osservato che Ma. risulta essere in una posizione di totale subordinazione ricevendo giornalmente da De Lo. Sa., direttamente o per il tramite di Fu. Al., specifiche disposizioni circa le operazioni bancarie da compiere tra cui prelievi, bonifici o apertura di conti correnti direttamente intestati al primo, ma in realtà riconducibili a De Lo. Sa.: Ma. Al. e Fu. Al.:

- Conv. n. 86 del 29.11.2011 - R.I. 1224/12

-- Omissis --

Al. F.

che stavo dicendo e tu più tardi vieni due minuti che andiamo e torniamo da Taviano

-- Omissis --

Al. F.

così andiamo cambiamo l'assegno e andiamo a versare alla (incomprensibile) alla Monte Paschi

Al. M.

va bene ok ciao

Al. F.

ciao

Ma. Al. e De Lo. Sa.:

- SMS. n. 129 del 30.11.2011 - R.I. 1224/12

"Devi andare a versare euro 2500 al monte Paschi a racale chiamami"

Ma. Al. e De Lo. Sa.:

- Conv. n. 134 del 30.11.2011 - R.I. 1224/12

Sa.

dove stai Al.?

Al.

e adesso a casa sto adesso ho finito di mangiare

Sa. allora passa dal campo ti dò i soldi li vai a versare là correndo correndo se no chiude la banca bello

Al.

va bene va bene sto venendo ciao

Per tale disponibilità Ma. riceveva uno stipendio mensile da De Lo. Sa. come emerso da alcune intercettazioni telefoniche durante le quali il primo sollecitava il pagamento provocando la

disapprovazione dell'altro che contattava Fu. Al. invitandolo ad individuare una persona più remissiva.

Ma. Al. e De Lo. Sa.:

- SMS. n. 25704 del 29.10.2011 - R.I. 701/12

"Sa. dimmi tu cosa dobbiamo fare perché siamo arrivati a tre mesi io posso aspettare fino a questo pomeriggio se no mi devo provvedere"

Ma. Al. e De Lo. Sa.:

- SMS. n. 26016 del 30.10.2011 - R.I. 701/11

"Vai in banca a prendere lo stipendio tuo e fai i bonifici con Al."

Fu. Al. e De Lo. Sa.:

- Conv. n. 26030 del 31.10.2011 - R.I. 701/11

-- Omissis--

Al.

ok... quindi io quando vado con la mamma tua alla banca lo faccio da lì

Sa.

e non lo fare dalla Popolare ...lo fai dall'Unicredit ...no.. di Taviano

Al.

si va bene si nel senso lo faccio nel senso con quelli la lo faccio a Taviano

Sa.

hai visto questo sporco.. trova Al. scarti uno e ne prendi un altro ...non vedi questi altri anche trovaci un ragazzo a Ugento che si intesti la Easy One ...(incomprensibile)....che fa lui l'amministratore che vada dal Notaio.... fissi un appuntamento con Vizzi oggi

Al.

...(incomprensibile).....

Sa.

...(incomprensibile)... se no lo faccio protestare proprio tutto questo letame vai urgente e poi vedi se c'è la (incomprensibile)...fammi sapere così vai a versare tu e mandi mille euro a me

Al.

va bene ciao

Come evidenziato, quindi, il Ma. non aveva alcun potere gestorio o decisionale all'interno dell'azienda formalmente intestata a lui, ma comunque partecipava fattivamente alle attività di compravendita delle schede recandosi personalmente presso le sedi dei fornitori, principalmente nel Nord Italia, ed occupandosi del relativo trasporto.

Significative sono le conversazioni attinenti agli accadimenti del 6/10/2011, quando Ma., sulla base delle disposizioni impartite telefonicamente da De Lo. Sa., si recava presso Fe. Ni. detto Ro. per procedere al ritiro di schede e al successivo trasporto delle stesse fino alla sede della Sa. Slot S.r.l. di Racale:

Ma. Al. e De Lo. Sa.:

\* Conv. n. 21180 del 06.10.2011 - R.I. 701/11

Omissis...

Sa.

praticamente.. capiscimi Al... deve prendere le schede lui....da Fe. qui a Milano a prendere le schede ...te le deve portare che poi le schede le devi scendere ....

Ale.

e.. come....dove me le metto nella valigia?.....non sto capendo...

Sa.

le metti in un pacco dentro la valigia, altrimenti ..... aspetta ..... vediamo ...

Omissis....

L'assoggettamento di Ma. alle direttive impartite da De Lo. emergeva in modo chiaro in occasione del sequestro di schede da gioco per apparecchi da divertimento ed intrattenimento rinvenute all'interno di un'autovettura intestata alla Mi. Ga. S.r.l., da lui amministrata nel luglio

2011 e nel corso di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di Erba nei confronti della Mi. Ga. S.r.l., con relativo accesso domiciliare eseguito presso la sua abitazione in Alliste. Infatti, in entrambe le occasioni Ma. veniva istruito da De Lo. sul comportamento da tenere nel corso delle attività ispettive e sul contenuto delle dichiarazioni che avrebbe dovuto fornire.

Sa. o invitava poi a nascondere le schede elettroniche illegali e la documentazione contabile della predetta società presso i locali di un magazzino dell'altra società prestanome, la Sa. Slot S.r.l., dove i militari non avrebbero potuto accedere.

Ma. Al. e De Lo. Sa.:

\* Conv. n. 251 del 12.07.2011 - R.I. 1124/11

Al.

Sa.... Sa.

Sa.

ehi Al.

Ale.

vedi che mi ha chiamato mia sorella... adesso .... che c'è la Finanza a casa mia

Sa.

Finanza?

Al.

si in borghese vanno

Sa.

quanti sono?

Al.

due persone sono

Sa.

ah si per le schede che hanno sequestrato... quelle che hanno sequestrato a coso... come si chiama ?

Al.

a...si a....

Sa.

e... come si chiama ... aspetta

Al.

a quello di Nardò

Sa.

si e tu gli dici che queste schede .... le stava prendendo e le stava portando alla ditta a Milano ....capito?

Al.

a... va bene

Sa.

e basta non ti preoccupare ... non è niente ... capito?

Al.

no va bene per sapere quello che devo dire capito?

Omissis...

Ma. Al. e Fu.Al.:

\* Conv. n. 295 del 06.12.2011 - R.I. 1124/11

Omissis...

Al. F.

... che ti hanno detto?

Al. M.

niente sessantottomila euro di multa

Al. F.

sessantottomila euro di multa? e l'avvocato che dice?

Al. M.

ah? no va bene .... loro non l'hanno fatto entrare perché è una cosa amministrativa... non era una cosa penale... no e va bene loro hanno detto ... noi dobbiamo darvelo questo verbale che poi voi fate ... tutto quanto e..... non è un problema però noi ve lo dobbiamo dare .... ha detto non è che ... hai capito? niente una dichiarazione ho fatto .... però ... ho dovuto dire dove le stavamo trovando ... capito?

Al. F.

ee.....

Al. M.

però non è un problema ... non sai nel senso...perché ho detto a me fanno un favore perché li hanno i tecnici specializzati ... cosa che io la a Brenna non ho..... quindi

Al. F.

mmm....

Al. M.

e una co .... e poi sta ...(incomprensibile)....

Al. F.

che ti fanno un favore dove adesso ?

Al. M.

e lì .... lì da voi

Al. F.

aspe.....a.... e così hai dichiarato tu?

Al. M.

e dove scusa

Al. F.

mannaggia (bestemmia) ma non stai bene ... ti ho detto anche ieri stesso di non dichiarare queste cose ... ma (bestemmia) a bugia ..... ma io non so

Al. M.

e do...e do.... ma come a bugia... dove sta.... dove le stavano trovando ?

Al. F.

ti ho detto io che le tenevi in casa ....che .... siccome arrivavano ieri sera .....vedi che quando parlo non capite ...(bestemmia)....

Omissis...

Ma. Al. e De Lo. Sa.:

\* Conv. n. 35542 del 15.12.2011 - R.I. 701/11

Ma.

pronto...

Sa.

ai...

Ma.

ei...

Sa.

ei... ciao... ascolta una cosa... dal commercialista sono... l'edificio non c'è a Racale... a casa tua è la sede... perché là ancora ad Erba risulta... hai capito?...

Ma.

ehh.... ho capito... però...

Sa.

dimmi...

Ma.

io gli ho detto... allora... adesso sono uscito (si è allontanato dai militari operanti)... io gli ho detto che praticamente... perché loro sapevano che avevamo una sede operativa a Racale...

Sa.

non c'è perché non sta dichiarata altrimenti... ascolta... se vanno... ti spiego subito... sede operativa digli io ancora la devo prendere... la sto trovando perché mi sto trasferendo... per adesso...

Ma.

che adesso?...

Sa.

ascolta... per adesso digli... io sto qua e sto cercando una sede per trasferirmi... punto digli... adesso dove stanno le cose...

Ma.

però loro hanno... loro hanno detto se... noi sappiamo che qualche cosa al magazzino... il magazzino a Racale... cioè io gli ho detto che lo tenevamo in affitto ma che lo abbiamo chiuso...

Sa.

noo...

Ma.

che se...

Sa.

aspetta un attimo... non è che gli hai detto che là c'è il magazzino?... che là zona del Sa. sono... slot...

Ma.

uh...

Sa.

glielo hai detto già... no?...

Ma.

no no... non glielo detto... no no... non ho detto niente... io gli ho detto che teniamo un magazzino così... però...

Sa.

gli hai spiegato dov'è? no...

Ma.

no no no...

Sa.

non devi dire niente... altrimenti nella merda... hai capito... perché poi dicono non essendo sede legale... non essendo dichiarata devono sequestrare tutto...

Ma.

uh...

Sa.

tu dici... io...

Ma.

no... adesso faccio una cosa... adesso faccio una cosa... li porto a casa mia e gli dico... guarda questo garage tengo... e gli dico visto che è in costruzione... questo qua era quello che avevo in mente per fare il coso... punto...

Sa.

bravissimo... con calma... i documenti vogliono... per controllare la contabilità... no?...

Ma.

si si... allora... metà sono qua e metà sono da Gravili...

Sa.

uh... e qui quanti sono... quattro?...

Ma.

si...

Sa.

ho capito... va bene... da Gravili stanno... ok... va bene... digli che al garage e a casa tua devi fare l'altra sede... punto e basta... hai capito...

Ma.

va bene...

Sa.

ciao bello... non ti preoccupare sai...

Ma.

no no...

Sa.

ciao...

Ma.

ciao...

Ma. Al. e De Lo. Sa.:

\* Conv. n. 35549 del 15.12.2011 - R.I. 701/11

Al.

...pronto, mi scusi..pronto

Sa.

eee sono Giurgola...senti quel materiale ( incomprensibile)

Al.

Uhhh

Sa.

i giochi .....quel materiale di erba nel capannone, hai capito?

Al.

ummm, va bene

Sa.

ok, ciao bello

Le intercettazioni in questione danno piena dimostrazione non soltanto della circostanza che era proprio De Lo. Sa. a gestire la Mi. Ga. S.r.l. e non Ma., che si limitava a seguirne le direttive, ma anche del fatto che De Lo. Sa. commerciasse schede illegali in quanto contraffatte, che, evidentemente, dovevano, in ogni modo, essere sottratte alla vista degli agenti della Guardia di Finanza incaricati di effettuare i controlli, in quanto, in caso contrario, sarebbero state certamente sequestrate.

La Suprema Corte ha chiarito che integra il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12 quinquies, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, la costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altra società (cfr. Cass. pen., Sez. 1, n. 39210 del 24/06/2013 - dep. 23/09/2013, Sinicropi, Rv. 256771; Sez. 2, n. 6939 del 26/01/2011 Ud. - dep. 23/02/2011, Rv. 249457).

Ciò detto in ordine all'elemento materiale del delitto oggetto di contestazione (trasferimento fraudolento di valori), va concentrata l'attenzione sull'elemento psicologico, il "dolo specifico" costituito dalla volontà di effettuare tale fittizio trasferimento allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione.

Sul punto, la difesa ha reiteratamente affermato, nel corso della discussione tenuta innanzi a questo Tribunale e nelle memorie presentate, che lo stesso GIP, nell'ordinanza di custodia cautelare adottata, ha più volte sostenuto che le intestazioni fittizie operate dai fratelli De Lo. venivano poste in essere, non per eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, bensì al solo scopo di effettuare, mediante le società e le ditte intestate a terzi meri prestanome, le attività illecite attinenti alla commercializzazione di giochi illegali (con doppia scheda, con "abbattitore" o comunque non conformi alle previsioni normative).

La difesa richiama, sul punto, a sostegno della propria tesi, diversi passaggi del provvedimento coercitivo gravato.

A parere di questo Tribunale, non rileva che le intestazioni fittizie contestate ai fratelli De Lo. nell'ambito del presente procedimento siano state poste in essere "anche" al fine di realizzare attività illecite (in particolare, la commercializzazione di dispositivi elettronici fraudolentemente contraffatti o comunque illegali), senza il pericolo di vedere tali attività illegali ricondotte direttamente agli stessi. Invero, la disposizione di cui all'art. 12 quinquies D.L. 306/1992 non richiede affatto che uno degli scopi tassativamente indicati dalla medesima norma sia "l'unico" fine perseguito attraverso l'intestazione fittizia, potendo certamente trattarsi di uno scopo "aggiuntivo", che si colloca insieme ad altri scopi illeciti (come nel caso di specie), non potendo trarsi, dal tenore letterale della disposizione in esame, una tale "esclusività".

Né può affermarsi, come pure hanno fatto i difensori dell'indagato, che, all'epoca di realizzazione dell'intestazione fittizia, non era in corso alcun procedimento di prevenzione patrimoniale, essendo sufficiente a configurare il dolo specifico richiesto, il semplice "timore" che ciò potesse accadere in un prossimo futuro.

Il principio è stato assai recentemente ribadito dai Supremi Giudici di legittimità, secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n. 356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014 - dep. 20/01/2015, P.M. in proc. Lapelosa e altri, Rv. 261980).

Invero, l'art. 12-quinquies, comma 1, della legge n. 356 del 1992 stabilisce quanto segue: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è punito con la reclusione da due a sei anni".

La Suprema Corte (cfr. Cass. pen. Sez. un., n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese) ha già chiarito che il disvalore della condotta incriminata si esaurisce mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da realizzare (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. L'art. 12-quinquies prevede e punisce, quindi, una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali (cfr. Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 5541 del 15 gennaio 2009); la fattispecie si caratterizza per la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta.

Per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. L'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova però un limite nell'infedeltà presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: lo scopo elusivo (cfr. Cass. pen. Sez. II, n. 40 del 24 novembre 2011, dep. 4 gennaio 2012).

Può ritenersi pacifico (cfr. Cass. pen. Sez. I, n. 3880 del 25 maggio 1999, CED Cass. n. 214094; Sez. I, n. 19537 del 2 marzo 2004, CED Cass. n. 227969) che il dolo specifico del reato previsto

dall'art. 12-quinquies consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumere l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che l'essere imputato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (come nella specie, come meglio si dirà) può al tempo stesso integrare il presupposto soggettivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. A), D. Lgs. n. 159 del 2011, rendendo facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione.

Si è chiarito che il delitto di cui all'art. 12-quinquies costituisce fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali, e che, per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura.

La Corte di Cassazione ha osservato che "le finalità di politica criminale della norma rivelano che l'oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato né una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto" (cfr. Cass. pen. Sez. II, n. 29224 del 14 luglio 2010, in motivazione).

Non a caso esso viene descritto - nella norma incriminatrice in esame - come fine di eludere "le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali", non già "le misure in concreto disposte o richieste" (cfr. Cass. pen. Sez. V, n. 5541 del 15 gennaio 2009, in motivazione).

Lo "scopo elusivo" che connota il necessario dolo specifico prescinde, pertanto, dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito.

Ciò premesso in linea di principio, va osservato che, nel caso di specie, in riferimento a De Lo. Sa., sussistono almeno due elementi istruttori che inducono certamente a ritenere che ricorra, nella fattispecie in esame, il dolo specifico normativamente richiesto dall'art. 12 quinquies D.L. 306/1992.

In primo luogo, occorre ricordare che De Lo. nel corso del 2003, è stato materialmente sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale, subendone pertanto pienamente gli effetti e serbandone, ovviamente, memoria.

In secondo luogo, va rilevato che la società Mi. Ga. S.r.l., con la contestuale intestazione fittizia a Ma. Al. e Fu. Al., viene costituita il 19/11/2010, cioè in un momento in cui De Lo. Sa. era imputato (non semplice indagato) del delitto di associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p., già condannato in appello per tale reato con la sentenza emessa in data 10/3/2005 dalla Corte di Appello - Sezione Promiscua - di Lecce.

De Lo. sarà assolto dall'accusa di cui all'art. 416 bis c.p. solo nel maggio 2012 dalla Corte d'Appello di Taranto: pertanto, egli, il 19/11/2010, oltre ad aver già in precedenza subito una misura di prevenzione personale e patrimoniale (nel 2003), era imputato del delitto di associazione mafiosa e condannato in grado di appello per tale reato.

A parere di questo Tribunale distrettuale, non v'è dubbio che il combinato disposto delle predette circostanze consenta di ritenere che l'indagato abbia fittiziamente intestato la società Mi. Ga. S.r.l. a Ma. e Fu. "anche" al fine di evitare l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale nei suoi confronti.

La tesi appare confermata, inoltre, dall'instestazione fittizia (ampiamente argomentata nell'ordinanza coercitiva oggetto di gravame, alla quale, sul punto, si rinvia) della ditta "Sa. Slot di Sa. An. Lu.", costituita sempre nel medesimo periodo in cui De Lo. era imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

In virtù di tali considerazioni, non appare revocabile in dubbio che sussistano, a carico di De Lo. Sa., gravi indizi di colpevolezza, in ordine al delitto ascrittogli al capo E) della rubrica.

#### 11. CONCORRENZA ILLECITA CON VIOLENZA O MINACCIA (CAPO F - ART. 513 BIS C.P.)

In ordine al delitto di concorrenza illecita mediante violenza o minaccia di cui all'art. 513 bis c.p. l'unica specifica condotta contestata nei confronti di De Lo. Sa., come emerge dalla lettura del capo F) dell'imputazione, risulta essere la seguente: "in particolare Ri., quale esecutore materiale e De Lo. Sa. quale istigatore, intimavano al titolare dell'esercizio commerciale denominato bar "Cr." di non utilizzare dispositivi elettronici noleggiati da gestori loro concorrenti imponendogli di custodirli in un deposito reiterando la minaccia dopo avere verificato che questi li aveva messi in esercizio nel locale commerciale di titolarità di lui".

La motivazione relativa alla predetta contestazione si rinviene alle pagg. 180-181 dell'ordinanza di custodia cautelare gravata, ove si fa riferimento alla conversazione n. 480 R.i.t. 1079/12 del 16/8/2012, nel corso della quale De Lo. Sa., interloquendo con Ri. Lu., gli avrebbe conferito, appunto, l'incarico di recarsi presso il bar "Cr." al fine di verificare l'eventuale installazione di apparecchi distribuiti da imprese concorrenti.

"(...) In effetti, De Lor. Sa. gli dava mandato di verificare che l'esercente il bar Cr. non avesse installato delle "macchine", chiaramente non riconducibili alle società del sodalizio: "...il bar Cr...di nuovo ha messo le macchine?".

Il contenuto di tale affermazione lascia supporre che, in effetti, in tale esercizio commerciale fossero già stati installati degli apparecchi da divertimento riconducibili ad altri gestori e verosimilmente, per effetto dell'intervento del Ri., le stesse fossero state rimosse per essere custodite in magazzino. Infatti questi rispondeva denotando di essersi già nel recente passato interessato della vicenda: "...no...nel caso le abbia accese... perché le aveva nel deposito...". Ma il De Lo. precisava: "...no, no...macchine nuove, con i led...è andato adesso Ma.Mi...". La circostanza provocava l'ira del Ri. il quale, dopo aver imprecato, si assumeva l'impegno di verificare quanto riferitogli, affermando: "...ti sto dicendo che sapevo che le aveva in uno sgabuzzino...come finisco a Trepuzzi vado lì...", ed aggiungeva, ancora: "...le persone stanno...ma stanno proprio fulminate...ti chiamo subito dopo Pa.... passo da Tr. e poi a casa da questo qua a Lecce... al Cr. da Gi....." (R.i.t. 1079/12 - progr. 480)".

Tuttavia, l'attribuzione a De Lo. Sa. del "mandato" conferito a Ri. Lu. di intimare al titolare dell'esercizio commerciale bar "Cr." di non utilizzare dispositivi elettronici noleggiati da gestori concorrenti dei De Lo. è frutto di un refuso.

Invero, nella richiesta di applicazione di misura cautelare e poi nell'ordinanza gravata, viene indicato il nome "Sa.", anziché quello del fratello "Pa."

In realtà, dalla lettura del testo integrale della trascrizione della conversazione telefonica n. 480 del 16/8/2012 ore 18:39, risulta come l'interlocutore di Ri. Lu. non sia De Lo. Sa., bensì De Lo. Pa.. Né risultano dubbi sulla corretta identificazione dello stesso, atteso che il medesimo Ri. si rivolge al suo interlocutore più volte nell'ambito del predetto dialogo, chiamandolo, appunto, "Pa."

Trattandosi dell'unica condotta contestata a De Lo. Sa. in ordine al delitto di cui all'art. 513 bis c.p. e non emergendo comunque ulteriori condotte tenute dallo stesso suscettibili nell'alveo applicativo della fattispecie incriminatrice in questione, è da ritenere che non ricorrano gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in ordine al capo F) dell'imputazione provvisoria.

#### 12. ABUSIVO ESERCIZIO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA (CAPO G -ART. 132 D.LGS. 385/1993)

In relazione al capo G) della rubrica, la difesa del prevenuto sostiene l'impossibilità di ritenere sussistente, nel caso di specie, il reato di abusivo esercizio di attività finanziaria previsto dall'art. 132 D.Lgs. 385/1993.

A parere della difesa, tale fattispecie incriminatrice, che, com'è noto punisce chiunque ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 del medesimo Decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi) in assenza della necessaria iscrizione, richiede che le condotte in questione siano poste in essere in forma professionale, organizzata su scala imprenditoriale e rivolgendosi al pubblico, atteso che solo tali modalità attuative della condotta, in quanto idonee ad indurre un rilevante fattore di turbativa del mercato finanziario, realizzerebbero quella latitudine di gestione che ne evidenzia la pericolosità e la rilevanza penale. Ciò premesso in ordine alle deduzioni difensive, va rilevato che un orientamento prevalente e risalente della giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che integra il reato previsto dall'art. 132 D.Lgs. n. 385/1993 (esercizio abusivo di attività finanziaria) l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 133 dello stesso Testo Unico, non essendo richiesta una stabile organizzazione, né una specifica professionalità. A differenza, infatti, del reato di cui all'art. 348 c.p., non è affatto richiesto dalla fattispecie incriminatrice un'attività svolta in forma continua e professionale, né è in alcun modo indispensabile l'approntamento e la disponibilità di una stabile struttura organizzativa, con la conseguenza che le operazioni di finanziamento contestate all'imputato, integrano senz'altro - per numero, cadenza e ammontare - la sussistenza della fattispecie in contestazione (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 51744 del 13/12/2013 - dep. 23/12/2013, P.C., Torti e altri, Rv. 258119).

Già in precedenza e costantemente i Giudici di legittimità avevano affermato che, per la configurabilità del reato previsto dall'art. 132 D.Lgs. 385/1993 è sufficiente l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 del T.U. Infatti, il reato non richiede per il suo perfezionamento né l'abitudine, né che l'offerta sia rivolta al pubblico (cfr. Sez. 2, n. 1628 del 14/12/2001 Ud. - dep. 21/01/2004, Rv. 227308). Così come non è richiesta una stabile organizzazione, né una specifica professionalità (cfr. Sez. 2, n. 29500 del 10/06/2009 Ud. - dep. 16/07/2009, Rv. 244436; Sez. 6, n. 5009 del 15/12/1995 Cc. - dep. 19/02/1996, Rv. 203995, che pone in evidenza come non si tratti di reato abituale; Sez. 2, n. 1628 del 14/12/2001 Ud. - dep. 21/01/2004, Rv. 227308).

Operate tali premesse in relazione alla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in ordine alla fattispecie incriminatrice in esame, venendo alle risultanze istruttorie emerse nell'ambito del presente procedimento, va osservato che l'organizzazione criminosa contro la quale si procede si proponeva di finanziare i titolari di pubblici esercizi ove avrebbe poi proceduto all'installazione dei propri congegni, ottenendo dagli stessi forme di garanzia consistenti essenzialmente nell'emissione di titoli post datati o privi di data.

Ne conseguiva, peraltro, l'attività di recupero crediti verso i debitori della compagine, essenzialmente affidata al pregiudicato Ri. Lu., ma talora posta in essere direttamente anche da taluno dei vertici del sodalizio, ovvero da Sa. De Lo. mirando, laddove i debitori non fossero in grado di far fronte ai piani di rientro, alla diretta acquisizione delle attività commerciali.

Tali condotte, soprattutto con riferimento a De Lo. Sa., emergono dal contenuto delle conversazioni intercettate.

Il 7 luglio 2011 sull'utenza nr. 333/7000965 intestata ed in uso a De Lo. Sa. veniva captata una sua conversazione con Br. Ma. il quale aveva telefonato nella convinzione di parlare con tale Pi. ma, allorquando si presentava chiedendo di poter parlare con "il signor Piero", il De Lo. con fare irritato si presentava ed affermava: "...io Sa. sono...hai trovato la persona giusta, tu!".

Il prosieguo della conversazione rivelava una esposizione debitoria del Br. verso il Gruppo De Lo. garantita dall'emissione di cambiali, a fronte dell'acquisto di alcune schede di gioco e palesava tutta l'ira di Sa. De Lo. verso l'interlocutore, al quale non lesinava esplicite minacce,

anche facendo riferimento ad un precedente episodio di violenza fisica nei confronti di tale Cr., in ragione di tale situazione.

Diceva, infatti, il De Lo.: "...tu sei venuto, ti sei preso le schede...a gennaio....", e quindi affermava di aver dato disposizione a che il Br. non fosse "disturbato" fino a maggio, facendo riferimento ai termini di pagamento delle schede attribuitegli.

Nel prosieguo della conversazione con tono alterato lamentava il comportamento del suo interlocutore, nonostante la dilazione di pagamento concessa: "...poi invece hai spento il telefono e non ti sei fatto più sentire... poi non ci volevi pagare le schede...": "...poi ha preso le botte Cr. per te...poi hai mandato le cambiali....".

Infine rincarava la dose delle minacce: "... senti Brighi...io sai quanti soldi avanzo in giro?... non li immagini e non li voglio...chi centomila chi trecento, del settore centocinquanta con te è una questione di principio... i 2.130 euro portali, senti un figlio tuo!"; ed ancora: "...io non mi fisso per centomila euro... prega sempre Dio che non mi fisso per i 2.130 tuoi eh!...". Infine concludeva: " tu fai solo una cosa vai a portare i 2.130 perché come ti trovo ti tolgo la macchina se c'hai macchine te le tolgo nei bar - OMISSIS - porta i soldi, senti a me per sbaglio ha preso due schiaffi l'amico tuo" (R.i.t. 701/11 - progr. 688).

Di analogo tenore pure le conversazioni intercettate nel successivo mese di settembre tra Sa. De Lo. e tale Cr., debitore verso il sodalizio.

Il 5 settembre, dall'utenza in uso a Sa. De Lo. veniva inviato un sms verso l'utenza --omissis--, intestata ed in uso al predetto, il cui testo era il seguente: "ti consiglio di metterti in contatto con me hai le mie schede e i miei soldi salvatore de Lo." (R.i.t. 701/11 - progr. 14410).

Il messaggio appena citato appare particolarmente importante, atteso che il riferimento a "i miei soldi" chiarisce inequivocabilmente che le posizioni creditorie vantate da De Lo. Sa. non derivavano semplicemente dalla vendita di schede o di dispositivi elettronici, ma anche da veri e propri mutui concessi a terzi e soprattutto ai gestori degli esercizi commerciali con cui era in rapporti di affari, in garanzia dei quali veniva richiesta l'emissione di titoli di credito.

In relazione a tale vicenda, evidentemente non ancora definitasi, motivo per il quale Sa. De Lo. aveva a più riprese, anche per il tramite di terze persone, cercato un incontro con il debitore, in data 15 settembre seguiva un ulteriore sms tra i due, inviato da Ag. verso l'utenza del De Lo., del seguente tenore: " - OMISSIS - dimmi dove ti devo mandare il tutto così quando rientro sistemo il tutto.. finiamola qua salvatore non è il caso di continuare a cercarmi e tantomeno a farmi chiamare da altre persone. Ti ho detto che tutto ti verrà dato entro fine settimana. Non è proprio il caso di incontrarci, non sono un pirla e di sicuro incontrandoci non può succedermi niente di buono" (R.i.t. 701/11 - progr. 16850).

Il contenuto del messaggio non lascia alcun margine di dubbio in ordine al timore nutrito dall'Ag. verso Sa. De Lo. per la propria incolumità, talché l'uomo nel fornire rassicurazioni circa la composizione della vicenda debitoria, rifiuta qualsivoglia incontro con questi.

Il successivo 17 settembre il De Lo., non avendo evidentemente ancora ricevuto il pagamento di quanto preteso, inviava un nuovo sms ad Ag. Ni.: "se domani non spedisce i soldi assegni e schede alla ditta Sa. slot via moruse racale Lecce 73055" (R.i.t. 701/11 - progr. 16851).

Il tenore del messaggio, volutamente non completato nel testo, lasciava in ogni caso presagire al suo destinatario conseguenze negative laddove non avesse prontamente aderito alla richiesta del De Lo..

Il 27 luglio 2011 veniva intercettata una conversazione tra Sa. D. Lo. e tale Gu., nel corso della quale quest'ultimo, che per conto del primo si è recato ad incontrare un debitore, cedeva il telefono ad un terzo soggetto non identificato, nei confronti del quale il De Lo. vanta un credito. L'esistenza del credito, garantito da cambiali che sono rimaste insolute emerge fin dall'incipit della conversazione tra i due, allorquando il De Lo. afferma: "...intanto, mentre Gu. veniva là, mi hai mandato le cambiali da 750 indietro...", a voler significare, appunto, che quei titoli presentati all'incasso erano rimasti non pagati.

L'uomo tentava, dunque, di giustificare la situazione: "...purtroppo salvato qua la situazione è critica proprio...", ma il De Lo. prospettava subito la soluzione alla situazione debitoria, consistente nel subentrare nella proprietà della sala da gioco, la cui gestione sarebbe stata affidata all'allora proprietario: "...vabbè, mi prendo la sala io dai, vengo facciamo ... mi ritiro le macchine io, me le gestisco io...ti do la gestione a te...".

Nel prosieguo del dialogo il De Lo. dettava il proprio "aut aut" all'interlocutore: "vedi... allora, o vieni domani e mi dai la sala... o mi devi pagare le cambiali, basta...".

Ancora il debitore tentava di non cedere alla richiesta del De Lo.: "...Salvato riguardo alle cambiali non ce la faccio io....", ma questi gli prospettava quale unica alternativa alla sua richiesta di acquisizione della proprietà della sala da gioco, il fallimento: "...che devo fare io, dimmi....devo farti istanza di fallimento... basta che me lo dici e ti faccio fallire...".

Nel rivolgere le proprie richieste, il De Lo. non risparmiava al proprio interlocutore velate minacce: "ma tu adesso... e tu con la cazzo della coglionella... mi sembra che dobbiamo arrivare alle cose brutte qua, eh...non mi mettere in condizioni che dobbiamo litigare...".

Egli ribadiva le condizioni imposte: "... mi dai la sala, allora mi prendo la sala io... e lavori al cinquanta per cento..."; quindi intimava al debitore la definizione della sua posizione entro fine mese: "...devi venire, perché dopo il trenta non facciamo più niente .... Non hai capito niente, io dopo il trenta devo chiudere la partita... o mi prendo il 50 per cento della sala o ti faccio fallire..." (R.i.t. 701/11 - progr. 5475).

In alcuni casi i propositi delittuosi di De Lo. Sa. hanno trovato concreta attuazione, come emerge dalla conversazione intercettata in data 1 dicembre 2011 (R.i.t. 701/11 - progr. 32136), allorché a richiesta della sua interlocutrice, tale Ma., su come avesse definito la posizione debitoria di tale Ru. di Nardò, egli rispondeva: "il bar mi sono preso!", riscontrando l'approvazione della donna: "hai fatto bene".

La circostanza che Ru. fosse un debitore emergeva dal contenuto del medesimo dialogo allorché si faceva riferimento alla circostanza che Sa. avesse numerose cambiali riferibili a questi, tutte gravate da levata di protesto

Le attività investigative consentivano di accertare come l'atteggiamento tenuto dal De Lo. Sa. nel trattare le posizioni debitorie di numerosi soggetti rispondesse ad un preciso disegno criminoso proprio del sodalizio nel quale egli è inserito.

Senz'altro indicativa del modus operandi dei vertici del sodalizio appare una conversazione intercettata il 14 ottobre 2013 tra Sa. De Lo. ed un uomo, al quale il primo si rivolge perché questi funga da tramite con una terza persona, tale Mo., cui il De Lo. non lesina gravi minacce. Nonostante non emerga chiaramente il motivo per il quale Mo. fosse destinatario delle ire di Sa., si può ragionevolmente ritenere, sulla scorta di quanto constatato, che anche in tal caso la condotta dei sodali sia determinata dal mancato rientro di capitali prestati: "...di che domani vado alla sala bingo... dato che non ho problemi... gli spacco tutta la sala bingo, le macchinette e quella vecchia che c'è la dentro ... le do un calcio che le sfondo... (digli - ndr) di chiamarmi entro questa sera, altrimenti domani a Imperia distruggo tutta la sala... questo figlio di puttana... - OMISSIS - di che so dove abita - OMISSIS - gli spacco il cervello a questo figlio di puttana..." (R.i.t. 1557/13 - progr. 2170).

Di analogo tenore appariva un'ulteriore conversazione intrattenuta da Sa. De Lo.; il 26 settembre 2013, nel mentre questi era intento ad effettuare una telefonata mediante l'utilizzo di una utenza mobile sottoposta ad intercettazione: in "ambientale impropria" era dato udire un altro dialogo che l'indagato intratteneva con una persona rimasta ignota, mediante l'utilizzo di un altro apparato telefonico non sottoposto ad intercettazione.

Anche in tal caso, il motivo del colloquio era la restituzione di un prestito concesso, garantito mediante l'emissione di cambiali, delle quali il De Lo. pretendeva il pagamento a scadenza, mediante accredito del contro valore su una poste pay: "... le cambiali, inizia a mandarmi i soldi sulle poste pay, ok?... Chiama Al. e mandagli i soldi subito, immediatamente!...". Ed anche in questa circostanza, alle intimazioni seguivano gravi minacce: "...non mi fare venire a Martina,

altrimenti ti conviene che vai dai Carabinieri a denunciarmi... perché se vengo a Martina ti scanno!..." (R.i.t. 1558/13 - progr. 1316).

La circostanza che il sodalizio fosse in grado di generare un diffuso senso di soggezione emerge dal contenuto di una conversazione tra Sa. De Lo. ed un uomo, che utilizzava l'utenza intestata a tale Manieri Sandro.

Oggetto del colloquio tra i due era, ancora una volta, l'esistenza di una posizione debitoria dell'uomo verso il De Sa., rispetto alla quale il primo, in modo assolutamente deferente, tentava di giustificarsi, in primo luogo per non averlo contattato, circostanza che aveva indotto l'indagato ad inviare terze persone a sollecitarlo: "...prima di tutto ti chiedo scusa, ma io non ho il numero di telefono tuo... allora Sa., questa mattina sono venuti amici in comune...". Questi proseguiva riferendo di aver consegnato a terzi il denaro da destinare al De Lo., e tuttavia diceva che essi se ne erano appropriati: "...allora, io ti volevo fare soltanto una piccola premessa... io i soldi per "signuria" li ho già dati, solamente che l'ho presa in culo, e me la sono vista io con quel cristiano...".

Ma il De Lo. lo interrompeva immediatamente e, con fare perentorio, gli intimava: "se domani mattina non mi hai portato i soldi non li voglio più!".

Tale affermazione evidentemente sottintendeva gravi conseguenze per l'interlocutore, laddove non avesse aderito alla richiesta del De Lo. che questi aveva chiaramente recepito, come emerge dal prosieguo del colloquio tra i due; in effetti, l'uomo tentava di ottenere una dilazione temporale del pagamento fino al lunedì successivo: "...Sa., io ti stavo chiamando solamente per una cosa, se è possibile portarli lunedì, perché io lunedì ce li ho per portarli...". Ma il De Lo. ribadiva il suo diktat: "non hai capito?...dopo mezzogiorno non li voglio più!".

Questo atteggiamento intimoriva ulteriormente l'uomo il quale, in grave soggezione, tentava ancora di ottenere clemenza del suo interlocutore, peraltro ricordandogli come già in passato avesse puntualmente onorato altri prestiti ricevuti: "...ti sto chiedendo scusa - OMISSIS - io, Sa., a signuria i soldi dopo una settimana te li ho dati, sui miei piccolini te lo sto giurando... sui miei figli....".

De Lo. si limitava a ribadire quanto già affermato: "io domani voglio i soldi prima di mezzogiorno, non mi chiamare più!", peraltro invitando l'uomo, se necessario, a rivolgersi ad altri allo scopo di ottenere il denaro necessario a sanare il proprio debito; allorché infatti questi tentava di giustificarsi ulteriormente "...ho un assegno in tasca che non riesco a cambiare Sa....", il De Lo. affermava "...vai e lo dai in garanzia, come sei venuto da me...". Quindi, rivolgeva, ancora, una velata minaccia al suo interlocutore: "...se non mi portano i soldi entro mezzogiorno non li voglio più... però, poi mettiti in condizioni....", e l'uomo, comprendendo il contenuto di essa, lo interrompeva: "basta, non c'è bisogno, hai ragione, non mi dire niente altro....", di fatto accondiscendendo alle richieste del De Lo. (R.i.t. 1558/13 - progr. 4055).

Appare evidente come le conversazioni oggetto di captazione sopra riportate dimostrino, non soltanto che De Lo. Sa. concedeva prestiti in denaro assistiti dal rilascio in garanzia di titoli di credito, ma anche l'estrema violenza (almeno verbale) adoperata dall'indagato al fine di rientrare in possesso delle somme concesse in tutte le ipotesi in cui i soggetti debitori non risultavano puntuali nell'onorare le obbligazioni assunte.

Nell'ordinanza coercitiva gravata viene valorizzata nei confronti di De Lo. Sa. anche la conversazione n. 2185 del 3/9/2013, acquisita nell'ambito del procedimento penale n. 5589/13 mod. 44.

Coi si legge, infatti a pag. 104 del provvedimento:

"Il 03 settembre 2013 Sa. De Lo. contattava un'utenza mobile risultata intestata a tale Re. Gi.; il dialogo che ne seguiva consentiva di comprendere come l'interlocutore del De Lo. necessitasse con urgenza di un'imprescisa somma di denaro, in considerazione di momentanee difficoltà economiche, esigenza che questi aveva già riferito al fratello di De Lo. Sa., Pa.: "...praticamente avevo parlato con vostro fratello Pa.... e gli avevo accennato che avevo al momento dei problemi economici.... Se mi avesse potuto agevolare... dandomi una certa somma....".

Riferiva, poi, di un preliminare assenso di Pa. De Lo. a tale elargizione: "... mi aveva detto...&lt;facciamo la prova... di un mese, come facciamo di solito con tutti...&gt;...", rivelando con tale frase, attribuita al De Lo., l'abitudine della compagine nella condotta illecita descritta, rivolta peraltro, ad un numero indefinito ma consistente di soggetti.

Il prosieguo della conversazione rivelava come l'interlocutore di Sa. De Lo. fosse un esercente un pubblico esercizio ove erano installati apparecchi riconducibili ad un altro gestore, il quale aveva in animo di noleggiare tali apparecchi proprio da una delle società del Gruppo oggetto della presente indagine: "...io, guardi, ho preferito voi anziché tenere quelle altre persone perché non mi davano più garanzia... perché prima, la verità, 1.500, 2.000 euro al mese le facevo con i giochi... Da quando sono entrati questi qua, ho visto 5, 600...". egli si diceva, quindi, disponibile a dare dimostrazione, anche contabile, della propria solvibilità: "...non so, pure...volete vedere l'andamento... come stanno andando i giochi.... Così magari vi rendete conto....".

Sa. De Lo. mostrava ampia disponibilità alle richieste dell'interlocutore, invitandolo a recarsi in azienda per discutere dei dettagli dell'operazione: "...vediamo, non c'è problema. Se vuole ci aggiorniamo a lunedì mattina qui in azienda dopo le dieci...." (R.i.t. 1425/13 - progr. 2185)". Tuttavia, l'attribuzione a De Lo. Sa. della conversazione in esame è il frutto di una confusione di persone: invero, l'interlocutore di Re. Gi., nell'intercettazione n. 2185 del 3/9/2013 delle ore 19:11, come si ricava dal testo integrale della conversazione acquisita agli atti del presente procedimento, è De Lo. Sa..

Il dialogo in questione, in ogni caso, appare certamente indicativo dell'abitudine dei fratelli De Lo. di concedere prestiti in denaro ad una cerchia indeterminata di persone, soprattutto nella parte in cui il Re. riferisce a Sa. di aver avuto un assenso preliminare al mutuo richiesto da parte del fratello del suo interlocutore, De Lo. Pa., il quale aveva precisato che, in virtù di un modus procedendi ampiamente consolidato, anche a lui, sarebbe stato concesso un "periodo di prova" di un mese, al fine di verificarne solvibilità e affidabilità nel ripianare le posizioni debitorie assunte ("facciamo la prova... di un mese, come facciamo di solito con tutti").

Alla luce di tali elementi istruttori, appare pertanto possibile affermare la sussistenza di una piattaforma indiziaria connotata dalla necessaria gravità nei confronti dell'indagato in ordine al delitto ascrittogli al capo G) dell'imputazione provvisoria.

Va osservato, da ultimo, che il reato di cui all'art. 132 D.Lgs. 385/1993 (venuta meno la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 D.L. 152/1991), essendo punito con la pena della reclusione fino al massimo di quattro anni, alla luce del nuovo testo dell'art. 280 comma 2 c.p.p., non consente l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ma permette l'adozione di qualsiasi altra misura cautelare, ivi compresi gli arresti domiciliari.

### 13. LE ESIGENZE CAUTELARI E LA SCELTA DELLA MISURA DA APPLICARE

Passando all'esame delle esigenze cautelari e della scelta della misura da applicare nel caso di specie, va, in primo luogo, osservato che l'operata riqualificazione del delitto di associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p. nel reato di associazione per delinquere prevista dall'art. 416 c.p., nonché la conseguente esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/1991 conv. in L. 203/1991, fanno venire meno l'applicabilità al caso che ci occupa di qualsiasi presunzione sancita dall'art. 275 comma 3 c.p.p., sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, sia in relazione all'adeguatezza della misura da applicare.

Ciò premesso in linea di principio, non appare revocabile in dubbio come, in relazione a De Lo. Sa., risulti evidente la sussistenza di esigenze di tutela sociale, che impongono l'adozione di una misura cautelare, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelle per cui si procede (art. 274 lett. c c.p.p.)

Ciò emerge, sia dalla gravità delle condotte delittuose poste in essere, sia dal curriculum criminale del prevenuto, caratterizzato da molteplici condanne già riportate in passato e da numerosi procedimenti penali ancora pendenti a suo carico.

Sotto il primo profilo, va rilevata non soltanto la gravità astratta delle condotte poste in essere dal De Lo., ma anche le loro specifiche modalità esecutive, dettagliatamente descritte nei precedenti paragrafi dedicati ai vari delitti oggetto di contestazione.

Inoltre, non può essere sottaciuta la costante reiterazione dei predetti illeciti penali in un lasso temporale assai ampio.

È stato osservato, in particolare, come De Lo. Sa. non abbia esitato a costituire società fittiziamente intestate a terzi per perseguire molteplici scopi illeciti: da un lato, la possibilità di produrre e commercializzare dispositivi illegali senza che l'attività illecita così realizzata potesse essere a lui ricondotta; dall'altro, evitare possibili sequestri in ipotesi di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei suoi confronti da parte dell'Autorità giudiziaria.

Passando all'esame della personalità dell'indagato, occorre osservare come la stessa risulti negativamente lumeggiata già dalle condotte illecite ascritte al prevenuto nell'ambito del presente procedimento. Invero, quanto riportato nei paragrafi precedenti evidenzia con estrema chiarezza il carattere violento dell'indagato, avvezzo a fare uso di minacce per raggiungere i suoi scopi (lo si è visto soprattutto nell'ambito del recupero dei crediti vantati, così come nella violenta furia scatenata contro Ma. Pi., "reo" di essere stato sentito dalla Guardia di Finanza).

Sul punto, la difesa ha prodotto documentazione medica secondo la quale il carattere particolarmente violento, spesso estrinsecatosi in gravi minacce, di De Lo. derivi dalle patologie psichiche che affliggerebbero lo stesso.

Tale tematica andrà certamente approfondita nel prosieguo del giudizio, allo stato, tuttavia, non vi sono certamente elementi per ritenere il prevenuto totalmente o parzialmente incapace di intendere e volere, né tantomeno incompatibile con il regime carcerario.

Ma, anche al di là delle condotte illecite addebitategli nell'ambito del presente procedimento, va rilevato come De Lo. Sa. abbia riportato in passato condanne passate in giudicato per i reati di: gioco d'azzardo, violazione del TULPS ed emissione di assegni a vuoto (reato, quest'ultimo, poi depenalizzato).

Inoltre, egli è stato sottoposto, con Decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data 11/4/2003 (definitivo il 18/1/2007), alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di due anni.

Ma soprattutto, va osservato come De Lo. Sa. risulti attualmente sottoposto a procedimento penale per molteplici, gravi reati: detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio (artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990, per il quale vi è stata condanna in primo grado ad anni 9 e mesi 4 di reclusione); lesioni personali continuate in concorso (art. 582 c.p.); maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.); sequestro di persona (art. 605 c.p.); appropriazione indebita (art. 646 c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.); violazione dei provvedimenti emessi dalla Pubblica Autorità (art. 650 c.p.).

Al di là di presunzioni normative, dunque, va osservato come le esigenze di tutela della collettività siano elevate al massimo livello non soltanto in ragione della gravità e costante reiterazione delle condotte illecite ascritte all'indagato, ma anche in considerazione dei precedenti riportati dal prevenuto e dei procedimenti penali ancora in corso a suo carico.

Si ritiene che le predette esigenze di tutela della collettività possano essere adeguatamente salvaguardate solo mediante l'applicazione della misura cautelare massima (custodia carceraria), atteso che non è possibile attendersi da un soggetto con la sopra evidenziata personalità, quel senso di autodisciplina imprescindibile per pronosticare il rispetto delle prescrizioni attinenti alla meno afflittiva misura custodiale domiciliare, il cui favorevole esito è demandato esclusivamente alla capacità di autocontrollo del destinatario.

## **Diritto**

### **PQM**

P.Q.M.

Visto l'art. 309 c.p.p.,

1) accoglie parzialmente il ricorso proposto avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Lecce del 13/2/2015 nei confronti di De Lo. Sa. e, per l'effetto, riqualificato il delitto di cui al capo A) dell'imputazione nel reato previsto dall'art. 416 c.p. ed esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 contestata ai capi B), C), E), F) e G), con conseguente annullamento del capo C), annullato altresì il capo F), conferma la misura cautelare della custodia in carcere attualmente in atto;

2) dispone che il presente provvedimento venga trasmesso, ai sensi dell'art. 94 Disp. Att. C.p.p., al Direttore della Casa circondariale di Taranto, perché provveda all'inserimento della cartella personale del detenuto;

3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Lecce, 19 marzo 2015

Note

**Utente:** Luca Sirotti - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 13.09.2016